



CAPITOLATO GENERALE D'ONERI
Sasol Italy S.p.A.

SOMMARIO

CAPITOLO 1. NORME GENERALI.....	6
ART. 1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
ART. 1.2. DEFINIZIONI.....	6
ART. 1.3. LOCALITÀ - AMBIENTE DI LAVORO.....	9
ART. 1.4. INTERFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE	9
ART. 1.5. DIRITTI DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	9
ART. 1.6. PERSONALE DEL COMMITTENTE O DI ALTRE IMPRESE.....	10
ART. 1.7. RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO (1664 2° C.).....	10
ART. 1.8. LINGUA DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO.....	10
CAPITOLO 2. LAVORI.....	10
ART. 2.1. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.....	10
ART. 2.2. SGOMBERO DEL CANTIERE	10
ART. 2.3. CAPO CANTIERE.....	11
ART. 2.4. DIREZIONE LAVORI	11
ART. 2.5. SUPERVISORE AI LAVORI	11
ART. 2.6. MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO.....	11
ART. 2.7. DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	12
ART. 2.8. INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	12
ART. 2.9. TERMINI	13
ART. 2.10. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI.....	13
ART. 2.11. ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE	14
ART. 2.12. GIORNALE DEI LAVORI.....	14
ART. 2.13. COLLAUDI	14
ART. 2.14. ISPEZIONI E CONTROLLI	15
ART. 2.15. GARANZIE.....	15
ART. 2.16. PENALI.....	15

ART. 2.17. MATERIALI IN CONTO LAVORAZIONE	16
ART. 2.18. MATERIALI DEL COMMITTENTE	16
ART. 2.19. MATERIALI DELL'APPALTATORE.....	17
ART. 2.20. USO DI ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE	17
ART. 2.21. ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA DELL'APPALTATORE	17
ART. 2.22. USO DI PONTEGGI ED ATTREZZATURE	18
ART. 2.23. TRASPORTI	18
CAPITOLO 3. PERSONALE, SICUREZZA, TUTELA DEL LAVORO E DELL'AMBIENTE	18
ART. 3.1. PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE.....	18
ART. 3.2. NORME PER LA SICUREZZA E LA TUTELA AMBIENTALE	19
ART. 3.3. ADEMPIMENTI E S.M.I. – LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI	21
ART. 3.4. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	21
ART. 3.5. RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'IMPRESA	21
ART. 3.6. PERMESSO DI LAVORO E PTR A	22
ART. 3.7. COOPERAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA (ART.26 DLGS 81).....	22
ART. 3.8. SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E RIFIUTI.....	22
ART. 3.9. SISTEMI DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA, AMBIENTE.....	23
CAPITOLO 4. COMPENSO, CONTABILITA', FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	23
ART. 4.1. COMPENSO.....	23
ART. 4.2. CONTABILIZZAZIONE LAVORI.....	24
ART. 4.3. CONTABILITA', FATTURAZIONE, PAGAMENTI	24
ART. 4.4. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, RETRIBUTIVA E ASSICURATIVA	25
ART. 4.5. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE	26
ART. 4.6. ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	26
ART. 4.7. VARIANTI.....	28
ART. 4.8. GARANZIE BANCARIE.....	29
ART. 4.9. TASSE E ONERI.....	29

CAPITOLO 5. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE.....	30
ART. 5.1. RESPONSABILITÀ	30
5.1.1. RESPONSABILITÀ CONNESSE AI LAVORI.....	30
5.1.2. RESPONSABILITÀ PER DOLO O COLPA GRAVE.....	30
5.1.3. ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUTTURE INDUSTRIALI E PERSONALE DEL COMMITTENTE.....	30
5.1.4. ATTREZZATURE, MATERIALI E PERSONALE DELL'APPALTATORE	30
5.1.5. DANNI A TERZI.....	31
5.1.6. NON LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	31
5.1.7. DANNI ULTERIORI.....	31
5.1.8. SPESE E RISARCIMENTI	31
ART. 5.2. ASSICURAZIONI	31
CAPITOLO 6. FORZA MAGGIORE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	32
ART. 6.1. FORZA MAGGIORE.....	32
ART. 6.2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	33
ART. 6.3. RECESSO	34
ART. 6.4. SOSPENSIONE DEI LAVORI	34
CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI LEGALI	35
ART. 7.1. CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE	35
ART. 7.2. ADEMPIMENTI DL N° 159 DEL 6/09/2011 E S.M.I. IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA	35
ART. 7.3. CESSIONE DEL CONTRATTO.....	36
ART. 7.4. SUBAPPALTO	36
ART. 7.5. CESSIONE DEL CREDITO	37
ART. 7.6. RISERVATEZZA	37
ART. 7.7. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	38
ART. 7.8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO	38
ART. 7.9. MODELLO ORGANIZZATIVO, CODICE DI CONDOTTA E CODICE ETICO DEI FORNITORI	39
ART. 7.10. DIRITTO DI ALLONTANAMENTO.....	39

ART. 7.11. TRATTAMENTO DEI DATI	39
CAPITOLO 8. PROPRIETA' INTELLETTUALE.....	39
ALLEGATO 1. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE	41
ALLEGATO 2. VERBALE DI CONSEGNA LAVORI.....	42
ALLEGATO 3. VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI	43
ALLEGATO 4. VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA	44
ALLEGATO 5. VERBALE DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELL'OPERA	45
ALLEGATO 6. NOMINA DEL SUPERVISORE AI LAVORI	46
ALLEGATO 7. NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI	47
ALLEGATO 8. NOMINA DEL CAPO CANTIERE.....	48
ALLEGATO 9. BOZZA CONTRATTO DI COMODATO.....	49
ALLEGATO 10. NOMINA DEL SUPERVISORE PER LA SICUREZZA	55
ALLEGATO 11. VERBALE COLLAUDO E ACCETTAZIONE LAVORI.....	56
ALLEGATO 12. AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA	57
ALLEGATO 13. DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA OPERANTE IN AMBIENTI SOSPETTI.....	58
ALLEGATO 14. INFORMATIVA AI CLIENTI E FORNITORI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016.....	61
ALLEGATO 15. LETTERA DI GARANZIA	63
ALLEGATO 16. DRAFT PROCEDURA VARIANTE	64

CAPITOLO 1. NORME GENERALI

ART. 1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Capitolato Generale d'Oneri (di seguito il CAPITOLATO) si applica a tutti i contratti di appalto di opere, LAVORI o somministrazioni (di seguito indicati come LAVORI) compresi quelli ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del DLgs 81/08 in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro, siano essi singoli contratti, contratti quadro o convenzioni (di seguito il CONTRATTO), stipulati tra:

- SASOL ITALY S.p.A. o da SASOL ITALY ENERGIA S.r.l. (di seguito il COMMITTENTE)
- l'impresa che esegue i LAVORI (di seguito l'APPALTATORE) in uno qualsiasi degli stabilimenti del COMMITTENTE inclusi quelli non operativi e la sede amministrativa di Milano ove applicabile.

La DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO è formata dai documenti indicati nel CONTRATTO.

Il CONTRATTO, insieme con gli allegati e gli altri documenti annessi, costituisce l'intero accordo tra le PARTI con riferimento ai LAVORI e sostituisce tutte le precedenti negoziazioni, dichiarazioni o accordi che riguardano la DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO, siano esse scritte o verbali.

Nessuna rettifica o modifica nella DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO avrà valore se priva della forma scritta e firmata dai rispettivi rappresentanti autorizzati.

Il CAPITOLATO prevale su qualsiasi diversa regolamentazione e/o condizione generale o particolare dell'APPALTATORE.

Il CAPITOLATO potrà essere espressamente modificato o integrato per iscritto dal Contratto. In caso di contrasto tra il CAPITOLATO ed il Contratto prevarranno le norme di quest'ultimo.

ART. 1.2. DEFINIZIONI

- 1.2.1. APPALTATORE: Come definito nell'ART. 1.1.
- 1.2.2. AREA LAVORI: Area dove i LAVORI devono essere eseguiti.
- 1.2.3. CANTIERE: Area sulla quale l'APPALTATORE predispone mezzi, opere e personale per l'esecuzione dei LAVORI.
- 1.2.4. CAPO CANTIERE: Soggetto dotato delle necessarie competenze professionali e di adeguate capacità tecnico-gestionali, delegato dall'APPALTATORE a dirigere il Cantiere.
- 1.2.5. COMMITTENTE: Come definito nell'ART. 1.1.
- 1.2.6. COMPENSO: Il corrispettivo fisso ed invariabile spettante all'APPALTATORE per l'esecuzione dei LAVORI e definito all'Articolo dedicato del CONTRATTO. Tale corrispettivo può anche essere espresso in termini di prezzi unitari di attività elementari riassunti in un documento dedicato (Preziario).
- 1.2.7. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal COMMITTENTE o dal responsabile dei LAVORI, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del DLgs 81/08 Tale soggetto è di norma una persona terza.
- 1.2.8. COORDINATORE PER LA ESECUZIONE: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei LAVORI: soggetto incaricato, dal COMMITTENTE o dal Responsabile dei LAVORI, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del DLgs 81/08. Non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile dei LAVORI o di prevenzione e protezione (RSPP) designato dalle imprese. Tale soggetto è di norma una persona terza.
- 1.2.9. CONTRATTO: Come definito nell'ART. 1.1.
- 1.2.10. DIRETTORE DEI LAVORI DEL COMMITTENTE: Soggetto dotato delle necessarie competenze professionali, incaricato dal COMMITTENTE alla direzione dei LAVORI, ossia soggetto, dotato delle necessarie competenze professionali e di adeguate capacità tecnico-gestionali, che deve verificare il rispetto degli obblighi del Contratto e di legge da parte dell'impresa per conto del COMMITTENTE.

- 1.2.11. DIRETTORE DEI LAVORI DELL'IMPRESA: Soggetto dotato delle necessarie competenze professionali, incaricato dall'APPALTATORE alla direzione dei LAVORI ed al rispetto degli obblighi del Contratto.
- 1.2.12. DOCUMENTO DI ACQUISTO: Si intende il contratto, l'ordine, il contratto quadro per materiali, il contratto quadro per prestazioni, la convenzione. Tali documenti sono autorizzati tramite firma manuale o elettronica dalla funzione approvvigionatrice del COMMITTENTE. Si intendono anche i seguenti documenti: PLT (Prestazioni di Lavoro di Terzi), ossia documento di lavoro mediante il quale il COMMITTENTE comunica all'APPALTATORE le operazioni elementari riportate nel Preziario che devono essere da quest'ultimo eseguite, BDR (Buono di Ritiro) ossia documento di lavoro mediante il quale il COMMITTENTE acquista dall'APPALTATORE materiali codificati riportati nel Preziario allegato al contratto quadro per materiali.
- Tali documenti (BDR e PLT) dopo essere stati autorizzati dalle funzioni tecniche del COMMITTENTE vengono inviati elettronicamente all'APPALTATORE che dovrà a sua volta accettarli.
- 1.2.13. DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO: Comprende il CONTRATTO, il Capitolato e tutti gli allegati, appendici ed ogni documento specificato nel CONTRATTO all'Articolo "DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO E PRIORITA'DOCUMENTI".
- 1.2.14. DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indica le misure adottate per ridurre le interferenze.
- 1.2.15. GIORNALE DEI LAVORI (SE ESPRESSAMENTE RICHIESTO DAL COMMITTENTE): Documento sul quale vengono annotate le vicende del Contratto, le prescrizioni del COMMITTENTE e le riserve dell'APPALTATORE; esso è elemento di prova e di giudizio per ogni eventuale contestazione che possa insorgere sia nel corso dei LAVORI sia successivamente alla loro esecuzione.
- 1.2.16. INFORMAZIONI RISERVATE: S'intendono, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura, i concetti, le opinioni, i dati, le tabelle, il know-how, i disegni, di proprietà del COMMITTENTE, riguardanti il Contratto oltre a qualsiasi documento che contenga le predette informazioni, fornite direttamente dal COMMITTENTE o acquisite indirettamente dall'APPALTATORE, nonché qualsiasi altra informazione, sia essa comunicata in forma scritta, elettronica od orale, che il COMMITTENTE designi come riservata e che pertanto non potrà essere divulgato anche parzialmente se non con l'assenso scritto del COMMITTENTE.
- 1.2.17. LAVORI: Le opere, i lavori, le somministrazioni, ed ogni attività, che devono essere realizzati dall'APPALTATORE, in esecuzione del CONTRATTO e nel rispetto del PROGETTO.
- 1.2.18. LSR: Life Saving Rules (Regole Salvavita): Regole comportamentali per la prevenzione degli incidenti ad alta severità a cui il personale dell'impresa deve attenersi durante l'esecuzione delle proprie attività all'interno del SITO DI APPLICAZIONE del COMMITTENTE.
- 1.2.19. MATERIALI: L'insieme di tutte le apparecchiature, macchinari, materiali, completi delle parti di ricambio di primo impiego e di avviamento, parti accessorie, materiali di consumo, elementi integrativi e collegamenti, nuovi e di recente manifattura, necessari alla realizzazione dei LAVORI, che devono essere forniti dall'APPALTATORE, in conformità alle disposizioni del Contratto.
- 1.2.20. NORME INTERNE DEL SITO DI APPLICAZIONE: Qualsiasi disposizione, procedura o regolamento, vigente all'interno del Sito di Applicazione, che disciplini l'accesso, la circolazione, le modalità di esecuzione dei LAVORI, applicate ad ogni soggetto (impresa o persona fisica) che abbia accesso al Sito di Applicazione.
- 1.2.21. PARTE o PARTI: indica il COMMITTENTE o l'APPALTATORE a seconda del contesto, o l'uno e l'altro insieme.
- 1.2.22. PERMESSO DI LAVORO: Documento nel quale vengono indicati, preliminarmente all'esecuzione

dei LAVORI, i rischi specifici delle aree coinvolte e delle attività considerate e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare, correlate ai rischi insiti nei metodi di lavoro e alle eventuali interferenze individuate; indica anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché i LAVORI possano essere iniziati e portati a termine. Quanto prima in conformità alle procedure, regolamenti, norme operative vigenti presso il Sito di Applicazione.

- 1.2.23. PREPOSTO: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. E' individuato in base alla propria struttura organizzativa dal datore di lavoro dell'impresa.
- 1.2.24. PTR: Pre-Task_Risk-Assessment (Valutazione del rischio prima dell'inizio del lavoro): Valutazione effettuata dalla squadra che deve eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto a valle dell'emissione e dell'apertura del Permesso di Lavoro, subito prima di iniziare il lavoro, finalizzata a valutare le condizioni di sicurezza, ambientali e personali sulla base di modulistica specifica fornita dal COMMITTENTE.
- 1.2.25. PROGETTO: Determinazione dell'opera o dei LAVORI effettuata dal COMMITTENTE mediante descrizione anche grafica o elaborata dall'APPALTATORE o da un Professionista regolarmente autorizzato, se previsto dalla legge, ed approvata dal COMMITTENTE mediante una compiuta forma tecnica.
- 1.2.26. PROGRAMMA DEI LAVORI: L'elenco delle singole attività, con l'indicazione dei relativi tempi di esecuzione, necessarie per l'esecuzione dei LAVORI, fino al completamento degli stessi.
- 1.2.27. RESPONSABILE DEI LAVORI: Rappresenta il soggetto incaricato, dal COMMITTENTE, per il controllo della progettazione o dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto può coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e/o con il direttore dei LAVORI per la fase di esecuzione dell'opera laddove incaricato. Tale soggetto (che può essere una persona terza o personale del COMMITTENTE) deve essere sempre oggetto di nomina dedicata da parte del COMMITTENTE.
- 1.2.28. SITO DI APPLICAZIONE: Contesto nel quale si concretizzano le attività del Contratto. Questo coincide con lo STABILIMENTO, con i siti dismessi, con la Sede di Milano e con eventuali aree di proprietà del COMMITTENTE o ad esso assegnate temporaneamente.
- 1.2.29. STABILIMENTO: Sito produttivo nel quale il COMMITTENTE svolge le sue attività industriali, all'interno del quale o nelle cui adiacenze, vengono eseguiti i LAVORI
- 1.2.30. SAL: stato di avanzamento LAVORI, ossia documento che riassume la percentuale di attività eseguite da parte dell'APPALTATORE
- 1.2.31. SUBAPPALTATORE: Qualsiasi soggetto, inclusi i suoi successori ed aventi causa e le società consorziate, al quale l'APPALTATORE, in accordo alle disposizioni del Contratto, può affidare parte dei LAVORI o la fornitura dei MATERIALI o parte di essa.
- 1.2.32. SUPERVISORE AI LAVORI: Soggetto delegato dal COMMITTENTE a controllare lo svolgimento dei LAVORI ed a verificarne lo stato.
- 1.2.33. SUPERVISORE PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA: Soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche e professionali delegato dall'APPALTATORE a controllare le attività sotto il profilo della sicurezza ed igiene del lavoro.
- 1.2.34. TERZI: Qualsiasi soggetto, diverso dalle Parti, compresi i Subappaltatori.
- 1.2.35. VARIANTE/VARIANTI: Qualsiasi variazione al LAVORO e/o ai suoi tempi di esecuzione, realizzata dall'ASSUNTORE in accordo alle previsioni contrattuali ed alla relativa procedura di cui all'ALLEGATO 16.

ART. 1.3. LOCALITÀ - AMBIENTE DI LAVORO

I LAVORI disciplinati dal presente Capitolato si svolgeranno all'interno del Sito di Applicazione del COMMITTENTE indicati nel Contratto.

L'APPALTATORE dichiara di aver preso conoscenza delle caratteristiche ambientali e climatiche, delle condizioni logistiche e di accesso dei mezzi di cantiere e/o operativi, delle condizioni idriche e sanitarie dell'area di Cantiere a lui eventualmente assegnata, dell'ubicazione dei punti temporanei per la raccolta differenziata dei rifiuti all'interno del Sito di Applicazione e di essere edotto di tutte le circostanze di fatto; pertanto nessuna eccezione in merito potrà essere sollevata dall'APPALTATORE in relazione a qualsiasi difficoltà dovesse insorgere durante l'esecuzione del CONTRATTO.

L'APPALTATORE qualora non le abbia ricevute, ha l'obbligo di richiedere alla funzione preposta del COMMITTENTE le Norme interne del Sito di Applicazione. Tali Norme Interne dovranno essere visionate ed accettate dall'APPALTATORE prima dell'ingresso al Sito di Applicazione.

Il COMMITTENTE ha la facoltà di completare ed integrare le predette Norme interne del Sito di Applicazione anche durante l'esecuzione dei LAVORI, dandone comunicazione scritta all'APPALTATORE.

Resta inteso che per l'esecuzione dei LAVORI, sarà cura dell'APPALTATORE dimostrare di aver ottemperato a tutte le disposizioni richieste dal COMMITTENTE avendone contestualmente reso edotto il proprio personale.

ART. 1.4. INTERFERENZE E RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE

L'APPALTATORE dichiara di essere a conoscenza del fatto che altri appaltatori, fornitori o lo stesso COMMITTENTE possano operare contemporaneamente nel Cantiere, nell'area dei LAVORI o in aree adiacenti. Il coordinamento delle interferenze, anche potenziali, che possono scaturire dalla contemporaneità di presenza dei diversi soggetti, a cura del COMMITTENTE, si applica con le modalità previste nel Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che l'APPALTATORE ed i subappaltatori devono dichiarare di accettare ed integrare dove necessario prima dell'inizio dei LAVORI.

Gli oneri di qualsiasi natura, derivanti dalla contemporanea e coordinata esecuzione di altri LAVORI, devono intendersi compresi fra gli oneri contrattualmente a carico dell'APPALTATORE e pertanto le difficoltà, di qualsiasi natura, derivanti all'APPALTATORE dalla contemporanea esecuzione di altri LAVORI, non potranno giustificare suoi inadempimenti e comunque legittimare richieste di modifica delle previsioni contrattuali, a meno che non venga comprovato, a cura dell'APPALTATORE, la variazione delle condizioni del Lavoro in seguito alle azioni di coordinamento.

Nei casi di cui ai precedenti paragrafi, l'APPALTATORE ed i Subappaltatori dovranno rispettare le indicazioni fornite dal COMMITTENTE e si impegnano a:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa
oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i LAVORI delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- ridurre, per quanto possibile, le interferenze nell'esecuzione dei LAVORI;
- verificare, coordinandosi con gli altri soggetti, che tutte le proprie attività dirette alla realizzazione dei LAVORI siano eseguite in stretta conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, fatta salva la responsabilità dell'APPALTATORE in materia.
- consegnare i LAVORI, in condizioni di sicurezza, direttamente ad eventuali imprese subentranti al termine dei LAVORI stessi.

ART. 1.5. DIRITTI DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

Obblighi previdenziali e assicurativi, trattamento economico del personale dell'APPALTATORE

L'APPALTATORE dovrà osservare e far osservare, incluso il caso di subappalto o comunque utilizzo di personale non proprio, tutte le norme, regolamenti e disposizioni vigenti relative alla disciplina del rapporto di lavoro, in particolare in materia di assunzione, tutela, assicurazioni sociali, assistenza dei lavoratori, sicurezza, igiene del lavoro, trattamento economico, assicurativo e previdenziale, tenendo indenne, di conseguenza, il COMMITTENTE da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito.

Il COMMITTENTE è fin d'ora espressamente autorizzato ad effettuare verifiche circa l'esatto adempimento, da parte dell'APPALTATORE, degli obblighi previdenziali e contributivi di cui sopra e pertanto l'APPALTATORE sarà tenuto in ogni momento, a semplice richiesta del COMMITTENTE, a dimostrare di avere provveduto all'adempimento dei predetti obblighi.

L'APPALTATORE si obbliga a riconoscere al proprio personale un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, sia nazionali che aziendali.

Si conviene che il COMMITTENTE avrà diritto alla ripetizione delle somme da esso corrisposte al personale dell'APPALTATORE, in dipendenza del Contratto, ai sensi dell'art. 1676 c.c.

ART. 1.6. PERSONALE DEL COMMITTENTE O DI ALTRE IMPRESE

L'APPALTATORE si impegna a non prendere contatti diretti o indiretti con il personale, di qualunque grado e qualifica, del COMMITTENTE o di altre imprese operanti per il COMMITTENTE, al fine di assumerlo o comunque assicurarsene la collaborazione.

ART. 1.7. RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO (1664 2° c.)

L'APPALTATORE deve dare immediato avviso al COMMITTENTE del rinvenimento, durante l'esecuzione dei LAVORI, di reperti di interesse storico, artistico, archeologico e deve provvedere alla loro custodia e protezione, sospendendo, se necessario, i LAVORI.

In caso di sospensione dei LAVORI, L'APPALTATORE avrà diritto alla proroga del termine di ultimazione dei LAVORI commisurata alla durata della sospensione e concordata con il COMMITTENTE.

ART. 1.8. LINGUA DELLA DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO

La lingua della DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO e le comunicazioni ad essa correlate tra le PARTI sarà l'italiano, se non diversamente concordato per iscritto tra le PARTI. Qualora la DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO venga tradotta in un'altra lingua, la versione italiana prevarrà.

CAPITOLO 2. LAVORI

ART. 2.1. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Nel caso in cui il Contratto sia di lunga durata, ovvero richieda impegno notevole di uomini, materiali ed attrezzature, il COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare l'APPALTATORE ad installare il Cantiere nell'area messa a disposizione dal COMMITTENTE. L'assegnazione della predetta area sarà fatta tramite l'emissione di un contratto di Comodato d'uso di cui si allega ALLEGATO 9 facsimile in accordo ai requisiti posti in essere da parte del COMMITTENTE.

ART. 2.2. SGOMBERO DEL CANTIERE

Ad ultimazione dei LAVORI, entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, l'APPALTATORE deve provvedere allo sgombero del Cantiere ed al suo ripristino nelle condizioni in cui gli era stato consegnato; l'APPALTATORE deve inoltre provvedere, nello stesso termine, allo sgombero ed alla pulizia dell'Area LAVORI.

Qualora l'APPALTATORE non ottemperasse agli obblighi di cui sopra, il COMMITTENTE inviterà per iscritto l'APPALTATORE a provvedervi.

Se entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, permanesse la situazione di inadempimento, il COMMITTENTE potrà provvedervi direttamente ed i conseguenti oneri e spese saranno ad esclusivo carico dell'APPALTATORE. Verificandosi la predetta ipotesi, il COMMITTENTE avrà il diritto di chiedere la restituzione di quanto speso per lo sgombero del cantiere o di trattenere i relativi importi dal corrispettivo ancora dovuto all'APPALTATORE.

Qualora necessario, il COMMITTENTE potrà richiedere all'APPALTATORE, anche prima della fine dei LAVORI, sgomberi parziali del Cantiere e/o dell'Area LAVORI e rimozioni di impianti ed installazioni che non siano più necessari al proseguimento dei LAVORI. Gli eventuali oneri derivanti saranno concordati tra le parti.

ART. 2.3. CAPO CANTIERE

Prima dell'inizio dei LAVORI, l'APPALTATORE deve nominare un PREPOSTO con espressa abilitazione alla firma dei Permessi di Lavoro in riferimento alle procedure specifiche di ogni STABILIMENTO, dandone comunicazione scritta al COMMITTENTE, che si riserva di esprimere il gradimento in merito e può chiederne la sostituzione.

A tale soggetto, l'APPALTATORE deve conferire i poteri necessari per l'esecuzione dei LAVORI e per rappresentarlo nei confronti del COMMITTENTE.

L'APPALTATORE è in ogni caso sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il PREPOSTO deve essere sempre presente in Cantiere e/o essere reperibile, qualunque sia la natura dei LAVORI; deve rispondere in qualsiasi momento alle richieste del COMMITTENTE e non potrà essere sostituito dopo l'inizio dei LAVORI senza il preventivo consenso del COMMITTENTE.

ART. 2.4. DIREZIONE LAVORI

L'APPALTATORE esegue i LAVORI sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e conseguenze, nei confronti del COMMITTENTE e dei Terzi

Il COMMITTENTE, nel caso di lavorazioni ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del DLgs 81/08 e s.m.i., provvede a propria cura e spese alla Direzione dei LAVORI, nominando un tecnico, di proprio gradimento, avente le necessarie competenze professionali e l'esperienza specifica per espletare le mansioni affidategli e, qualora richiesti, i requisiti di legge.

Il Direttore dei LAVORI è responsabile del rispetto da parte del personale dell'APPALTATORE o di terzi delle norme di legge vigenti in materia di sicurezza, nonché delle Norme interne di STABILIMENTO.

Pur rappresentando il Direttore dei LAVORI, il tecnico di fiducia del COMMITTENTE che cura l'esecuzione dei LAVORI con riferimento al rapporto con gli Enti terzi, può anche assumere, se di gradimento del COMMITTENTE e dell'APPALTATORE, la figura di Direttore LAVORI di quest'ultimo.

ART. 2.5. SUPERVISORE AI LAVORI

Il COMMITTENTE ha il diritto di controllare l'esecuzione dei LAVORI per mezzo del Supervisore ai LAVORI.

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di delegare ad altre imprese le predette attività di supervisione ai LAVORI ed i conseguenti diritti ed obblighi nei confronti dell'APPALTATORE, senza che quest'ultimo possa avanzare pretese di alcun genere. Tale compito può essere ricoperto, previa nomina, sia da personale del COMMITTENTE che da Terzi.

ART. 2.6. MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO

L'APPALTATORE non può apportare variazioni ai LAVORI previsti nella DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO, né alle relative modalità di esecuzione, senza il consenso scritto del COMMITTENTE. Il consenso, salvo diverso accordo scritto, non darà diritto ad alcuna variazione del COMPENSO concordato. Tutte le variazioni apportate dall'APPALTATORE di propria iniziativa e senza il consenso scritto del COMMITTENTE, comporteranno, oltre al risarcimento del danno, l'obbligo per l'APPALTATORE di ripristinare i LAVORI nelle condizioni previste dal CONTRATTO. Gli oneri relativi a tali operazioni saranno a carico dell'APPALTATORE.

Il COMMITTENTE può, in qualsiasi momento, ordinare, anche in deroga a quanto previsto dagli Art. 1660 e 1661 c.c., variazioni ai LAVORI previsti nella DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO, nonché alle relative modalità di esecuzione.

Le eventuali variazioni del COMPENSO, dei termini contrattuali di ultimazione e delle garanzie, qualora non siano già previste dal Contratto, dovranno risultare da apposite modifiche scritte di quest'ultimo, concordate tra le Parti e da perfezionarsi prima dell'inizio dell'esecuzione della variazione.

Qualora la variazione riguardi la realizzazione di LAVORI per i quali non siano previsti nel Contratto i relativi prezzi, l'APPALTATORE provvede a presentare al COMMITTENTE, su richiesta di quest'ultimo, l'offerta per l'esecuzione dei nuovi LAVORI, corredata dai nuovi prezzi e relative analisi. A seguito dell'analisi della predetta offerta da parte del COMMITTENTE, le Parti concorderanno i nuovi prezzi delle variazioni.

L'APPALTATORE ha comunque l'obbligo di eseguire le variazioni ordinate dal COMMITTENTE e di non sospendere i LAVORI anche qualora non si pervenga ad una modifica preventiva del Contratto e anche in caso di disaccordo sulla determinazione del nuovo COMPENSO, il quale sarà successivamente contabilizzato a constatazione.

Tutte le modifiche e/o integrazioni al contratto devono essere negoziate e concordate per iscritto con l'Unità appaltante del COMMITTENTE.

ART. 2.7. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il COMMITTENTE, oltre al PROGETTO, ai disegni e alle specifiche tecniche allegate al contratto, potrà fornire nel corso dei LAVORI eventuale ulteriore documentazione tecnica occorrente, secondo programma concordato.

Nel caso di LAVORI ricadenti nel campo di applicazione del TITOLO I del DLgs 81/08, il COMMITTENTE consegnerà all'APPALTATORE il Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di cui all'ART. 1.4 completo di tutti gli allegati pertinenti.

L'APPALTATORE, assume l'obbligo di verificare e controllare la documentazione tecnica ricevuta e di accettarla, assumendosene pertanto le responsabilità connesse. Nel caso dell'applicazione del TITOLO I l'APPALTATORE deve redigere il documento di valutazione dei rischi specifici per le lavorazioni oggetto dell'appalto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge o in base alle istruzioni del DUVRI.

Nel caso di LAVORI ricadenti nel campo di applicazione del TITOLO IV del DLgs 81/08, il COMMITTENTE consegnerà all'APPALTATORE il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) emesso dal Coordinatore per la progettazione (CP) di cui all'ART. 1.2 con riportate le prescrizioni connesse con la complessità dell'opera che deve essere realizzata, le eventuali fasi critiche della costruzione e gli oneri (non negoziabili in fase di trattativa) che l'APPALTATORE dovrà sostenere per la gestione dei rischi di interferenza.

L'APPALTATORE, assume l'obbligo di verificare e controllare la documentazione tecnica ricevuta, assumendosene pertanto le responsabilità connesse. Nel caso dell'applicazione del TITOLO IV l'APPALTATORE deve redigere il piano operativo di sicurezza (POS) nei tempi e nei modi previsti dalla legge o in base alle istruzioni del PSC. Qualora l'APPALTATORE non comunichi le proprie riserve per iscritto prima dell'inizio dei LAVORI, la documentazione tecnica ricevuta si intende accettata dallo stesso.

L'APPALTATORE conviene che tutta la documentazione tecnica (i progetti, i disegni, gli appunti, le richieste, gli ordini d'acquisto, le specifiche, i programmi per computer, ed ogni altro documento o incartamento sviluppato dall'APPALTATORE in relazione al CONTRATTO) sarà esclusivamente proprietà del COMMITTENTE. L'APPALTATORE dovrà fornire al COMMITTENTE l'originale e tutte le copie dei DOCUMENTI al completamento dei LAVORI, in caso di risoluzione del CONTRATTO o prima di tale momento, qualora ne sia fatta richiesta scritta da parte del COMMITTENTE. L'APPALTATORE potrà, con il preventivo consenso scritto del COMMITTENTE, tenere una copia dei DOCUMENTI per il proprio archivio. In tal caso, l'APPALTATORE dovrà mantenere riservata tale copia e non potrà utilizzarla, direttamente o indirettamente, per la fornitura di qualsiasi lavoro/LAVORI o a qualsiasi altra persona o ente, né per qualsiasi altro scopo, senza il preventivo consenso scritto del COMMITTENTE. L'APPALTATORE farà sì che i propri dipendenti cedano, al COMMITTENTE tutti i diritti di sfruttamento economico eventualmente configurabili sui contenuti dei DOCUMENTI, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore) ovvero ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà industriale, Sezione VII, Tutela del Know-how), dichiarando espressamente che il corrispettivo di cui all'ART. 4.1 del presente CONTRATTO include il corrispettivo per le predette cessioni.

ART. 2.8. INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I LAVORI devono essere iniziati ed ultimati entro i termini stabiliti dal CONTRATTO in accordo al PROGRAMMA DEI LAVORI. Qualora i termini non siano definiti esattamente, le date di inizio ed ultimazione dei LAVORI, saranno concordate per iscritto tra le Parti e verbalizzate.

Dopo avere concordato il PROGRAMMA DEI LAVORI, l'APPALTATORE non potrà pretendere alcun indennizzo, sotto qualsiasi titolo, per maggiori oneri sostenuti nel corso dei LAVORI per il rispetto dei termini di consegna concordati a seguito di ritardi dipendenti dall'APPALTATORE.

Quando richiesto da una delle Parti, viene redatto il "Verbale di consegna LAVORI" (ALLEGATO 2), il quale deve essere sottoscritto dalle PARTI.

Nel "Verbale di consegna LAVORI" vengono indicate, se diverse da quelle definite nel Contratto, le date di inizio e ultimazione dei LAVORI, che vengono considerate vincolanti agli effetti contrattuali; inoltre nel "Verbale di consegna LAVORI" devono essere indicate le motivazioni dell'eventuale mancato rispetto dei termini concordati.

Eventuali modifiche dei termini contrattuali possono essere concordate tra le Parti durante l'esecuzione dei LAVORI; le predette modifiche devono essere fatte per iscritto e devono essere annotate sul Giornale LAVORI, qualora esistente.

La data nella quale l'APPALTATORE ritiene di aver ultimato i LAVORI viene annotata sul "Giornale dei LAVORI", se esistente.

A LAVORI ultimati viene redatto e sottoscritto congiuntamente dalle Parti il "Verbale di ultimazione LAVORI" (ALLEGATO 3), nel quale viene indicata la data di ultimazione dei LAVORI. Al fine di decidere se i LAVORI siano stati ultimati, qualora non esistano specifiche definizioni contrattuali in merito, si farà riferimento alla finalità dei LAVORI stessi, trascurando i dettagli non critici.

Qualora richiesto da una delle Parti, viene redatto e sottoscritto congiuntamente dalle Parti il "Verbale di presa in consegna dell'opera" (ALLEGATO 4).

ART. 2.9. TERMINI

Il CONTRATTO resterà effettivo per il periodo riportato all'interno dello stesso. E' espressamente esclusa ogni ipotesi di tacito rinnovo. Nessun costo di fine lavoro sarà riconosciuto dal COMMITTENTE.

Dopo avere concordato un programma LAVORI, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo, sotto qualsiasi titolo, per maggiori oneri sostenuti nel corso dei LAVORI per il rispetto dei termini di consegna concordati.

Quanto sopra è valido per consegne ritardate per cause dipendenti dall'APPALTATORE.

ART. 2.10. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

L'APPALTATORE deve presentare secondo le modalità in uso nello STABILIMENTO ed entro 10 (dieci) giorni dalla data del Verbale di consegna LAVORI (ALLEGATO 2) un dettagliato piano organizzativo riguardante il programma delle varie fasi di realizzazione dei LAVORI, il personale impiegato e le relative presenze durante le fasi di esecuzione dei LAVORI, il piano di rifornimento dei Materiali necessari per la realizzazione dei LAVORI e le disposizioni relative al loro stoccaggio, l'elenco dei mezzi d'opera che si intendono impiegare, l'indicazione delle eventuali operazioni da effettuare all'esterno del Cantiere, il piano di sicurezza .

Nel caso di LAVORI ricadenti nel campo di applicazione della DLgs 81/08, l'APPALTATORE dovrà in funzione delle proprie attività elaborare e consegnare, con un certo anticipo rispetto all'inizio dei LAVORI, al Coordinatore per la esecuzione dei LAVORI (CEL), di cui all'Art. 1.2.8, il Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il CEL potrà chiedere eventuali integrazioni ed adeguamenti. Il POS deve integrare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'ART. 2.7.

L'APPALTATORE potrà presentare al CEL, con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei LAVORI, proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritengano, di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base delle proprie esperienze.

I predetti piani devono essere approvati dal COMMITTENTE. Nel caso in cui l'APPALTATORE non presenti i piani entro i termini stabiliti, il COMMITTENTE ha la facoltà di ritardare l'inizio dei LAVORI o sospenderli fino alla presentazione ed approvazione del piano stesso, senza che l'APPALTATORE possa chiedere alcuna proroga dei termini contrattuali.

Il numero, tipo e stato d'uso dei mezzi d'opera, che l'APPALTATORE prevede di utilizzare nell'esecuzione dei LAVORI deve garantire il completamento dei LAVORI entro i termini contrattuali. L'APPALTATORE è tenuto a presentare al COMMITTENTE la documentazione relativa alla stipulazione delle polizze di assicurazione degli automezzi e dei mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione dei LAVORI, in accordo alle normative vigenti.

ART. 2.11. ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE

L'APPALTATORE si impegna ad eseguire i LAVORI, compresi quelli a constatazione, esclusivamente mediante impiego di personale, macchinari, attrezzature, mezzi d'opera e Dispositivi di protezione Personale (DPI) propri e sotto la propria direzione, fatta salva la possibilità di subappaltare parte dell'esecuzione dei LAVORI, in accordo a quanto previsto dall'ART. 7.4 e dal Contratto.

I LAVORI comunque contabilizzati, devono essere eseguiti sotto la diretta responsabilità dell'APPALTATORE, il quale si obbliga a nominare il Capo Cantiere, il Responsabile della Sicurezza dell'impresa e, in relazione all'importanza del lavoro, a designare per ogni gruppo di lavoro un Preposto o Capo squadra responsabile della buona esecuzione del lavoro stesso, della disciplina del proprio personale e del rispetto delle norme di sicurezza. Nel caso di LAVORI ricadenti nel campo di applicazione del DLgs 81/508 titolo IV, l'APPALTATORE dovrà, mediante le funzioni dallo stesso designate, interfacciarsi con il Coordinatore per la esecuzione (CEL) di cui all'1.2.8 ed accettarne le dovute disposizioni in termini di sicurezza.

L'APPALTATORE deve garantire al COMMITTENTE di essere in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica, organizzativa e di competenza professionale necessari per l'esecuzione delle prestazioni e forniture relative alla realizzazione dei LAVORI, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dal Contratto.

ART. 2.12. GIORNALE DEI LAVORI

Qualora ritenuto opportuno e richiesto da una delle Parti, viene redatto il Giornale dei LAVORI, il quale deve essere sottoscritto, da entrambe le Parti, in ogni sua pagina. Il Giornale dei LAVORI verrà redatto congiuntamente dal COMMITTENTE e dall'APPALTATORE, mentre verrà custodito dal COMMITTENTE.

Il Giornale dei LAVORI riporta i dati significativi riguardanti i LAVORI eseguiti, l'andamento giornaliero degli stessi, il numero di lavoratori impegnati e le rispettive categorie di appartenenza nonché le circostanze che possono interessare o influire sull'andamento dei LAVORI, comprese le condizioni meteorologiche le eventuali riserve, le richieste di proroga dei termini contrattuali e tutte le osservazioni e richieste espresse nel corso dei LAVORI sia dal COMMITTENTE che dall'APPALTATORE.

Qualora le suddette riserve e osservazioni abbiano carattere economico, le stesse devono essere comunicate alla Parte interessata entro 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, a mezzo lettera raccomandata A/R. In ogni caso le richieste e/o riserve, pur se formulate con le predette modalità, non consentono all'APPALTATORE di ritardare o sospendere l'esecuzione dei LAVORI.

ART. 2.13. COLLAUDI

Le operazioni di collaudo devono essere eseguite entro 30 (trenta) giorni dalla data del Verbale di ultimazione LAVORI o nel termine previsto nel Contratto.

I collaudi devono sempre essere effettuati in presenza di un incaricato del COMMITTENTE. Essi vengono eseguiti nel corso e/o al termine dei LAVORI secondo un programma concordato tra le Parti.

Entro e non oltre 30 gg. dalla data del "Verbale di ultimazione LAVORI" si deve:

- provvedere alla determinazione dell'esatta entità dei LAVORI eseguiti;
- accertare la regolarità della contabilizzazione dei LAVORI verificando tutte le situazioni contabili;
- provvedere all'accettazione dei LAVORI mediante emissione del "Verbale di collaudo e accettazione dell'opera" (ALLEGATO 11).

L'APPALTATORE deve predisporre la documentazione, i mezzi e le opere necessarie per l'esecuzione delle operazioni di collaudo.

Qualora i risultati delle operazioni di collaudo siano positivi ovvero si accerti che i LAVORI siano stati eseguiti in modo conforme alle prescrizioni contrattuali, alle regole dell'arte e nel rispetto delle normative vigenti, si procederà alla stesura del Verbale di collaudo ed accettazione dell'opera che sarà sottoscritto da entrambe le Parti (ALLEGATO 5).

Qualora invece al termine delle operazioni di collaudo, vengano riscontrati vizi dei LAVORI o difformità degli stessi rispetto alle previsioni contrattuali, imputabili all'APPALTATORE, quest'ultimo dovrà provvedere a sue spese all'eliminazione dei predetti vizi e difformità, nel più breve tempo possibile entro il termine concordato con il COMMITTENTE. Nel caso in cui l'APPALTATORE non procedesse alle operazioni necessarie per eliminare i predetti vizi e

difformità, il COMMITTENTE avrà la facoltà di far eseguire ad altra impresa i LAVORI contestati addebitandone i relativi costi all'APPALTATORE e/o di concordare con l'APPALTATORE una riduzione del prezzo contrattuale, commisurata al danno subito.

Il COMMITTENTE potrà rifiutarsi di sottoscrivere il Verbale di collaudo qualora l'APPALTATORE non provveda a rimuovere dall'Area LAVORI, rifiuti o materiali di sua proprietà, nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle Norme interne di STABILIMENTO.

L'accettazione dei LAVORI, libera l'APPALTATORE dalla responsabilità per vizi palesi, ferma restando la sua responsabilità per vizi occulti ai sensi dell'ART. 2.15

ART. 2.14. ISPEZIONI E CONTROLLI

Il COMMITTENTE avrà diritto in ogni momento di verificare qualsiasi parte dei LAVORI e di eseguire o far eseguire da Terzi ispezioni e controlli ai LAVORI, in corso di esecuzione. L'APPALTATORE non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento. I controlli e le verifiche del COMMITTENTE nel corso dell'esecuzione dei LAVORI non escludono né la responsabilità dell'APPALTATORE per vizi, difetti e/o difformità del LAVORO o di parte di esso e dei materiali impiegati, né la garanzia dell'APPALTATORE per le parti ed i materiali già controllati e verificati. Il COMMITTENTE, qualora riscontri che l'esecuzione dei LAVORI non procede secondo i tempi e le condizioni convenute e a regola d'arte, potrà fissare un congruo termine entro il quale l'APPALTATORE dovrà conformarsi a tali tempi e condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il CONTRATTO può essere risolto secondo quanto previsto all'ART. 6.2. Inoltre, qualora i vizi e i difetti dei LAVORI emersi nel corso delle verifiche e imputabili all'APPALTATORE non vengano eliminati in tempo utile concordato tra le PARTI, il COMMITTENTE potrà risolvere, in tutto o in parte, il Contratto, ai sensi dell'ART. 6.2. In corso di esecuzione dei LAVORI, e fino all'accettazione degli stessi, l'APPALTATORE dovrà provvedere a quanto necessario (ivi compresi, a titolo esemplificativo, i servizi di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e le forniture dei materiali, ecc.) per consentire al COMMITTENTE l'esecuzione delle verifiche, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, e delle ispezioni contrattualmente previste.

ART. 2.15. GARANZIE

L'APPALTATORE garantisce che i LAVORI vengono eseguiti in accordo alla DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO, incluse le specifiche tecniche, disegni e dati forniti dal COMMITTENTE, in conformità alle normative vigenti e alle regole dell'arte, mediante l'impiego di personale qualificato ed accettato dal COMMITTENTE e con l'utilizzo di attrezzature e materiali conformi alle leggi vigenti ed esenti da difetti.

Le predetta garanzia decorre dalla data del "Verbale di collaudo e accettazione dell'opera" o, in mancanza di questo, dalla data del "Verbale di ultimazione LAVORI" o, in mancanza di questo, dalle eventuali disposizioni riportate nel CONTRATTO e, ove non diversamente previsto, dalle leggi vigenti ed applicabili, e dovrà avere durata minima pari al numero di mesi stabilito nel CONTRATTO (Periodo di Garanzia).

Gli eventuali oneri inerenti alla garanzia si intendono compresi nel COMPENSO del CONTRATTO.

Durante il Periodo di Garanzia, l'APPALTATORE è tenuto a riparare o sostituire e mettere in opera senza alcun onere per il COMMITTENTE e con il minimo pregiudizio per l'esercizio degli impianti, i LAVORI e le opere che presentino vizi o difformità imputabili all'APPALTATORE stesso. Per le parti sostituite, riparate o modificate il periodo di garanzia decorre dalla data della sostituzione, riparazione o modifica.

L'APPALTATORE dovrà assicurare che tutte le garanzie fornite dai SUBAPPALTATORI vengano trasferite al COMMITTENTE. Qualora una qualsiasi garanzia non potesse essere così trasferita, l'APPALTATORE dovrà rendere tale garanzia disponibile a favore del COMMITTENTE nella misura applicabile. L'APPALTATORE dovrà consegnare al COMMITTENTE una copia di ogni garanzia scritta fornita dai SUBAPPALTATORI.

ART. 2.16. PENALI

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei LAVORI da parte dell'APPALTATORE, sia intermedi che finali indicati nel Contratto, considerando anche le eventuali proroghe concordate, l'APPALTATORE corrisponderà al COMMITTENTE un importo, a titolo di penale per ritardo, pari alla somma indicata nel CONTRATTO.

Per la determinazione del periodo di ritardo si farà riferimento alle date definite nel Contratto, o in mancanza alle date del "Verbale di consegna LAVORI" e del "Verbale di ultimazione LAVORI".

Fatto salvo il diritto del COMMITTENTE di risolvere il CONTRATTO, il pagamento della penale non costituirà in alcun caso una rinuncia, riduzione o limitazione degli altri diritti del COMMITTENTE, derivanti da ogni altro inadempimento delle obbligazioni previste nella DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO da parte dell'APPALTATORE, né libererà l'APPALTATORE dall'obbligazione di portare a termine il(i) LAVORIO(I) e dagli altri obblighi e responsabilità previsti dalla DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO o dalla legge.

Il COMMITTENTE si riserva inoltre la facoltà di applicare all'APPALTATORE una penale in caso di inadempimento o cattiva esecuzione, anche parziale, dell'opera o dei LAVORI oggetto del Contratto. L'importo di tale penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto.

IL COMMITTENTE si riserva la facoltà di trattenere dal pagamento delle fatture dell'APPALTATORE l'importo relativo alle penali stabilite nel CONTRATTO.

ART. 2.17. MATERIALI IN CONTO LAVORAZIONE

Il COMMITTENTE consegnerà all'APPALTATORE i materiali in conto lavorazione presso il luogo di consegna stabilito all'interno del CONTRATTO.

Questi saranno accompagnati dalla "Bolla di Accompagnamento Merci Viaggianti", che sarà redatta dal COMMITTENTE, come previsto dal D.P.R. del 6/10/87 n° 627 e s.m.i. ove saranno anche indicati gli estremi del DOCUMENTO DI ACQUISTO del COMMITTENTE.

Accompagneranno inoltre i materiali ulteriori tre copie del predetto documento emesse per uso interno del COMMITTENTE; dette copie dovranno essere firmate dall'APPALTATORE per ricevuta e restituite con le eventuali osservazioni alle Unità preposte del COMMITTENTE.

L'APPALTATORE dovrà comunicare al COMMITTENTE, a valle di ispezione visiva, eventuali mancanze, difetti, danni o rotture entro dieci (10) giorni di calendario dalla data di ricevimento dei materiali forniti dal COMMITTENTE.

Il COMMITTENTE non sarà responsabile per le mancanze, difetti, danni o rotture non rilevate dall'APPALTATORE in occasione dell'ispezione sopraccitata.

I materiali riparati dovranno essere restituiti al COMMITTENTE accompagnati dalla "Bolla di Accompagnamento delle Merci Viaggianti" redatta dall'APPALTATORE, come previsto dalle normative vigenti. Detta bolla dovrà riportare gli estremi del presente contratto e gli estremi della Bolla di Accompagnamento del COMMITTENTE.

La fattura dovrà citare il numero del DOCUMENTO DI ACQUISTO e sarà corredata dalle copie delle relative PLT, BDR etc.. L'inosservanza anche parziale di quanto precede potrà comportare ritardi nella liquidazione delle fatture.

ART. 2.18. MATERIALI DEL COMMITTENTE

I Materiali del COMMITTENTE necessari per l'esecuzione dei LAVORI verranno messi a disposizione dell'APPALTATORE presso i magazzini del COMMITTENTE e saranno prelevati direttamente dall'APPALTATORE, secondo le modalità stabilite dal COMMITTENTE.

L'APPALTATORE, all'atto del prelievo dei materiali, è tenuto a verificarne lo stato di integrità, assumendosi, a partire da quel momento, la responsabilità per gli eventuali vizi che venissero constatati, sui materiali stessi, durante l'esecuzione o alla fine dei LAVORI e per l'eventuale danneggiamento degli stessi.

L'APPALTATORE dovrà provvedere, per tutta la durata del Contratto, a custodire ordinatamente i Materiali, secondo le prescrizioni del COMMITTENTE; l'APPALTATORE si impegna inoltre ad utilizzare i Materiali stessi in modo tale da limitare, nei limiti del possibile, sfridi di qualsiasi natura.

Tutto il materiale residuo o di sfido rimane di proprietà del COMMITTENTE, e al termine dei LAVORI dovrà essere restituito allo stesso.

L'APPALTATORE è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle Norme interne di STABILIMENTO in materia di gestione dei residui e degli sfridi derivanti dalle lavorazioni dei Materiali del COMMITTENTE.

ART. 2.19. MATERIALI DELL'APPALTATORE

I Materiali utilizzati dall'APPALTATORE dovranno corrispondere alle prescrizioni contrattuali ed essere comunque di prima qualità.

L'APPALTATORE si impegna a mantenere presso il proprio magazzino di Cantiere, tutto il materiale di consumo necessario ad assicurare, sia in quantità che in qualità, la continuità dei LAVORI con sufficienti margini di sicurezza.

I Materiali ed i manufatti dell'APPALTATORE devono rispondere rigorosamente ai tipi e/o agli standard approvati dal COMMITTENTE, restando inteso che l'uso di materiali diversi dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dal COMMITTENTE.

L'impiego da parte dell'APPALTATORE, nel proprio interesse o iniziativa, di Materiali di dimensione, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte non dà diritto ad alcun riconoscimento di maggiori costi.

Su richiesta del COMMITTENTE, l'APPALTATORE è tenuto a:

- consegnare al COMMITTENTE i campioni dei Materiali impiegati e/o le certificazioni degli stessi, fino all'esecuzione del collaudo definitivo;
- consegnare al COMMITTENTE la documentazione riportante i controlli eseguiti in accordo al Piano di Controllo e Qualità (PCQ) emesso dall'APPALTATORE e approvato dal COMMITTENTE.
- fornire al COMMITTENTE ogni informazione sui Materiali impiegati e sui fornitori, agevolando i contatti ed i controlli che il COMMITTENTE intende effettuare.

L'APPALTATORE si impegna ad utilizzare esclusivamente fornitori qualificati od accettati dal COMMITTENTE. Nel caso in cui l'APPALTATORE si rivolge a fornitori non inclusi in Vendor-list, il COMMITTENTE potrà autorizzarne l'acquisto a patto che, a pari contenuti tecnici di altri fornitori, la scelta del nuovo, comporti per il COMMITTENTE un vantaggio economico.

ART. 2.20. USO DI ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE

L'uso di impianti, macchine, attrezzature, apparecchiature ed utensili del COMMITTENTE, anche se temporaneo, è vietato all'APPALTATORE, salvo che sia pattuito espressamente nel Contratto o autorizzato per iscritto dal COMMITTENTE.

In caso di uso delle predette attrezzature da parte dell'APPALTATORE, le Parti provvederanno a stipulare un "Verbale di constatazione" ai fini dell'accertamento dello stato di efficienza delle attrezzature, dell'uso al quale sono destinate e della loro rispondenza alle norme di legge vigenti in materia antinfortunistica.

L'APPALTATORE è responsabile dell'appropriato uso, conservazione e custodia di quanto indicato nel "Verbale di constatazione" ed è tenuto alla restituzione degli stessi nelle medesime condizioni di efficienza e di regolarità in cui furono consegnati dal COMMITTENTE.

ART. 2.21. ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA DELL'APPALTATORE

Le attrezzature ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione dei LAVORI devono essere rispondenti alle normative vigenti e devono essere nelle migliori condizioni di stato e di uso.

Il COMMITTENTE ha facoltà di richiedere i controlli sulla loro efficienza e l'APPALTATORE deve provvedere alle eventuali sostituzioni o al potenziamento dei mezzi a disposizione.

Il COMMITTENTE ha facoltà di richiedere il rispetto di requisiti tecnici di sicurezza minimi delle attrezzature e dei mezzi operativi basati sulle proprie Policies e sulle migliori tecniche disponibili in base all'evoluzione tecnico normativa.

L'utilizzo dei mezzi di sollevamento e trasporto deve essere conforme a quanto riportato sui singoli libretti di circolazione e certificati di collaudo che accompagnano il mezzo.

Si precisa che le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento e impiego.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, anche per i noleggi che non prevedono l'impiego di operatori, tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione di parti usurate o rotte.

Il COMPENSO comprende e compensa anche gli oneri relativi a quanto segue:

- trasporto in cantiere e montaggio delle macchine e delle attrezzature da noleggiare;
- smontaggio ed allontanamento a fine LAVORI;
- personale, carburanti, lubrificanti, linee di alimentazione e materiali di consumo;
- costi generali ed utili dell'Appaltatore;
- ogni qualsiasi altro onere necessario per un regolare impiego delle macchine e degli attrezzi noleggiati, salvo quanto espressamente escluso dalle declaratorie dei prezzi di elenco.
- Il piano di carico relativo ad eventuali sollevamenti che si dovessero presentare in corso d'opera.

Detti COMPENSO si intende applicabile per i periodi di effettivo impiego con l'esclusione dei tempi di trasferimento al e dal posto di lavoro, dei tempi di attesa e di quelli necessari per cambi di attrezzi delle macchine (bracci di autogrù, benne di escavatori ed altro), salvo che il CONTRATTO non preveda compensi specifici per trasferimenti, per macchine tenute a disposizione nell'ambito del Cantiere e per cambi di attrezzi.

ART. 2.22. USO DI PONTEGGI ED ATTREZZATURE

Le attrezzature, ponteggi, passerelle, elevatori e tutti i mezzi impiegati dall'APPALTATORE per l'esecuzione dei LAVORI, di seguito le "Attrezzature devono essere nelle migliori condizioni d'uso, idonei ai LAVORI e conformi alle disposizioni di legge.

L'APPALTATORE presta sin d'ora il suo consenso all'utilizzo delle Attrezzature, da parte del COMMITTENTE o di terzi, secondo tempi e modalità da concordare.

In caso di utilizzo temporaneo, da parte dell'APPALTATORE, delle attrezzature di proprietà del COMMITTENTE o di terzi, in accordo a quanto stabilito dall'ART. 2.21 del presente Capitolato, l'APPALTATORE avrà l'obbligo di verificarne lo stato e l'idoneità e sarà responsabile dell'appropriato uso delle stesse.

ART. 2.23. TRASPORTI

L'APPALTATORE si fa carico dell'onere di tutti i trasporti che si rendono necessari in relazione alla realizzazione dei LAVORI. I mezzi di trasporto utilizzati dall'APPALTATORE devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza. Il COMMITTENTE può sottoporre a controllo tutti i mezzi di trasporto e i Materiali che entrano o escono dallo STABILIMENTO.

All'interno dello STABILIMENTO, gli automezzi devono rispettare scrupolosamente i percorsi e le Norme interne di STABILIMENTO.

L'APPALTATORE si impegna pertanto a rispettare e a far rispettare al proprio personale e/o al personale dei vettori da essa autorizzati tutte le vigenti disposizioni di legge e le Norme interne di STABILIMENTO, rimanendo responsabile per i danni che possano essere arrecati - durante il transito nello STABILIMENTO e durante le operazioni di carico e scarico - da automezzi di sua proprietà o di terzi, a persone o cose, sia del COMMITTENTE che di Terzi.

CAPITOLO 3. PERSONALE, SICUREZZA, TUTELA DEL LAVORO E DELL'AMBIENTE

ART. 3.1. PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE

Il personale che l'APPALTATORE intende impiegare per l'esecuzione dei LAVORI deve avere le competenze professionali che lo rendono perfettamente idoneo a svolgere le mansioni alle quali è stato preposto; l'APPALTATORE si impegna inoltre ad impiegare personale adeguato, per numero e qualifica, all'entità dei LAVORI da eseguire ed ai termini contrattualmente pattuiti.

L'APPALTATORE, prima dell'inizio dei LAVORI, deve comunicare al COMMITTENTE l'elenco dei nominativi del proprio personale e di quello di eventuali SUBAPPALTATORI utilizzato nell'esecuzione dei LAVORI evidenziando i compiti assegnati. L'APPALTATORE deve inoltre trasmettere la documentazione richiesta per la preparazione dei badge e per l'evidenza di eventuali specializzazioni per le quali sono richiesti determinati requisiti di formazione o di idoneità.

Il COMMITTENTE dovrà provvedere a propria cura e spese al rilascio dei contrassegni di riconoscimento e agli eventuali adempimenti derivanti dalle Norme Interne di STABILIMENTO.

Il COMMITTENTE ha il diritto di chiedere all'APPALTATORE la sostituzione del personale che non ritiene sufficientemente qualificato o l'allontanamento immediato in caso di inadempienza alle Norme interne di STABILIMENTO o che comunque adotti un comportamento risultante lesivo sia nei riguardi del COMMITTENTE che dell'APPALTATORE stesso.

Il personale dell'APPALTATORE dovrà eseguire le prestazioni compatibilmente con gli orari di lavoro vigenti nello STABILIMENTO e nel rispetto delle Norme interne di STABILIMENTO. Non è possibile l'esecuzione dei LAVORI in orari diversi dell'orario lavorativo vigente in STABILIMENTO se non in condizioni di particolare necessità previo accordo con il COMMITTENTE. In tal caso le ore di lavoro fuori orario devono essere concordate, con congruo anticipo, con le funzioni preposte di STABILIMENTO e nel rispetto della normativa vigente in materia di disciplina del lavoro.

Le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano anche al personale dei SUBAPPALTATORI, delle cui prestazioni l'APPALTATORE è pienamente responsabile nei confronti del COMMITTENTE.

L'APPALTATORE è obbligato nei confronti del proprio personale a:

- fornire gli indumenti di lavoro adeguati, sui quali deve apporre in modo visibile la propria ragione sociale ed un tesserino di riconoscimento con fotografia ed in ogni caso in ottemperanza alle Norme Interne di STABILIMENTO;
 - fornire l'equipaggiamento previsto per la gestione dei rischi residui e per la prevenzione in termini di sicurezza, salute ed impatto sull'ambiente accertandosi che tale equipaggiamento sia utilizzato in conformità alla formazione ed alle istruzioni fornite al lavoratore;
 - provvedere a formare il proprio personale e il personale di eventuali subappaltatori o terzi sulle norme vigenti all'interno dello STABILIMENTO e al pericolo d'incidenti rilevanti;
 - sottoporre il proprio personale alle sedute di orientamento alla sicurezza, alla salvaguardia della salute e dell'ambiente e al pericolo d'incidenti rilevanti erogate dal COMMITTENTE o per suo conto;
 - L'APPALTATORE dovrà osservare tutte le norme, regolamenti e disposizioni in genere relative al rapporto di lavoro con i propri dipendenti, in particolare in materia di assunzione, tutela, assicurazioni sociali, assistenza dei lavoratori ed è tenuto alla corresponsione dei relativi contributi, tenendo indenne, di conseguenza, il COMMITTENTE da qualsiasi responsabilità in proposito.
- Il COMMITTENTE è fin d'ora espressamente autorizzato ad effettuare verifiche circa l'esatto adempimento, da parte dell'APPALTATORE degli obblighi previdenziali e contributivi di cui sopra.

In caso di infortunio di uno dei dipendenti dell'APPALTATORE nell'esecuzione dei LAVORI, l'APPALTATORE stesso e la Committente si obbligano reciprocamente sin da ora, anche in ottemperanza ai principi ed obblighi di cooperazione di cui al richiamato art. 26 del D.Lgs. 81/08, a darsi immediata e reciproca informazione di ogni infortunio occorso, anche mediante lo scambio, ove le vigenti norme in materia di tutela dei dati personali lo consentano e non vi siano altre preclusioni normative o regolatorie, delle relative denunce ed istanze alle autorità competenti. L'APPALTATORE si obbliga sin da adesso a partecipare senza preclusione di sorta alla analisi dell'evento incidentale per evitare che questo si possa ripetere avendone individuato le cause primarie

ART. 3.2. NORME PER LA SICUREZZA E LA TUTELA AMBIENTALE

L'APPALTATORE deve eseguire i LAVORI nel pieno rispetto delle normative vigenti, in materia di sicurezza, tutela dell'ambiente e igiene del lavoro ed in conformità con le Norme interne di STABILIMENTO.

Il COMMITTENTE si impegna a mettere a disposizione dell'APPALTATORE, degli eventuali Subappaltatori e Terzi le Norme interne di STABILIMENTO, tra cui la Documentazione Informativa su Sicurezza e Ambiente prevista dai DL 81/08 art. 26 e DL 242/96 art. 5, e a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici (comprese le eventuali variazioni degli stessi verificatesi durante lo svolgimento dei LAVORI) esistenti nell'ambiente in cui devono essere eseguiti i LAVORI e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il COMMITTENTE si impegna a mettere a disposizione dell'APPALTATORE, in conformità alle normative di legge vigenti, le schede di sicurezza relative ai prodotti, sostanze, lavorazioni pericolosi e ad aggiornare le stesse e le relative informazioni, qualora necessario.

Il COMMITTENTE si riserva il diritto di verificare i programmi di formazione e addestramento dei lavoratori dell'APPALTATORE, previste dalle normative vigenti, e di assicurarsi che le predette attività siano state effettivamente poste in essere. Si riserva inoltre di effettuare direttamente o tramite propri incaricati sedute di orientamento su tematiche di sicurezza inerenti le attività svolte o da svolgere nello STABILIMENTO.

In relazione a quanto sopra, in particolare il COMMITTENTE si riserva di:

- verificare la efficacia dell'apprendimento dei temi discussi durante le sedute di orientamento effettuate a cura del COMMITTENTE.
- individuare le responsabilità all'interno della propria organizzazione per le attività di formazione e addestramento;
- verificare l'adeguatezza della documentazione fornita ai lavoratori dell'APPALTATORE e l'efficacia dell'avvenuta formazione e addestramento dei lavoratori stessi, anche attraverso l'acquisizione della relativa documentazione fornita dall'APPALTATORE agli stessi.
- Verificare in campo l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dalle procedure di STABILIMENTO anche tramite interviste dirette al personale dell'APPALTATORE

Resta inteso che il COMMITTENTE avrà la facoltà di chiedere la sostituzione del personale dell'APPALTATORE, qualora verifichi eventuali inadempienze dell'APPALTATORE rispetto ai predetti obblighi di formazione e addestramento dei lavoratori o ritenga necessaria un'ulteriore seduta di formazione in quanto le precedenti sono risultate inefficaci.

L'APPALTATORE è tenuto a:

- firmare la dichiarazione di presa visione e accettazione delle Norme interne di STABILIMENTO e del DUVRI di cui all'art. 26 del DL 81/08;
- **effettuare la formazione e l'addestramento del proprio personale e di quello dei Subappaltatori e verificare che il loro livello di preparazione sia adeguato ai rischi e ai potenziali impatti ambientali, potendone (se richiesta) dare evidenza dell'efficacia , incluso i pericoli d'incidente rilevante;**
- istruire e responsabilizzare il proprio personale impiegato nell'esecuzione dei LAVORI, al fine di garantire la sua sicurezza e quella dei soggetti che operano nello stesso ambiente, in base alla propria organizzazione;
- informare e responsabilizzare eventuali Subappaltatori o Terzi impiegati nell'esecuzione dei LAVORI, sulle caratteristiche del luogo in cui devono operare e sui rischi specifici del luogo, delle sostanze o delle lavorazioni;
- nominare un "Supervisore per la Sicurezza", in accordo a quanto previsto all'ART. 3.4
- adottare tutte le misure e precauzioni necessarie per l'esecuzione dei LAVORI nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e di tutela ambientale e delle istruzioni fornite dal COMMITTENTE tramite le procedure di STABILIMENTO, ed in particolare quelle prescrizioni indicate nei singoli Permessi di lavoro anche per attività specifiche.
- utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione dei LAVORI, tenendo conto dei rischi specifici; far utilizzare al personale da esso impiegato i dispositivi di protezione individuale, l'equipaggiamento, le attrezzature ed i materiali idonei alla natura dei LAVORI da eseguirsi;
- vigilare sulla applicazione di quanto sopra riportato individuando eventuali azioni correttive in caso di inadeguatezza;
- predisporre, a propria cura e spese, tutte le necessarie segnalazioni di pericolo e gli apprestamenti prescritti;
- consegnare al COMMITTENTE, prima dell'inizio dei LAVORI copia delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per l'esecuzione dei LAVORI stessi, se previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza o dall'applicazione delle Norme Interne di STABILIMENTO ;
- predisporre il piano operativo di sicurezza, nei casi e con le modalità di cui all'ART. 3.4
- ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sarà a carico dell'APPALTATORE provvedere a dotare il personale dei mezzi ed indumenti protettivi necessari dopo averne accertata l'idoneità e l'efficienza (auto-protettori, respiratori a presa d'aria dall'esterno, cinture di sicurezza, funi, maschere antigas con filtro specifico o universale, scarpe, guanti, tute, elmetti, stivali, ecc.) ed esigerne l'uso previo addestramento specifico;
- l'uso di tali mezzi protettivi è legato sia ai rischi connessi con i prodotti presenti sugli impianti della Committente presso i quali l'Appaltatore è chiamato ad operare sia per LAVORI particolari comuni a tutti gli Impianti (ad esempio LAVORI ed operazioni comportanti l'accesso di personale all'interno dei recipienti, serbatoi, fosse, canalizzazioni);
- istruire il proprio personale e vigilare affinché siano sempre applicate le così dette Regole Salvavita (Life Saving Rules LSR, in calce al CAPITOLATO) del COMMITTENTE per la prevenzione degli incidenti gravi (High Severity Injuries).

ART. 3.3. ADEMPIMENTI e s.m.i. – LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Nel caso in cui l'APPALTATORE, o i SUBAPPALTATORI debbano operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati come previsti dall'art.2 comma 2 del DPR 177/11, al fine di verificarne l'idoneità tecnico professionale, si chiede di consegnare alle unità preposte del COMMITTENTE, prima dell'inizio dei LAVORI, la dichiarazione ALLEGATO 13 attestante la qualifica dell'impresa ad operare in ambienti sospetti di inquinamento o confinati resa ai sensi del suddetto decreto assieme alla relativa documentazione in essa riportata.

Il COMMITTENTE fornirà le istruzioni operative al fine di eseguire i LAVORI in sospetti di inquinamento o confinati che l'APPALTATORE è tenuto a rispettare e si riserva di vigilare sulla corretta e pedissequa applicazione.

Il SUBAPPALTO per le attività di cui sopra non è di norma consentito e può essere accettato dalla COMMITTENTE esclusivamente se preventivamente certificato nelle modalità e secondo le Norme previste dal DPR 177/11.

ART. 3.4. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'APPALTATORE, qualora richiesto dalle normative vigenti e/o su richiesta del COMMITTENTE e salvo diverse disposizioni del Contratto, deve predisporre ed osservare il piano operativo di sicurezza, il quale deve essere consegnato al COMMITTENTE prima dell'inizio dei LAVORI per la verifica di coerenza con le disposizioni vigenti in STABILIMENTO. Resta inteso che la risultanza della valutazione dei rischi di mansione riportata nel piano di sicurezza sono una responsabilità dell'APPALTATORE così come tutte le azioni preventive contenute nel piano stesso.

Il piano deve contenere disposizioni e procedure riguardanti:

- un'analisi dei rischi specifici dei LAVORI e l'individuazione dei mezzi e delle azioni atti a prevenire tali rischi;
- i nominativi, i compiti e le responsabilità del personale presente in cantiere con incarichi particolari;
- i programmi di formazione e addestramento del proprio personale e di quello dei Subappaltatori e l'evidenza della avvenuta formazione/addestramento con verifica dell'efficacia;
- i compiti delle varie funzioni in materia di sicurezza.

Il piano di sicurezza, che l'APPALTATORE si impegna a far osservare sia al proprio personale che a quello dei Subappaltatori, deve essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell'Appaltatore o suo delegato e dagli RLSSA (Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente) e periodicamente aggiornato. Il COMMITTENTE, in qualunque momento, può chiedere all'APPALTATORE l'integrazione del piano di sicurezza, qualora lo ritenga inadeguato. Il COMMITTENTE inoltre ha la facoltà di controllare l'osservanza delle disposizioni del piano, ferme restando le responsabilità di vigilanza dell'APPALTATORE, in materia di sicurezza.

Nel caso di LAVORI ricadenti nel campo di applicazione della DLgs 81/08 titolo IV, il COMMITTENTE tramite il Responsabile dei LAVORI consegnerà all'APPALTATORE il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'ART. 2.7 che lo stesso sarà tenuto ad accettare, con tutti i requisiti in esso riportati ed a predisporre il relativo Piano Operativo di Sicurezza (POS), che deve essere approvato dalle figure previste dal DLgs 81.

ART. 3.5. RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'IMPRESA

Al fine di garantire la rigorosa osservanza delle disposizioni di legge sulla sicurezza e l'igiene del lavoro e le disposizioni particolari relative all'ambiente in cui si svolgono i LAVORI, l'APPALTATORE deve avvalersi delle prestazioni di un "Responsabile della Sicurezza dell'impresa", che deve essere persona qualificata nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro.

L'APPALTATORE, se il COMMITTENTE non si oppone, può nominare quale "Responsabile della Sicurezza dell'impresa" un terzo, qualora riconosca che la persona indicata ha la possibilità e le competenze necessarie per lo svolgimento di tale mansione.

Il Responsabile per la Sicurezza dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed in particolare dovrà:

- porre in essere tutte le azioni necessarie affinché il personale dell'APPALTATORE e dei Subappaltatori sia reso edotto della natura dei LAVORI, delle condizioni ambientali e dei rischi specifici e sia adeguatamente formato ed addestrato;
- suggerire tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale dell'APPALTATORE, di eventuali Subappaltatori e di Terzi;
- controllare l'osservanza delle prescrizioni del COMMITTENTE di ordine generale (regolamenti interni, etc.) e di ordine contingente (particolari cautele) relativamente ai LAVORI;
- fornire la necessaria assistenza all'APPALTATORE nel definire quelle misure specifiche, fra APPALTATORE stesso, eventuali Subappaltatori ed altri assuntori operanti in concomitanza, atti a gestire i rischi di sovrapposizione di attività e di tutelare l'incolumità di tutti i lavoratori; controllandone successivamente l'attuazione;
- supportare l'APPALTATORE nella stesura del piano di sicurezza.

ART. 3.6. PERMESSO DI LAVORO E PTR

L'APPALTATORE, nell'esecuzione dei LAVORI, è tenuto ad operare conformemente alle procedure di valutazione dei rischi ed in particolare a quelle relative alla emissione dei permessi di lavoro. L'APPALTATORE deve fornire tutte le informazioni necessarie alla completa compilazione del permesso di lavoro indicando i rischi specifici dell'attività e le altre informazioni richieste per la valutazione dei rischi. Nessuna attività può essere eseguita senza permesso di lavoro esplicitamente compilato e firmato.

Il Permesso di lavoro, che contiene le informazioni specifiche e le prescrizioni che l'APPALTATORE ha l'obbligo di rispettare relativamente alle misure di sicurezza da adottare prima dell'inizio e durante i LAVORI e ai rischi specifici dell'ambiente nel quale l'APPALTATORE dovrà operare, ha la finalità di garantire che la effettuazione delle prestazioni, all'interno dello STABILIMENTO, sia eseguita in sicurezza, in modo da prevenire danni a persone o cose.

L'APPALTATORE ed il SUBAPPALTATORE devono fornire al proprio personale tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione delle attività incluse le istruzioni di prevenzione di incidenti ed infortuni riportate sui Permessi di lavoro, avendo cura che tali informazioni siano chiare ed eseguite.

Sia L'APPALTATORE che il COMMITTENTE possono ritirare il permesso di lavoro sospendendo di fatto l'attività qualora non ci siano più le condizioni emerse dalla valutazione dei rischi.

Per tutte le lavorazioni ad alto rischio e comunque in accordo con le procedure interne di Stabilimento, l'APPALTATORE si impegna ad effettuare a valle dell'emissione e dell'apertura del Permesso di lavoro, una valutazione del rischio appena prima dell'inizio del lavoro tesa a verificare le condizioni ambientali e personali, i pericoli presenti e l'efficacia di tutti i controlli critici previsti per quel tipo di lavorazione. Questa valutazione, denominata PTR, viene effettuata dal preposto con la propria squadra di lavoro su modulistica standard fornita in Stabilimento.

ART. 3.7. COOPERAZIONE TRA I DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA (Art.26 DLgs 81)

Il COMMITTENTE e l'APPALTATORE devono:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro durante l'esecuzione delle attività previste.
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei LAVORI, in ottemperanza all'art.26 del DLgs 81.

ART. 3.8. SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E RIFIUTI

Nell'esecuzione dei LAVORI, l'APPALTATORE è tenuto ad osservare le norme di legge vigenti e le disposizioni contenute nelle Norme interne di STABILIMENTO, in materia di tutela dell'ambiente e rifiuti.

L'APPALTATORE dovrà inoltre, in ordine ai rifiuti di qualsiasi genere risultanti dall'esecuzione dei LAVORI, assicurarne l'asportazione giornaliera dall'Area LAVORI ai punti di raccolta indicati dal COMMITTENTE.

L'APPALTATORE dovrà tempestivamente comunicare al COMMITTENTE eventuali danni, reali o potenziali; alle matrici ambientali in modo da mettere in atto tutte le misure preventive o mitigative necessarie alla gestione dell'evento.

ART. 3.9. SISTEMI DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA, AMBIENTE

Premesso che:

- il COMMITTENTE opera in accordo con un Sistema di Gestione Integrato "Qualità, Sicurezza, Ambiente aderente agli standard ISO di riferimento;
- il COMMITTENTE considera i propri fornitori qualificati parte integrante del proprio sistema gestionale e produttivo;
- il COMMITTENTE, nel qualificare i propri fornitori, privilegia quelli con Certificazione secondo le Norme Internazionali di Gestione per Qualità, Ambiente e Sicurezza, rilasciata da Enti di cui riconosce la validità;
- il COMMITTENTE aderisce al programma "Responsible Care"

In conformità a quanto sopra, il COMMITTENTE richiede all'APPALTATORE l'impegno a:

- informare il COMMITTENTE circa i loro Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza ed ogni eventuale iniziativa in merito alla loro costituzione o implementazione, tramite la compilazione di questionari trasmessi dal COMMITTENTE o a mezzo di altre comunicazioni ad iniziativa dell'APPALTATORE;
- impegnarsi con il COMMITTENTE per operare in conformità ai dei Sistemi suindicati e delle relative Norme Interne del COMMITTENTE stesso;
- collaborare alla ricerca di punti di miglioramento anche tramite l'analisi di cause relative a reclami o non conformità rilevate durante gli audit ;
- informare senza ritardo il COMMITTENTE in ordine a qualsiasi variazione apportata alla propria organizzazione nonché alla qualità o alle caratteristiche dei LAVORI forniti;
- acconsentire alla eventuale richiesta del COMMITTENTE di procedere a visite ispettive (AUDIT) per la verifica dei Sistemi di Gestione, anche nel caso di non conformità riscontrate nei LAVORI forniti;
- acconsentire all'eventuale richiesta, tramite il COMMITTENTE, di a visite ispettive (AUDIT) di verifica dell'aderenza agli standard di riferimento dei Sistemi di Gestione da parte di Enti di Certificazione o di clienti del COMMITTENTE anche in caso di non conformità nei LAVORI o riscontrate dai clienti del COMMITTENTE , attivandosi per una pronta risoluzione delle non conformità riscontrate e dandone evidenza oggettiva al COMMITTENTE.
- collaborare con il COMMITTENTE per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi del programma "Responsible Care" che il COMMITTENTE si impegna a divulgare.

CAPITOLO 4. COMPENSO, CONTABILITA', FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 4.1. COMPENSO

Il COMPENSO si intende fisso, invariabile ed onnicomprensivo di tutti i costi e le spese dirette ed indirette sostenute dall'APPALTATORE e di tutto quanto risulterà necessario per la prestazione dei LAVORI, in completo accordo con i termini e le condizioni del CONTRATTO per tutta la durata del CONTRATTO e non sarà soggetto a variazioni per effetto della fluttuazione dei tassi di cambio o dell'inflazione.

Il COMPENSO stabilito, sia esse riferito ad appalti a misura, a corpo, a constatazione o in qualsiasi altra forma contrattuale, si intende comprensivo di ogni onere per paghe, contributi, oneri fiscali, oneri sociali e assicurativi, indennità varie necessarie per l'esecuzione dei LAVORI in conformità alle regole dell'arte e secondo le prescrizioni contrattuali e del presente Capitolato Generale d'Oneri, fatta eccezione per gli oneri a carico del COMMITTENTE, di cui all'ART. 4.5 del presente Capitolato.

L'APPALTATORE dichiara inoltre che esso è globalmente remunerativo.

L'APPALTATORE dichiara che ha inteso assumere interamente l'alea di un'eventuale maggiore onerosità della sua prestazione, da qualsiasi causa dipendente, anche straordinaria e imprevedibile, rendendo così inapplicabile al CONTRATTO, anche in via di rinuncia, quanto disposto dall'art. 1467 c.c.

Resta inteso che nel caso di mancata od errata esecuzione dei LAVORI da parte dell'APPALTATORE, il COMMITTENTE non avrà alcun obbligo di retribuire l'APPALTATORE, fermo restando il diritto del COMMITTENTE ad ogni rimedio previsto dal CONTRATTO o per legge. Il COMMITTENTE non sarà responsabile nei confronti dell'APPALTATORE per alcun

costo, spesa, danno diretto od indiretto, incluso il mancato guadagno, comunque sostenuto o subito dall'APPALTATORE o dai suoi SUBAPPALTATORI in conseguenza o per effetto dei LAVORI non prestato o non eseguito a regola d'arte.

L'APPALTATORE dichiara pertanto che nessun altro compenso supplementare gli sarà dovuto, a qualsiasi titolo, derivante o connesso alla prestazione dei LAVORI, fosse anche dipendente da suoi errori di valutazione.

Ferme restando tutte le disposizioni del presente documento, L'APPALTATORE rinuncia ai propri diritti di cui agli articoli 1467, 1660 e 1664 del codice civile.

ART. 4.2. CONTABILIZZAZIONE LAVORI

A meno che non diversamente specificato nel CONTRATTO, la quantità delle attività eseguite viene determinata in contraddittorio tra le PARTI, sulla base dei disegni esecutivi e/o norme di misura convenzionale.

Qualora non sia possibile determinare la quantità delle attività eseguite nei predetti modi, le predette quantità verranno determinate, in contraddittorio tra le parti, prendendo in considerazione le dimensioni delle attività eseguite e/o con eventuali adeguati supporti. Le spese di assistenza alle predette misurazioni delle attività, sono a carico dell'APPALTATORE e si intendono comprese nel COMPENSO.

Nel caso di contratto quadro si precisa che qualsiasi attività deve essere eseguita e contabilizzata a "misura" in relazione alle operazioni previste nel COMPENSO. Qualora si presenti la necessità di eseguire una attività di cui alcune operazioni elementari o fasi di lavorazione non sono previste nel COMPENSO, detta attività deve essere svolta e contabilizzata a "misura" per tutte quelle operazioni elementari già previste nel Preziario ed a "constatazione" per le operazioni non previste, a meno che da parte del Committente non si intenda procedere alla definizione di nuovi articoli di Preziario e di relativi prezzi.

La Committente si riserva di far eseguire la contabilità all'APPALTATORE nel proprio sistema informativo secondo le modalità allegate alle Norme Interne che verranno meglio dettagliate all'APPALTATORE con apposita formazione.

Con tale criterio, e nel caso di contratti quadro, i documenti di lavoro PLT perverranno elettronicamente ed autorizzate da Procuratori del COMMITTENTE all'indirizzo mail comunicato dall'APPALTATORE. Tali documenti (PLT) riporteranno in calce la dicitura:

Documento autorizzato elettronicamente da

(Nome Procuratore) Data/ora del Rilascio

Le persone che autorizzeranno elettronicamente rappresentano Procuratori Societari in possesso dei dovuti poteri di spesa.

Per lo svolgimento della contabilità potrà essere dato all'APPALTATORE accesso al sistema informativo del COMMITTENTE che consentirà l'archiviazione elettronica dei documenti a supporto delle PLT nonché delle PLT stesse.

Si conviene inoltre che:

- nel caso in cui il COMMITTENTE contestasse errori contabili, l'APPALTATORE accetterà la verifica in contraddittorio e si procederà al relativo conguaglio;
- per errori imputabili all'APPALTATORE il Committente, a suo insindacabile giudizio, potrà riservarsi il diritto di applicare una penalità del 10% del lavoro del S.A.L. controllato e contestato o, in casi più gravi, di risolvere il contratto secondo le modalità di cui all'ART. 6.2.

ART. 4.3. CONTABILITA', FATTURAZIONE, PAGAMENTI

Qualora il Contratto preveda che il COMPENSO venga pagato a stato di avanzamento LAVORI (SAL), le relative fatture verranno emesse previa contabilizzazione dei LAVORI.

L'avanzamento dei LAVORI verrà determinato mensilmente in contraddittorio, sulla base del Progetto o con rilievi in campo.

Qualora dai rilievi in campo risultassero quantità superiori rispetto a quelle del Progetto, non preventivamente autorizzate, la relativa contabilizzazione verrà effettuata sulla base del Progetto.

Qualora il CONTRATTO preveda che il prezzo venga pagato a stato avanzamento LAVORI, le relative fatture verranno emesse, effettuati tutti i controlli e le attività previste contrattualmente, con esito positivo, e comunque non oltre 30 giorni dalla data dello stato avanzamento LAVORI di riferimento e saranno pagate alle scadenze previste nel Contratto.

L'APPALTATORE non potrà sospendere o interrompere i LAVORI in caso di ritardi nel pagamento da parte del COMMITTENTE o in caso di contestazione sui relativi importi.

Se il COMMITTENTE non approva in tutto od in parte le fatture o se le fatture sono state inviate in modo non corretto, il COMMITTENTE notificherà all'APPALTATORE le cause e la richiesta di inviare una nota di credito per l'importo parziale o totale della fattura non accettata. Alla ricezione di tale nota di credito il COMMITTENTE pagherà l'importo parziale della fattura non accettata. Qualora esistessero altre dispute relative al CONTRATTO, il COMMITTENTE potrà trattenere l'importo parziale non accettato da qualsiasi ammontare pagabile in base al CONTRATTO.

La contabilizzazione dei LAVORI viene effettuata mensilmente di norma attraverso i seguenti documenti:

- Registro contabile
- Ordini di lavoro movimentati nel mese
- Estratto conto

I suddetti documenti sono tenuti dal COMMITTENTE.

I pagamenti saranno effettuati sulla base di quanto stabilito nel CONTRATTO.

L'APPALTATORE, per i LAVORI eseguiti, emetterà fatture elettroniche che dovranno essere inviate al *Sistema d'Interscambio dell'Agenzia delle Entrate* utilizzando il codice identificativo: UKP68RJ.

Le fatture e dovranno essere intestate a: *SASOL Italy S.p.A. P.I. IT04758570826 (oppure a SASOL ITALY ENERGIA S.r.l. P.I. IT 017881410897* nel caso in cui il CONTRATTO venga emessa da quest'ultima). All'interno del file XML, oltre ai campi obbligatori per l'*Agenzia delle Entrate*, si richiedono anche i seguenti dati:

- numero di partita I.V.A. dell'APPALTATORE;
- numero di codice fiscale dell'APPALTATORE;
- estremi del CONTRATTO (e SAL-Stato Avanzamento LAVORI se esistente);
- dati specifici di riferimento di ciò che viene fatturato;
- importo dell'I.V.A.;
- condizioni di pagamento contrattuali relative a detta fatturazione;
- il SITO presso cui è avvenuta la prestazione/consegna;
- i riferimenti di eventuale documentazione di trasporto dell'APPALTATORE.

Tutte le fatture saranno accompagnate anche dal DURC, secondo le modalità meglio descritte al successivo articolo 4. Le fatture trasmesse in mancanza della richiamata documentazione saranno considerate come non inviate ed i relativi importi saranno corrisposti entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del COMMITTENTE, del DURC.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'APPALTATORE non fanno presumere l'accettazione dei LAVORI o di parte di essi, e non limitano né sollevano l'APPALTATORE dai propri obblighi contrattuali.

ART. 4.4. REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA, RETRIBUTIVA E ASSICURATIVA

L'APPALTATORE si impegna a tenere indenne il COMMITTENTE da ogni pretesa, anche a titolo di responsabilità solidale, che possa essere avanzata nei confronti di quest'ultimo da propri dipendenti comunque impegnati nell'esecuzione dei LAVORI commissionati e che abbia titolo proprio nelle prestazioni svolte in tale occasione.

Il pagamento della fattura è subordinato al ricevimento del DURC da parte del COMMITTENTE. Resta inoltre inteso ed è in ogni caso facoltà del COMMITTENTE richiedere eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva (UNIMENS, F24 o altro), nel caso ciò si ritenga necessario ai fini di una conoscenza più puntuale. Situazione di irregolarità contributiva, retributiva e assicurativa costituiscono motivo di risoluzione del CONTRATTO ex art. 1456 c.c. L' APPALTATORE manleverà e terrà indenne il COMMITTENTE da tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere chiamato a versare per retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e ritenute fiscali relativi al personale dell'Appaltatore e di eventuali SUBAPPALTATORI nonché per danni subiti dal personale medesimo che fossero da ciò causati dall'APPALTATORE o dagli eventuali SUBAPPALTATORI.

Tutta la documentazione riguardante l'esecuzione del rapporto di lavoro, ivi compresa la documentazione comprovante l'esecuzione dei predetti bonifici bancari, relativa al personale dell'APPALTATORE e a quello dei Subappaltatori e dei Terzi autorizzati, dovrà essere conservata presso gli uffici dell'APPALTATORE per tutta la durata del Contratto e presentata al Committente su richiesta di quest'ultimo. Al fine di dimostrare la propria regolarità contributiva, retributiva e assicurativa e quella dei propri subappaltatori, l'APPALTATORE si impegna a consegnare, entro 30 giorni dalla data di assegnazione del presente contratto, e ad ogni presentazione fattura, il documento DUR che, oltre ad essere consegnato alle funzioni preposte del COMMITTENTE, dovrà essere inviato al nostro indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione.tributario@sasolitaly.telecompost.it. Il pagamento del corrispettivo è subordinato al ricevimento del DURC.

Resta inoltre e in ogni caso facoltà del COMMITTENTE richiedere eventuale ulteriore documentazione in aggiunta (UNIEMENS, F24 o altro), nel caso ciò si ritenga necessario ai fini di una conoscenza più puntuale.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a mantenere indenne il Committente da ogni controversia, azione, rivendicazione o onere che dovesse insorgere a causa della mancata produzione dei documenti, sopra elencati, in qualsiasi modo falsificati, contraffatti o alterati.

Situazione di irregolarità contributiva, retributiva e assicurativa possono costituire motivo di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.

ART. 4.5. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Sono a carico del COMMITTENTE i seguenti oneri:

- Le spese relative alla registrazione del Contratto, allo svolgimento delle eventuali pratiche per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nullaosta, concessioni, licenze e quanto altro necessario per la costruzione e l'esercizio delle opere e degli impianti oggetto del Contratto.
- La messa a disposizione dell'APPALTATORE, entro 50 m dal Cantiere, di acqua ed energia elettrica per forza motrice ed illuminazione.
- La messa a disposizione dell'APPALTATORE, in prossimità del SITO DI APPLICAZIONE di acqua ed energia elettrica per forza motrice e illuminazione e, qualora disponibili, la messa a disposizione di aria compressa e vapore alla pressione di rete senza addebito di costi all'APPALTATORE. Ciascuna utility sarà resa disponibile attraverso un unico punto di prelievo. Resta inteso che in caso di indisponibilità di una o più delle utilities sopraelencate, APPALTATORE e COMMITTENTE concorderanno le nuove modalità attraverso cui eseguire le attività previste. Gli eventuali costi derivanti saranno a carico del COMMITTENTE.
- Le operazioni di svuotamento, isolamento e bonifica di tubazioni, apparecchiature, recipienti e macchinari, relative ai LAVORI oggetto del Contratto, che riguardino sostanze tossiche, nocive, irritanti, corrosive, infiammabili, comburenti, asfissianti.
- La messa in sicurezza e la bonifica di linee ed apparecchiature che, per l'esecuzione dei LAVORI, devono essere modificate, demolite o rottamate; emissione della relativa dichiarazione scritta ove ritenuta necessaria dai LAVORI o di Prevenzione del COMMITTENTE.
- La fornitura della modulistica necessaria per le attività di gestione del Contratto.
- Unicamente per l'esecuzione dei LAVORI di cui ai contratti-quadro di manutenzione, la costruzione dei ponteggi per la realizzazione dei LAVORI Ad eccezioni dei casi dove è possibile utilizzare trabattelli mobili con requisiti a norma di legge se previsti nel contratto in vigore tra il COMMITTENTE e l'APPALTATORE

ART. 4.6. ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Sono posti a carico dell'APPALTATORE:

- Tutti gli oneri, i costi e le spese, diretti ed indiretti, derivanti dall'esecuzione del CONTRATTO per consegnare i LAVORI ultimati a regola d'arte.

- Oltre ai LAVORI specificatamente indicati nel Contratto, l'esecuzione, con modalità concordate tra le Parti, dei LAVORI di propria competenza necessari nelle fasi di preparazione alla messa in marcia ed avviamento degli impianti
- Gli oneri e i costi derivanti da eventuali sospensioni dei LAVORI o da brevi attese inopere strettamente necessarie dovute ad interruzioni di erogazione dell'energia elettrica, esigenze relative alla produzione degli impianti, richieste d'assistenza da parte dei Vigili del fuoco, rilascio dei Permessi di lavoro, ed in generale derivanti dall'attuazione delle norme di sicurezza, previste dalle disposizioni di legge in vigore o dai singoli Permessi di lavoro.
- I collegamenti elettrici (compresi i contatori), idrici, di aria compressa e vapore, a partire dai punti di alimentazione messi a disposizione dal COMMITTENTE, fino al punto di utilizzo, e realizzati rispettando gli standard del COMMITTENTE.
- La fornitura di indumenti e attrezzature antinfortunistiche per l'igiene e la sicurezza del lavoro.
- La costruzione dei ponteggi necessari per l'esecuzione dei LAVORI appaltati non relativi a contratti quadro di manutenzione. La verifica dell'idoneità dei ponteggi costruiti dal COMMITTENTE, relativamente ai contratti quadro di manutenzione, per il lavoro specifico da effettuare.
- La rimozione dallo STABILIMENTO del COMMITTENTE, con frequenza anche giornaliera, dei rifiuti prodotti dall'APPALTATORE nella lavorazione dei Materiali di propria fornitura durante l'esecuzione delle attività previste dal Contratto e dei materiali di risulta dell'APPALTATORE stesso, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti.
- La raccolta ed il trasporto di materiali e detriti (divisi per tipologia), relativi ad opere del COMMITTENTE, prodotti durante lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, ai punti di raccolta indicati dal COMMITTENTE nell'ambito dello STABILIMENTO.
- La movimentazione (comprese le operazioni di carico e scarico), la custodia dei Materiali del COMMITTENTE e la tenuta della relativa contabilità; i Materiali non utilizzati per l'esecuzione dei LAVORI, nonché quelli eventualmente smontati nel corso dei LAVORI, devono essere riconsegnati, a fine LAVORI, a cura dell'APPALTATORE, rispettivamente al magazzino dello STABILIMENTO e nelle aree indicate dal COMMITTENTE.
- Il divieto di realizzare qualsiasi costruzione o attrezzatura a carattere permanente nel Cantiere o comunque nell'area dello STABILIMENTO.
- Il divieto di utilizzare l'area di Cantiere per scopi estranei a quelli contrattuali.
- Su richiesta del COMMITTENTE e previa definizione dei prezzi con il COMMITTENTE, l'APPALTATORE è tenuto ad approvvigionare eventuali materiali necessari al completamento dei LAVORI previsti a carico del COMMITTENTE.
- La demolizione e il rifacimento di tutte quelle opere che il COMMITTENTE riconosce difettose, incomplete, non eseguite a regola d'arte o eseguite con materiali difformi rispetto a quelli contrattualmente previsti o comunque non accettabili.
- Il trasporto, il carico e lo scarico da e per l' "area di sabbiatura", all'interno dello STABILIMENTO, del Materiale il cui trattamento di sabbiatura è contrattualmente a cura del COMMITTENTE.
- L'esecuzione dei collaudi con relativi approntamenti.
- La compilazione dei documenti contabili inerenti alla contabilizzazione dei LAVORI, ed inserimento degli stessi nel sistema contabile del COMMITTENTE.
- La manutenzione delle opere fino al collaudo ed accettazione delle stesse.
- La manutenzione di attrezzature, mezzi d'opera ed impianti costruiti anche dall'APPALTATORE e necessari per usufruire delle utilities.
- Se necessaria e/o richiesta dal COMMITTENTE, la recinzione dell'Area LAVORI, completa di relativa cartellonistica.

L'APPALTATORE può procedere ai LAVORI solo se in possesso delle autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività. A titolo puramente esemplificativo si potrà procedere allo smontaggio, demolizione, rottamazione di tubazioni ed ogni genere di apparecchiature che abbiano contenuto sostanze tossiche, nocive, irritanti, corrosive, infiammabili,

comburenti, asfissianti solo se in possesso dei relativi Permessi di lavoro e della dichiarazione di bonifica avvenuta. Più in generale tutte le attività anche semplici (sopralluoghi, rilievo misure, ecc.) che l'APPALTATORE deve fare all'interno dello STABILIMENTO devono essere eseguite tramite permesso di lavoro.

L'APPALTATORE, prima di procedere ai LAVORI, verifica le modalità del progetto esecutivo, sia nei contenuti tecnici che in quelli relativi alla sicurezza ed igiene dei LAVORI.

L'APPALTATORE eseguirà e presterà i LAVORI con il più alto livello di competenza, con la dovuta diligenza, a mezzo di personale qualificato, secondo le pratiche di buona ingegneria ed in totale conformità alle disposizioni del presente CONTRATTO.

Resta inteso che l'approvazione di qualsiasi elaborato da parte del COMMITTENTE, non solleva l'APPALTATORE dalle sue responsabilità di legge e dalle sue responsabilità contrattuali derivanti dalla prestazione dei LAVORI.

Fatti salvi gli altri obblighi dell'APPALTATORE o di qualsiasi garanzia espressa altrove nel presente CONTRATTO, l'APPALTATORE dichiara e garantisce:

- che le disposizioni della documentazione tecnica sono coerenti con i LAVORI da prestare;
- di avere la capacità, le risorse, le competenze e l'esperienza necessarie per prestare i LAVORI a regola d'arte e nel più rigoroso rispetto di ogni normativa applicabile, nonché per rispettare i costi e i tempi concordati nel CONTRATTO;
- avere sufficiente personale competente per l'esecuzione dei LAVORI. L'APPALTATORE dichiara inoltre che lui stesso ed i suoi dipendenti non sono legati da alcun obbligo che sia in conflitto con le clausole del CONTRATTO, o che imponga una qualsiasi restrizione all'adempimento da parte dell'APPALTATORE dei propri obblighi di cui al CONTRATTO;
- il personale che sarà impegnato nella prestazione dei LAVORI sarà specializzato e qualificato per prestare i LAVORI, adeguatamente formato e attrezzato nel rispetto delle norme di salute e sicurezza e assunto con regolare contratto di lavoro;
- di avere o che otterrà, a proprie spese, prima di prestare i LAVORI, tutte le registrazioni, i certificati, i permessi, le licenze e le autorizzazioni, per quanto di propria competenza, necessarie per svolgere i LAVORI.

L'APPALTATORE dichiara di aver rivisto gli obblighi espliciti del COMMITTENTE ai sensi del presente CONTRATTO e conviene che il rispetto di tali obblighi da parte del COMMITTENTE permetterà all'APPALTATORE di adempiere pienamente in ogni momento, a tutte le obbligazioni previste a suo carico dal presente CONTRATTO.

In caso di sciopero del personale dell'APPALTATORE, quest'ultimo dovrà dare immediata e tempestiva comunicazione al COMMITTENTE, fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni necessarie.

ART. 4.7. VARIANTI

Il COMMITTENTE avrà la facoltà di richiedere per iscritto all'ASSUNTORE, che vengano apportate VARIANTI al LAVORO.

L'esecuzione delle VARIANTI sarà disciplinata, anche per quanto riguarda le eventuali variazioni riguardanti tempi e costi, dalla relativa procedura di cui all'ALLEGATO 16. I costi delle VARIANTI dovranno necessariamente essere inviati alla funzione appalti del COMMITTENTE.

Le VARIANTI saranno eseguite dall'ASSUNTORE solo dopo il raggiungimento di un accordo scritto tra le PARTI (di seguito "Ordine di VARIANTE").

L'ASSUNTORE si impegna, per quanto possibile, a realizzare le modifiche richieste nei termini di cui al PROGRAMMA LAVORI.

Il COMMITTENTE ha la facoltà di richiedere per iscritto, in caso di particolare urgenza legata a motivi di sicurezza, che l'ASSUNTORE proceda immediatamente all'esecuzione di una VARIANTE; in tal caso, le eventuali variazioni che ne derivino, saranno concordate successivamente per iscritto, tra le PARTI, nel più breve tempo possibile.

Verificandosi l'ipotesi ora citata, l'ASSUNTORE non potrà rifiutare l'esecuzione della VARIANTE richiesta.

Ogni "Ordine di VARIANTE" dovrà definire il compenso stabilito per la VARIANTE, le eventuali proroghe

rispetto ai termini del PROGRAMMA LAVORI, nonché le eventuali ripercussioni sugli obblighi dell'ASSUNTORE, riguardo alle garanzie.

I compensi relativi alle VARIANTI saranno remunerati dal COMMITTENTE, secondo le modalità stabilite nell'Ordine di VARIANTE".

Non saranno considerati VARIANTI i lavori o i rifacimenti del LAVORO derivanti da colpa dell'ASSUNTORE o da suoi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali.

Nel caso di una VARIANTE, l'ASSUNTORE provvederà all'aggiornamento della documentazione di progetto coinvolta dalla VARIANTE.

- Le PARTI concordano che non costituiscono oggetto di VARIANTE le seguenti attività:
- studi e lavori svolti per valutare le opzioni e definire il LAVORO;
- modifiche eseguite per ottemperare ai requisiti di operabilità e manutenzione dell'IMPIANTO o parte di esso, così come definiti nella DOCUMENTAZIONE PER PROGETTO.

Nel caso in cui le PARTI non siano in grado di raggiungere un accordo economico su una VARIANTE, è facoltà del COMMITTENTE richiedere all'ASSUNTORE di procedere con l'esecuzione della VARIANTE mentre l'eventuale disputa è in corso di determinazione, fermo restando l'obbligo del COMMITTENTE di procedere al pagamento della VARIANTE secondo la propria stima, nei tempi stabiliti dalla VARIANTE. Qualora la disputa dovesse concludersi a favore dell'ASSUNTORE, il COMMITTENTE procederà al saldo tra quanto già pagato ed il valore indicato al termine della disputa.

ART. 4.8. GARANZIE BANCARIE

Se richiesto dal COMMITTENTE, l'APPALTATORE deve stipulare, a sua cura e spese, fideiussioni bancarie, a garanzia degli impegni assunti, con le modalità e per gli importi previsti nel Contratto secondo la bozza di cui in ALLEGATO 15.

Ogni fideiussione richiesta deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere incondizionata
- escutibile a prima richiesta scritta
- escutibile senza necessità di esperire procedimenti legali o giudiziari di qualsiasi genere
- escutibile indipendentemente da ogni e qualsiasi obiezione o eccezione avanzata dalla controparte
- rinnovabile a richiesta

La fideiussione viene liberata mediante comunicazione scritta da parte del COMMITTENTE.

ART. 4.9. TASSE E ONERI

Tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli che la legge prevede a carico del COMMITTENTE, sono a carico dell'APPALTATORE e si intendono compresi nel COMPENSO e nel valore totale del CONTRATTO.

L'IVA, ove applicabile, andrà espressa con voce separata in fattura.

L'APPALTATORE pagherà tutte le tasse, le imposte, gli oneri e i costi di qualsivoglia natura; pagherà inoltre tutti gli oneri e i contributi che debbano essere calcolati su stipendi, salari o altre remunerazioni pagate a persone impiegate dall'APPALTATORE che siano richiesti o imposti da qualsiasi atto legislativo, ordinanza, regolamento o legge locale emanati da un governo, da un'autorità provinciale e/o locale avente giurisdizione sul CONTRATTO stesso.

Nella misura in cui i pagamenti da effettuarsi sulla base del CONTRATTO siano soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto, l'importo di tale imposta sarà indicato nella fattura come voce separata. L'Imposta sul Valore Aggiunto sarà correttamente sommata al(i) prezzo(i).

L'APPALTATORE deve fornire al COMMITTENTE tutta la documentazione necessaria per adempiere regolarmente agli obblighi fiscali a carico dello stesso.

L'APPALTATORE si assume gli eventuali oneri che, per propria colpa o dolo, dovessero comunque essere posti a carico del COMMITTENTE.

IL COMMITTENTE pertanto non si assumerà alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte dell'APPALTATORE che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

In particolare l'APPALTATORE, per l'apertura del proprio Cantiere e l'introduzione nelle aree del COMMITTENTE di mezzi d'opera, attrezzature, materiali, macchinari, etc. necessari per la realizzazione di quanto commessogli, deve osservare le disposizioni delle leggi vigenti ed agevolare il COMMITTENTE nell'esecuzione di analoghe operazioni, nel caso di consegna di beni di quest'ultimo all'APPALTATORE. In tale ipotesi, il COMMITTENTE di norma deve documentare il trasferimento, mediante registrazione volontaria di un'apposita denuncia di contratto verbale d'appalto.

CAPITOLO 5. RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

ART. 5.1. RESPONSABILITÀ

5.1.1. RESPONSABILITÀ CONNESSE AI LAVORI

Tutte le responsabilità connesse con i LAVORI forniti dall'APPALTATORE in forza del CONTRATTO, sia nei confronti del COMMITTENTE che della pubblica autorità e dei terzi, saranno a totale carico dell'APPALTATORE che dovrà mantenere indenne il COMMITTENTE da oneri di qualsiasi natura derivanti dall'esecuzione dei LAVORI stessi. Non potranno, quindi, essere attribuite o addebitate al COMMITTENTE conseguenze ed oneri derivabili da quanto l'APPALTATORE è tenuto ad effettuare, salvo quanto indicato in seguito. Le sole responsabilità assunte dal COMMITTENTE sono chiaramente indicate nei vari articoli del CONTRATTO, per cui non potranno essere trasferite a carico dello stesso responsabilità aggiuntive, anche se dovute a lacune letterali od alla mancanza della completa elencazione delle responsabilità a carico dell'APPALTATORE.

Resta inteso che l'approvazione di qualsiasi elaborato da parte del COMMITTENTE non solleva l'APPALTATORE dalle sue responsabilità di legge e dalle sue responsabilità contrattuali derivanti dall'esecuzione dei LAVORI.

5.1.2. RESPONSABILITÀ PER DOLO O COLPA GRAVE

In conformità a quanto espressamente stabilito dall'Articolo 1229 c.c., si conviene che le limitazioni di responsabilità previste nelle successive sub-clausole della presente clausola non saranno applicabili nel caso di danni provocati con dolo o colpa grave dal COMMITTENTE o dall'APPALTATORE.

In caso di dolo o colpa grave del COMMITTENTE o dell'APPALTATORE gli stessi rimarranno pertanto responsabili dei danni provocati dalle rispettive parti e malleveranno e terranno indenne l'altra parte da qualsiasi richiesta di risarcimento danni derivanti da dolo o colpa grave della loro parte di appartenenza.

5.1.3. ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUTTURE INDUSTRIALI E PERSONALE DEL COMMITTENTE

Qualora nell'esecuzione dei LAVORI svolti dall'APPALTATORE, dovessero intervenire danni alle attrezzature, strutture industriali, materiali ed al personale ed alle rispettive cose proprie del COMMITTENTE, allora l'APPALTATORE si assumerà ogni responsabilità per tali danni, esonerando da qualsiasi responsabilità il COMMITTENTE.

L'APPALTATORE terrà pertanto indenne e malleverà il COMMITTENTE da qualsiasi richiesta che dovesse essere avanzata dal personale del COMMITTENTE in conseguenza dei danni predetti.

L'APPALTATORE è, inoltre, direttamente responsabile della conservazione delle preesistenti condizioni di stabilità di fabbricati e altri manufatti (anche di TERZI) interessati dai LAVORI, per cui tutte le opere necessarie per riparare eventuali danni verificatisi in dipendenza dei LAVORI eseguiti sono a carico dell'APPALTATORE stesso.

A tal fine, prima dell'inizio dei LAVORI che potrebbero interessare fabbricati o manufatti o in qualsiasi altro momento in cui la Società dovesse ritenerlo necessario, L'APPALTATORE è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alle constatazioni inerenti ai fabbricati o manufatti di cui sopra, in contraddittorio con personale incaricato dal COMMITTENTE. Rimangono in tal caso a carico dell'APPALTATORE tutte le relative spese, comprese quelle per gli accertamenti o per i relativi estratti, per disegni, fotografie, rilievi e misurazioni anche se eseguite dal COMMITTENTE.

5.1.4. ATTREZZATURE, MATERIALI E PERSONALE DELL'APPALTATORE

Qualora, nell'esecuzione dei LAVORI (incluso eventuali trasporti) dovessero intervenire danni al personale dell'APPALTATORE e ai suoi beni ed alle attrezzature e materiali dell'APPALTATORE, allora l'APPALTATORE si assumerà ogni responsabilità per tali danni, esonerando da qualsiasi responsabilità il COMMITTENTE.

L'APPALTATORE terrà pertanto indenne e mallevierà il COMMITTENTE da qualsiasi richiesta che dovrà essere avanzata dal personale dell'APPALTATORE in conseguenza dei danni predetti.

5.1.5. DANNI A TERZI

L'APPALTATORE si assume ogni responsabilità per danni (cose e persone) causati a TERZI dall'APPALTATORE nell'esecuzione dei LAVORI, e terrà pertanto indenne e mallevierà il COMMITTENTE da qualsiasi richiesta, pretesa o molestia che dovesse essere avanzata da TERZI in conseguenza dei danni predetti.

L'APPALTATORE sarà pure responsabile dei danni che potessero essere arrecati o subiti da Terzi estranei ai LAVORI e introdottisi nel luogo di lavoro, restando anche responsabile di ogni insufficiente copertura.

5.1.6. NON LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Le clausole e le condizioni previste nelle polizze assicurative che l'APPALTATORE sarà tenuto a stipulare a fronte della DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO, non dovranno intendersi limitative delle responsabilità dell'APPALTATORE.

Gli incidenti e/o infortuni che non fossero indennizzati dagli assicuratori dell'APPALTATORE oppure, che eccedessero i massimali da lui convenuti, saranno totalmente a carico del medesimo fatto salvo quanto previsto alle successive clausole.

5.1.7. DANNI ULTERIORI

Le parti convengono espressamente che il COMMITTENTE e l'APPALTATORE non saranno responsabili l'uno verso l'altro per i danni provocati dalla perdita e/o interruzione di utilizzo delle attrezzature, di profitto, di produzione e di affari.

5.1.8. SPESE E RISARCIMENTI

Tutte le spese e risarcimenti di danni cui fosse chiamato a rispondere il COMMITTENTE o che a esso derivassero dall'inesatto, incompleto o mancato adempimento delle disposizioni contrattuali da parte dell'APPALTATORE, nonché le multe per l'inosservanza dei regolamenti vigenti od altro, resteranno ad esclusivo carico dell'APPALTATORE; le PARTI convengono che il loro importo sarà senz'altro trattenuto sullo stato finale dei LAVORI e, se successivi alla data di emissione di questo, sul Certificato di Collaudo e liquidazione a saldo, fermo restando ogni diritto del COMMITTENTE sull'eventuale eccedenza non soddisfatta.

ART. 5.2. ASSICURAZIONI

L'APPALTATORE deve stipulare e mantenere in vigore a proprie spese e per tutta la durata del CONTRATTO o per il tempo indicato nello stesso, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, delle polizze assicurative, presso una primaria Compagnia di assicurazione di gradimento del COMMITTENTE, a copertura dei rischi assunti dall'APPALTATORE a fronte del Contratto per ogni eventuale danno causato dall'APPALTATORE stesso, gli eventuali subappaltatori, subfornitori e dai rispettivi dipendenti al COMMITTENTE, ai suoi dipendenti, a terzi, nonché alle loro proprietà ed ai LAVORI. In particolare:

- 1 "Assicurazione Infortuni sul lavoro e Malattie professionali" (o assicurazione sociale simile prevista dalla legge) per tutto il personale dell'APPALTATORE impegnato nell'esecuzione del Contratto.
- 2 L'APPALTATORE dovrà richiedere ai Subappaltatori di provvedere a loro volta alla stipulazione delle predette Assicurazioni per il loro personale per tutta la durata del Lavoro.
- 3 "Assicurazione Responsabilità Civile Auto" per tutti i veicoli utilizzati dall'APPALTATORE e dai Subappaltatori in relazione all'esecuzione del Lavoro.
- 4 "Assicurazione Trasporti" per i Materiali forniti dall'APPALTATORE e dai Subappaltatori.
- 5 Assicurazione Responsabilità Civile Prestatori d'Opera" (R.C.O.) per tutto il personale dell'APPALTATORE impegnato nell'esecuzione del CONTRATTO. L'APPALTATORE dovrà richiedere ai SUBAPPALTATORI di provvedere a loro volta alla stipulazione della predetta assicurazione per il loro personale per tutta la durata del lavoro. Tale

polizza dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del COMMITTENTE. I massimali dovranno essere € 5.000.000 con limite per persona di € 1.500.000.

- 6 Assicurazione di Responsabilità Civile (R.C.T) dovrà coprire le lesioni fisiche, malattie o morte di qualsiasi persona e la perdita o il danneggiamento di proprietà avvenuti in circostanze legata all'esecuzione del lavoro per un ammontare massimo di € 5.000.000.

Le polizze, tramite apposite clausole, dovranno escludere franchigie o rivalse nei confronti del COMMITTENTE, da parte delle Compagnie di assicurazione dell'APPALTATORE e degli aventi diritto. Resta inteso che, a prescindere dai massimali assicurati, tutti i danni e gli infortuni eccedenti gli stessi resteranno a carico dell'APPALTATORE nei limiti delle responsabilità contrattuali assunte da quest'ultimo.

Il Contratto potrà prevedere l'obbligo dell'APPALTATORE di stipulare e mantenere in vigore altre polizze assicurative, in relazione alla natura dei LAVORI.

I massimali delle suddette polizze assicurative potranno essere oggetto di verifica da parte delle unità interessate del Sito di Applicazione e copia delle polizze dovrà essere consegnata al COMMITTENTE prima dell'inizio dei LAVORI. Qualora detti massimali dovessero risultare inadeguati a coprire i danni eventualmente derivanti dall'esecuzione dei LAVORI da parte dell'APPALTATORE, dei Subappaltatori e/o Subfornitori, Il COMMITTENTE chiederà all'APPALTATORE l'immediato aggiornamento della polizza, pena la sospensione del Contratto.

Il costo dei premi per le assicurazioni indicate nel presente Articolo è incluso nel COMPENSO.

Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di stipulare coperture integrative per il raggiungimento dei massimali delle polizze succitate, in relazione ai rischi oggetto del CONTRATTO ed avrà il diritto di recuperare la spesa mediante addebito all'APPALTATORE.

Nel caso di ritardata od omessa stipulazione delle polizze suddette, il COMMITTENTE potrà provvedere direttamente ed avrà diritto di recuperare la spesa mediante addebito all'APPALTATORE.

Resta inoltre stabilito che i massimali minimi indicati nelle polizze assicurative non limitano né sollevano L'APPALTATORE dalle sue responsabilità legali e contrattuali sia verso il COMMITTENTE che verso i Terzi.

CAPITOLO 6. FORZA MAGGIORE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 6.1. FORZA MAGGIORE

Con "forza maggiore" si intende un evento o una circostanza eccezionale:

- a) che è al di fuori del controllo delle PARTI;
- b) che una PARTE non può aver previsto prima di stipulare la DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO;
- c) che, una volta verificatosi, tale PARTE non può ragionevolmente evitare o superare;
- d) che non è sostanzialmente attribuibile all'altra PARTE.

Non saranno imputabili al COMMITTENTE o all'APPALTATORE inadempimenti totali o parziali degli obblighi previsti dal Contratto o dalla legge, qualora tali inadempimenti derivino da "cause di forza maggiore".

Le "cause di forza maggiore" saranno riconosciute come esimenti da responsabilità a condizione che la Parte interessata dimostri che:

- il verificarsi dell'evento impeditivo costituisce la causa determinante dell'inadempimento nell'esecuzione dei LAVORI;
- l'evento si sia manifestato durante la decorrenza dei termini contrattuali, anche eventualmente prorogati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati "cause di forza maggiore";

- i. le catastrofi naturali, quali incendi, inondazioni e terremoti;
- ii. gli eventi politici eccezionali, quali eventi bellici, rivoluzioni sommosse, sabotaggi;
- iii. rivolta, tumulto, disordine, gli interventi di terzi aventi forza di legge, quali espropri e confische, nonché gli scioperi generali, le serrate od altre azioni combinate delle maestranze a livello nazionale;
- iv. disastri aerei o marini.

Non sono considerate "cause di forza maggiore":

- le precipitazioni atmosferiche, a meno che non assumano aspetti, concordemente riconosciuti dal COMMITTENTE e dall'APPALTATORE, come eccezionalmente gravi o lunghi in relazione al programma contrattualmente concordato;
- scioperi limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'APPALTATORE inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell'APPALTATORE, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali e di categoria;
- fermate imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'APPALTATORE;

L'insorgenza dell'evento costituente "causa di forza maggiore" dovrà essere notificato per iscritto (anche a mezzo fax) dalla Parte che invoca la sua esistenza all'altra Parte, entro 3 (tre) giorni dalla sua insorgenza, specificando la natura, la data di inizio e la durata prevista dell'evento di forza maggiore. La PARTE sarà esonerata dall'eseguire gli obblighi e le prestazioni a cui è tenuta per il periodo di tempo per cui l'evento di forza maggiore impedisce l'esecuzione dei suddetti obblighi e prestazioni.

parimenti la cessazione dell'evento stesso dovrà essere notificata per iscritto (anche a mezzo fax) dalla Parte che ne ha invocato l'esistenza all'altra Parte, entro 3 (tre) giorni dalla sua cessazione.

La Parte interessata sarà tenuta ad usare tutti i mezzi ragionevoli per limitare i danni e/o ritardi derivanti dall'evento stesso.

In ogni caso l'entità della sospensione dell'esecuzione dei LAVORI, così come eventuali modifiche al programma dei LAVORI dovranno essere concordati tra le PARTI.

Nel caso in cui la "causa di forza maggiore" abbia una durata superiore ai 60 (sessanta) giorni, le PARTI dovranno incontrarsi senza ritardo al fine di concordare le soluzioni più opportune.

ART. 6.2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di accertata inosservanza da parte dell'APPALTATORE delle norme di legge, ed in particolare qualora l'APPALTATORE non rispetti il piano di sicurezza stabilito, il COMMITTENTE può considerare risolto il contratto per colpa dell'APPALTATORE.

Il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c., previa solo comunicazione scritta del COMMITTENTE, nelle seguenti ipotesi di inadempimento da parte dell'APPALTATORE e/o di eventuali suoi SUBAPPALTATORI:

- gravi ed irreparabili ritardi nell'esecuzione dei LAVORI, rispetto ai termini stabiliti contrattualmente;
- rifiuto o incapacità di fornire servizi o manodopera adeguatamente qualificati ed esperti che, a ragionevole giudizio del COMMITTENTE, rendano L'APPALTATORE incapace di eseguire e completare l'esecuzione dei LAVORI nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dal CONTRATTO;
- Le certificazioni esibite e/o prodotte dall'APPALTATORE, o richieste dal COMMITTENTE e/o dalla legge (ivi compresi i certificati richiesti dalla legge 55/90), ai fini dell'aggiudicazione della DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO e della sua successiva esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento, irregolari;
- qualora in qualsiasi momento si dovesse verificare la sussistenza di divieti previsti dalla normativa antimafia e qualora, sempre con riferimento alla normativa antimafia, l'APPALTATORE omettesse di comunicare tempestivamente ogni variazione della sua struttura proprietaria o del suo assetto direzionale;
- sospensione da parte dell'APPALTATORE dell'esecuzione dei LAVORI nel caso di controversie con il COMMITTENTE
- inosservanza da parte dell'APPALTATORE del divieto di cessione, di cui all'ART. 7.3;
- inosservanza da parte dell'APPALTATORE del divieto di subappalto di cui all'ART. 7.4
- inadempimento, da parte dell'APPALTATORE, degli obblighi assistenziali, previdenziali, retributivi, e contributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti;
- dichiarazione di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale, nei confronti dell'APPALTATORE, intervenuto cambio di proprietà o gestione dell'impresa dell'APPALTATORE o qualsiasi mutamento nella forma giuridica della stessa;
- Inadempimento degli obblighi di cui all'ART. 5.2 (Assicurazioni);
- Inosservanza delle Norme interne di STABILIMENTO che determini situazioni di pericolo alle persone;

- Inadempienza alle obbligazioni previste al CAPITOLO 3 “Personale, Sicurezza, Tutela del lavoro e dell’ambiente” del presente Capitolato;
- Cessione del Credito ART. 7.5;
- inosservanza dei contenuti del Codice Etico, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i. e del Modello Organizzativo adottati dal COMMITTENTE di cui all'ART. 7.9
- L'APPALTATORE divenisse insolvente verso i suoi creditori;
- il mancato rispetto di leggi applicabili
- qualsiasi altro caso specificato nella DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO.

In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi del presente Articolo, all'APPALTATORE verranno riconosciuti solo gli importi corrispondenti alla parte dei LAVORI eseguita in modo completo ed accettata dal COMMITTENTE. L'APPALTATORE in tal caso nulla potrà pretendere per impegni assunti nei confronti di Terzi (Subappaltatori, Subfornitori o altri) per qualsiasi ragione o causa.

Al ricevimento dell'avviso di risoluzione del CONTRATTO ad opera del COMMITTENTE L'APPALTATORE dovrà:

cessare ogni attività nella misura legalmente possibile, assegnare o trasferire al COMMITTENTE tutti i diritti, titoli, vantaggi e proprietà relativamente a:

- LAVORI eseguiti alla data della risoluzione;
- fornire al COMMITTENTE tutti i documenti preparati in relazione ai LAVORI fino alla data della risoluzione.

Verificandosi la predetta ipotesi, l'APPALTATORE dovrà in ogni caso risarcire al COMMITTENTE qualsiasi danno che possa comunque ad esso derivare dalle sue inadempienze.

Qualunque contestazione circa la risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, non solleverà l'APPALTATORE dall'obbligo di consegnare al COMMITTENTE i LAVORI nello stato in cui si trovano. In caso di risoluzione del CONTRATTO, l'APPALTATORE inoltre dovrà provvedere a sgomberare l'area occupata dal Cantiere nel termine fissato, salvo diverso accordo delle Parti.

ART. 6.3. RECESSO

Il COMMITTENTE avrà il diritto di, a sua assoluta discrezione e senza dover fornire alcuna giustificazione, recedere in qualsiasi momento dal Contratto, mediante raccomandata A/R all'APPALTATORE, con almeno 30 giorni di preavviso.

In caso di recesso dal Contratto, disciplinato dal presente Articolo:

- l'APPALTATORE consegnerà al COMMITTENTE i LAVORI eseguiti fino al momento del recesso.
- La parte dei LAVORI eseguita ed i Materiali diventeranno di proprietà del COMMITTENTE solo dopo l'effettuazione da parte di quest'ultimo del pagamento dei relativi importi;

il COMMITTENTE riconoscerà all'APPALTATORE:

- la parte dell'importo contrattualmente previsto, per i LAVORI già eseguiti;
- tutti i costi, adeguatamente documentati, a carico dell'APPALTATORE, derivanti dalla smobilitazione del personale utilizzato dall'APPALTATORE, dei suoi materiali, attrezzature e delle opere temporanee;

Resta inteso che l'esercizio della facoltà di recesso non priva il COMMITTENTE del diritto di chiedere il risarcimento per gli eventuali inadempimenti dell'APPALTATORE, verificatisi prima del recesso.

IL COMMITTENTE non riconoscerà all'APPALTATORE nessun altro compenso per danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito dell'annullamento del CONTRATTO.

ART. 6.4. SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il COMMITTENTE ha diritto, in qualsiasi momento, di richiedere per iscritto all'APPALTATORE, la sospensione dei LAVORI o di parte di essi.

La comunicazione di sospensione deve contenere l'indicazione delle parti sospese, della durata della sospensione, delle relative modalità operative e le eventuali variazioni dei termini contrattuali.

Durante il periodo di sospensione l'APPALTATORE assume l'obbligo di custodire i LAVORI e della loro eventuale messa in sicurezza.

All'APPALTATORE saranno rimborsati gli effettivi costi sostenuti fino alla data di sospensione. IL COMMITTENTE non riconoscerà all'APPALTATORE nessun altro compenso per danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della sospensione del CONTRATTO

Le disposizioni del presente Articolo si applicano altresì qualora la causa della sospensione dei LAVORI sia un provvedimento della Pubblica Autorità non dipendente da fatti o comportamenti imputabili all'APPALTATORE, quali ad esempio sequestri, provvedimenti d'urgenza.

Qualora la sospensione dei LAVORI sia dipendente da fatti o comportamenti imputabili all'APPALTATORE, ad esempio inosservanza delle norme di sicurezza, il COMMITTENTE si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'APPALTATORE sugli eventuali danni diretti conseguenti,

CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI LEGALI

ART. 7.1. CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

Il Contratto sarà regolato dalla legge italiana.

Nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente CONTRATTO, L'APPALTATORE e/o i SUBAPPALTATORI dovranno rispettare ogni disposizione, nazionale o regionale, di legge o regolamento, in particolare in materia di sicurezza, antinfortunistica, ambiente, igiene, previdenza sociale e del lavoro ed ogni altra disposizione vigente che abbia attinenza con l'oggetto del CONTRATTO. L'APPALTATORE dovrà rispettare inoltre tutte le disposizioni di legge vigenti e quelle che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione del CONTRATTO.

L'APPALTATORE dovrà tenere indenne il COMMITTENTE da ogni conseguenza patrimoniale negativa derivante da qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui al punto precedente di cui L'APPALTATORE, si rendesse responsabile.

Sarà onere dell'APPALTATORE accertare se vi siano conflitti tra leggi e regolamenti vigenti ed il CONTRATTO e, se dovesse individuare tali conflitti, ne dovrà dare immediata notizia al COMMITTENTE

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in base al Contratto, le Parti si adopereranno per tentare il raggiungimento, preliminarmente, di una soluzione in via amichevole e/o stragiudiziale. Le Parti sin d'ora convengono che qualora, per un qualunque motivo, il tentativo di conciliazione non fosse stato espletato entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica (da effettuare a mezzo raccomandata a/r o PEC) della proposta di conciliazione di cui al presente articolo ovvero, nel caso in cui dovesse concludersi in maniera infruttuosa, si riterranno libere di agire presso il Foro competente che viene, sin da ora, individuato in quello di Milano.

Su richiesta ragionevole da parte del COMMITTENTE, L'APPALTATORE garantisce, nel più breve tempo possibile e praticabile in conformità con i termini del presente CONTRATTO, l'assistenza nelle seguenti tematiche:

- definizione dei requisiti di interfaccia relativi alle connessioni delle opere;
- la fornitura di documenti dell'APPALTATORE necessari per l'ottenimento delle AUTORIZZAZIONI sotto la responsabilità del COMMITTENTE;
- reciproca assistenza tra le PARTI nell'ottenimento delle autorizzazioni e la fattiva collaborazione, anche fornendo informazioni e supporto durante gli incontri nel processo di ottenimento dei permessi;
- la fornitura dei dati dell'APPALTATORE e l'assistenza necessaria per il rispetto della normativa applicabile in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE);
- l'ottimizzazione dei costi delle polizze assicurative.

ART. 7.2. ADEMPIMENTI DL N° 159 DEL 6/09/2011 E S.M.I. IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

L'APPALTATORE dovrà consegnare, prima dell'inizio delle attività, la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO 6), resa ai sensi del suddetto decreto ed attestante che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del medesimo decreto.

Detta documentazione potrà essere rinnovata su richiesta del COMMITTENTE.

La mancata o ritardata esibizione di tale dichiarazione potrà provocare la risoluzione del contratto.

ART. 7.3. CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del CONTRATTO. E' altresì fatto divieto all'APPALTATORE di trasferire, anche di fatto, le obbligazioni ed i diritti da esso derivanti, salva preventiva autorizzazione scritta del COMMITTENTE, che dichiara fin da ora in tale ipotesi di non considerare l'APPALTATORE liberato dai propri obblighi in base al presente CONTRATTO. Qualsiasi cessione effettuata dall' APPALTATORE non in conformità col presente articolo sarà nulla. Resta espressamente convenuto che il credito derivante dalle prestazioni a fronte del presente non potrà essere oggetto di cessione o delegazione sotto qualsiasi forma. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al comma precedente, il COMMITTENTE potrà risolvere il Contratto ai sensi del ART. 6.2

ART. 7.4. SUBAPPALTO

E' vietato all'APPALTATORE, sotto pena la risoluzione del Contratto ed la rifusione al COMMITTENTE di ogni danno e spesa, di subappaltare in tutto od in parte i LAVORI senza esplicita autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.

Tale autorizzazione non potrà in ogni caso sollevare L'APPALTATORE da alcuno dei propri obblighi in base al Contratto.

Nel caso in cui l'APPALTATORE intenda subappaltare l'esecuzione di parte dei LAVORI a subappaltatori già preventivamente approvati dal COMMITTENTE e/o contrattualmente indicati, egli dovrà notificarlo per iscritto al COMMITTENTE con ragionevole anticipo rispetto alla data di inizio LAVORI, indicando anche gli estremi dell'impresa sub-appaltatrice, la parte dei LAVORI oggetto di subappalto e gli estremi del Contratto.

Nel caso in cui l'APPALTATORE intenda subappaltare l'esecuzione di parte dei LAVORI a subappaltatori non preventivamente autorizzati, la richiesta di subappalto, formulata per iscritto, dovrà essere indirizzata all'unità appaltante del COMMITTENTE al seguente indirizzo:

Sasol Italy S.p.A.
Ufficio Appalti
Viale E. Forlanini, 21/23
20134 MILANO

e dovrà pervenire con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei LAVORI subappaltati. La predetta richiesta di subappalto dovrà essere adeguatamente motivata, dovrà contenere tutte le informazioni necessarie al fine di consentire al COMMITTENTE di effettuare le opportune valutazioni. A titolo indicativo e non esaustivo:

1. DURC;
2. Visura camerale;
3. Polizze assicurative RCT/RCO;
4. Dichiarazione Qualificazione Impresa Operante in Ambiente Sospetti di Inquinamento o confinati DPR n°177 del 14 settembre 2011 e s.m.i. e relativi documenti allegati; tale dichiarazione deve essere presentata nel momento in cui il Lavoro rientra nei presupposti della normativa relativa ai LAVORI in ambienti sospetti di inquinamento o confinati prima indicata.
5. Dichiarazione sostitutiva per adempimenti DL n° 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. in materia di documentazione antimafia;
6. organigramma aziendale;
7. elenco referenze aggiornato;
8. eventuali autorizzazioni di legge per l'attività specifica che il SUB-APPALTATORE è chiamato a svolgere;
9. dichiarazione sostitutiva per adempimenti (DPR445 del 2000) da part del Datore di Lavoro in merito all'idoneità psico fisica dei lavoratori per l'esecuzione del Lavoro, ed in particolare per attività in quota e su strutture provvisionali;
10. altre iscrizioni o provvedimenti di contenuto autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali oggetto del sub-appalto.

Anche in presenza di subappalto devono essere comunicati gli estremi dell'impresa subappaltatrice, la parte dei LAVORI oggetto di subappalto e, in seguito alla autorizzazione del COMMITTENTE, anche gli estremi del contratto di subappalto.

Il contratto di subappalto dovrà essere stipulato per iscritto, dovrà prevedere a carico dei subappaltatori gli stessi obblighi ed oneri assunti dall'APPALTATORE nel Contratto, garantendo in particolare il rispetto delle normative vigenti e del presente Capitolato.

Resta inteso che l'APPALTATORE rimarrà pienamente responsabile dell'operato dei Subappaltatori, dei Subfornitori e dei lavoratori da essi dipendenti e dovrà in ogni caso tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa patrimoniale negativa.

Se in qualsiasi momento, il COMMITTENTE ritenga che il SUB-APPALTATORE non sia in grado di eseguire i LAVORI affidatigli, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni contrattuali, il COMMITTENTE ha la facoltà di chiedere, per iscritto, all'APPALTATORE, di risolvere il rapporto di subappalto e di sostituirsi al sub-APPALTATORE nell'esecuzione dei LAVORI.

Resta inteso che la risoluzione del rapporto di subappalto non attribuisce all'APPALTATORE alcun diritto ad indennizzo o risarcimento dei danni, né alla proroga dei termini contrattuali.

In caso di violazione del divieto di subappalto di cui al presente Articolo, il COMMITTENTE avrà diritto di risolvere il Contratto per inadempimento dell'APPALTATORE.

Il sub-APPALTATORE ai sensi dell'art. 26 del DLgs 81/08 deve dichiarare di accettare ed integrare dove necessario prima dell'inizio dei LAVORI il DUVRI e deve dichiarare per iscritto di essere a conoscenza delle *Norme interne del Sito di Applicazione*.

Nessuna clausola del presente CONTRATTO potrà essere interpretata in maniera tale da far sorgere un rapporto contrattuale tra la COMMITTENTE ed i SUBAPPALTATORI, né tra il COMMITTENTE e i dipendenti dell'APPALTATORE o dei SUBAPPALTATORI.

L'APPALTATORE dovrà inoltre verificare che i SUBAPPALTATORI aderiscano formalmente e sostanzialmente a quanto a lui richiesto nelle clausole succitate ed in sede di autorizzazione. In particolare si assicurerà che anche presso i SUBAPPALTATORI siano state adottate politiche in linea con quelle adottate dal COMMITTENTE e siano in atto programmi di addestramento ed incentivazioni simili a quelli del COMMITTENTE e ne controllerà l'applicazione riportandone le azioni unitamente ai propri rapporti; in alternativa l'APPALTATORE, adottando lo stesso approccio seguito verso il proprio personale, potrà includere il personale dei SUBAPPALTATORI in toto nelle attività di cui al precedente ART. 3.1 del presente documento in materia di "PERSONALE SICUREZZA TUTELA DEL LAVORO E DELL'AMBIENTE " ed al relativo articolo riportato nel CONTRATTO.

ART. 7.5. CESSIONE DEL CREDITO

Resta esclusa, ai sensi dell'art. 1260, 2° c., C.C., la cedibilità di tutti i crediti spettanti all'APPALTATORE a fronte del presente Contratto, con la conseguente esclusiva responsabilità dell'APPALTATORE stesso, nei confronti del COMMITTENTE e degli eventuali cessionari, per ogni violazione della presente pattuizione.

Resta inoltre esclusa, da parte dell'APPALTATORE, ogni possibilità di conferire a Terzi mandati speciali all'incasso o fare comunque ricorso ad altre forme di delegazione di pagamento.

Deroghe a quanto sopra stabilito potranno essere accordate esclusivamente dalla Unità Amministrativa del COMMITTENTE dietro richiesta scritta da parte dell'APPALTATORE e solo dopo avere verificato l'idoneità o meno della finanziaria proposta. In mancanza di autorizzazione scritta da parte della summenzionata Unità, nessuna cessione di credito può avere luogo.

ART. 7.6. RISERVATEZZA

L'APPALTATORE, salvo preventiva autorizzazione scritta alla divulgazione da parte del COMMITTENTE, dovrà astenersi dal rivelare ogni INFORMAZIONE RISERVATA ricevuta direttamente o indirettamente, che dovrà perciò essere utilizzata esclusivamente per scopi connessi con la realizzazione dei LAVORI e non dovrà essere divulgata a terzi o utilizzata in altro modo.

L'APPALTATORE dovrà astenersi inoltre dal fare fotografie nel luogo dei LAVORI e dal pubblicare articoli contenenti Informazioni Riservate, salvo preventiva autorizzazione scritta del COMMITTENTE.

Il diritto dell'APPALTATORE di rivelare l'INFORMAZIONE RISERVATA ai SUBAPPALTATORI, qualora autorizzato dal COMMITTENTE, sarà comunque limitata a quanto strettamente necessario per l'esecuzione della parte di LAVORO ad essi affidata.

Nella predetta ipotesi, l'APPALTATORE dovrà ottenere la sottoscrizione dell'impegno da parte dei Subappaltatori al rispetto degli obblighi di segretezza gravanti sull'APPALTATORE stesso, in forza del Contratto.

Non saranno oggetto degli obblighi di segretezza di cui ai punti precedenti, le informazioni:

- che siano di pubblico dominio o lo diventino senza colpa dell'APPALTATORE;
- che, prima di essere state ottenute dal COMMITTENTE, risultino già in possesso dell'APPALTATORE;
- che l'APPALTATORE abbia ricevuto o riceva in buona fede da Terzi, che non impegnino o abbiano impegnato l'APPALTATORE a considerarle riservate, a meno che questi Terzi non le abbiano ricevute direttamente o indirettamente dal COMMITTENTE.

E' fatto inoltre salvo il caso di informazioni richieste dalla Pubblica Autorità. Verificandosi tale ipotesi, L'APPALTATORE concorderà con il COMMITTENTE le modalità per procedere a tali rivelazioni.

Resta inteso che in ogni caso le INFORMAZIONI RISERVATE potranno essere divulgate dall'APPALTATORE soltanto dopo l'ottenimento del preventivo consenso scritto del COMMITTENTE; a tal fine L'APPALTATORE dovrà presentare una specifica richiesta scritta che evidenzii lo scopo e le modalità della divulgazione.

Gli obblighi di segretezza previsti dal presente Articolo, rimarranno in vigore per un periodo di 10 anni dalla data di scadenza o di cessazione per qualsiasi causa del CONTRATTO.

In ogni caso l'entità della sospensione dei LAVORI ed il nuovo programma di lavoro dovranno essere concordati tra le Parti.

Qualora le "cause di forza maggiore" determinino un ritardo nell'esecuzione dei LAVORI, che l'APPALTATORE non sia in grado di recuperare senza oneri per il COMMITTENTE, l'APPALTATORE avrà diritto unicamente al differimento del termine finale di ultimazione dei LAVORI.

Nel caso in cui l'evento costituente "causa di forza maggiore" abbia una durata superiore ai 60 (sessanta) giorni, le Parti dovranno incontrarsi senza ritardo al fine di concordare le soluzioni più opportune.

ART. 7.7. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'APPALTATORE, qualora il curatore entro 20 (venti) giorni dalla dichiarazione di fallimento, non comunichi al COMMITTENTE il subentro nel rapporto, offrendo idonee garanzie, il Contratto si considererà automaticamente risolto e il COMMITTENTE sarà tenuto al pagamento delle opere eseguite fino al momento della cessazione dei LAVORI, nei limiti in cui tali opere risultino utili per l'uso cui sono destinate; rimane espressamente escluso ogni altro compenso a favore dell'APPALTATORE.

Verificandosi la predetta ipotesi, i Materiali di proprietà del COMMITTENTE dovranno essere immediatamente riconsegnati allo stesso.

ART. 7.8. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Qualunque sia la causa dello scioglimento del Contratto, l'APPALTATORE è tenuto alla consegna dei LAVORI eseguiti, alla riconsegna dei Materiali non utilizzati al COMMITTENTE, dell'Area LAVORI, del Cantiere e di altre eventuali aree, libere da persone e cose, nello stato di fatto e di diritto in cui gli sono state consegnate, assumendosi i relativi oneri.

L'Appaltatore si impegna altresì ad ultimare tutti quei LAVORI in corso alla data di scadenza contrattuale. Resta inteso che i LAVORI completati dopo tale data verranno liquidati alle condizioni stabilite in CONTRATTO e che l'Appaltatore non avrà alcun diritto a pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'APPALTATORE (secondo ART. 6.2 del presente Capitolato), quest'ultimo è tenuto altresì alla demolizione dei LAVORI o parte di essi, qualora richiesta dal COMMITTENTE e alla asportazione delle parti demolite e degli eventuali rifiuti.

Qualora l'APPALTATORE non adempia ai predetti obblighi, il COMMITTENTE potrà provvedere direttamente, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine da inviarsi all'APPALTATORE, addebitandogli le relative spese.

ART. 7.9. MODELLO ORGANIZZATIVO, CODICE DI CONDOTTA E CODICE ETICO DEI FORNITORI

L'APPALTATORE dichiara di essere a conoscenza del fatto che la COMMITTENTE ha adottato ed attua, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché un Codice di Condotta ed un Codice Etico dei Fornitori, quali insieme di valori di etica aziendale che la COMMITTENTE riconosce, accetta e condivide, ed il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto citato. Tali documenti sono tutti pubblicati sul sito internet del COMMITTENTE all'indirizzo <https://www.sasol.com/italy/corporate-governance/Il-Modello-231>, la cui indicazione deve intendersi, a tutti gli

effetti di legge, come equivalente ad intervenuta consegna dei menzionati documenti.

L'APPALTATORE dichiara di conoscere e di aderire ai principi riportati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (inclusi i suoi allegati) nonché nel Codice di Condotta e nel Codice Etico dei Fornitori, anch'essi disponibili sulla richiamata pagina web e s'impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure nonché, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e riportate nei predetti documenti.

L'APPALTATORE s'impegna altresì a rispettare e a far rispettare al suo personale (e/o Subappaltatori), tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione e i protocolli ivi previsti. Le violazioni delle regole previste dai richiamati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale e determineranno la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'APPALTATORE manleva sin d'ora il COMMITTENTE per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte propri collaboratori (e/o subappaltatori).

ART. 7.10. DIRITTO DI ALLONTANAMENTO

La COMMITTENTE avrà la facoltà di allontanare l'APPALTATORE dal proprio SITO DI APPLICAZIONE per un qualsiasi motivo legittimo e giustificato. Pertanto, l'APPALTATORE libera, esonera per sempre e manleva la COMMITTENTE da ogni costo, richiesta di risarcimento, perdita e danno di qualsiasi natura, che l'APPALTATORE possa subire, sostenere, pagare o incorrere come risultato del suddetto allontanamento e dovrà risarcire, difendere e manlevare la COMMITTENTE nei confronti di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di terzi derivante dallo stesso.

ART. 7.11. TRATTAMENTO DEI DATI

Nell'ambito del Contratto, la COMMITTENTE tratta i dati dell'APPALTATORE che le vengono forniti al fine di consentire alla COMMITTENTE medesima di soddisfare i propri obblighi ai sensi del CONTRATTO e che costituiscono "dati personali".

La COMMITTENTE tratterà tali dati personali in conformità con la propria Informativa sulla Protezione dei Dati Personali, ALLEGATO 14 al presente documento.

In particolare, l'Informativa sulla Protezione dei Dati Personali fornisce all'APPALTATORE le informazioni richieste ai sensi di legge relativamente al trattamento dei propri dati personali da parte della COMMITTENTE nell'ambito del CONTRATTO, inclusa una spiegazione dei diritti dell'APPALTATORE (tra cui il diritto di accesso ai dati personali e di rettifica e il diritto ad opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing diretto così come, al sussistere di certe circostanze, il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati).

CAPITOLO 8. PROPRIETA' INTELLETTUALE

- La DOCUMENTAZIONE PER CONTRATTO e tutti i disegni, elaborati tecnici, stampati, documenti ed informazioni di carattere tecnico o commerciale, forniti dal COMMITTENTE in relazione all'esecuzione del presente CONTRATTO, rimarranno di proprietà esclusiva del COMMITTENTE, comunque siano resi disponibili

all'APPALTATORE e quest'ultimo non dovrà farne un uso diverso rispetto a quanto necessario per l'esecuzione dei LAVORI.

- Pertanto tutto il materiale di cui al punto precedente dovrà essere restituito dall'APPALTATORE al COMMITTENTE, su semplice richiesta di quest'ultimo e comunque ad ultimazione dei LAVORI.
- Tutti gli elaborati tecnici ed altri documenti preparati dall'APPALTATORE sulla base del presente CONTRATTO diventeranno di proprietà esclusiva del COMMITTENTE ad ultimazione dei LAVORI, salva la documentazione di proprietà di terzi o dell'APPALTATORE alla data di entrata in vigore del CONTRATTO.
- L'APPALTATORE sarà tenuto a risarcire al COMMITTENTE ogni danno, onere o spesa derivanti da violazioni di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di TERZI, imputabili all'APPALTATORE.
- L'APPALTATORE dovrà manlevare e tenere indenne il COMMITTENTE in qualsiasi giudizio venisse contro lo stesso intentato, anche successivamente alla completa prestazione dei LAVORI, relativamente a lesioni di qualsivoglia diritto concernente la proprietà industriale e/o intellettuale di TERZI, a condizione che tale lesione sia conseguenza dell'operato dell'APPALTATORE in relazione al CONTRATTO.

Il COMMITTENTE avrà diritto al rimborso di tutte le spese legali e degli oneri sostenuti in considerazione di detti contenziosi.

ALLEGATO 1. Dichiarazione di presa visione ed accettazione

Sasol Italy S.p.A.
STABILIMENTO di

Oggetto: Norme interne Vs. STABILIMENTO di _____

Dichiarazione di presa visione ed accettazione

Ai sensi dell'ART. 3.2 del Capitolato Generale d'Oneri richiamato in contratto, con la presente dichiariamo di aver preso visione delle norme che regolano e disciplinano il comportamento dei Terzi incaricati dell'esecuzione dei LAVORI all'interno dello STABILIMENTO, di conoscerle in tutte le loro parti, e di accettarne le obbligazioni e le raccomandazioni.

Norme/Procedure consegnate:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____

Data __/__/__

Il Rappresentante

ALLEGATO 2. VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

Sasol Italy S.p.A.
STABILIMENTO di

N° Contratto : _____

Oggetto del Contratto :

Committente: Sasol Italy
APPALTATORE: _____

Data inizio contrattuale (*):

Data ultimazione contrattuale (*):

Penali previste (**):

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI N°.....

L'anno _____ il mese _____ il giorno _____ sono convenuti nel luogo dei LAVORI per il Committente i
Sigg.: _____
e per l'APPALTATORE i Sigg.: _____

Dopo lo scambio delle deleghe dei propri rappresentanti e la presentazione del programma LAVORI da parte dell'APPALTATORE, e dopo aver definito qualora non già previste in Contratto le date contrattuali di inizio ed ultimazione LAVORI, il rappresentante del Committente, alla presenza continua degli intervenuti, ha proceduto alla consegna dei LAVORI da eseguirsi.

Il Sig. _____, rappresentante dell'APPALTATORE, resosi edotto di tutte le particolarità relative ai LAVORI da eseguirsi, di tutte le circostanze di luogo e di fatto e degli obblighi derivanti dal rispetto delle norme previste o richiamate in contratto, dichiara di non avere difficoltà o dubbi e di accettare col presente atto la consegna dei LAVORI, senza sollevare riserva ed eccezione alcuna.

Data __/__/__

L'APPALTATORE

Sasol Italy S.p.A.

(*) Date di contratto o concordate (**)
Penalità di contratto o concordate

ALLEGATO 3. VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Sasol Italy S.p.A.
STABILIMENTO di

N° Contratto : _____

Oggetto del Contratto :

Committente: Sasol Italy
APPALTATORE: _____

Data inizio contrattuale (*):
Data ultimazione contrattuale (*):

Data Verbale Consegna LAVORI :

Penali Previste (**):
VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI N°.....

L'anno _____ il mese _____ il giorno _____ sono convenuti nel luogo dei LAVORI per il Committente i
Sigg.: _____
e per l'APPALTATORE i Sigg.: _____

I convenuti hanno constatato che i LAVORI medesimi sono stati ultimati.
I LAVORI iniziati il giorno _____ sono stati ultimati il giorno _____ con ritardo di giorni _____ rispetto alla data di ultimazione prevista nel Verbale Consegna LAVORI.
Per detto ritardo al solo fine dell'applicazione della clausola PENALITA' per ritardata ultimazione dei LAVORI vengono considerati in deduzione n° _____ giorni per i seguenti motivi :

L'APPALTATORE accetta tali conclusioni e dichiara di non avanzare riserve e proteste di alcun genere e di ritenere decadute quelle in precedenza espresse comunque connesse con la ritardata fine dei LAVORI.
Data __/__/____

L'APPALTATORE _____ Sasol Italy _____

(*) Date di contratto o concordate
(**) Penalità di contratto o concordate

ALLEGATO 4. VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Sasol Italy S.p.A.
STABILIMENTO di

N° Contratto : _____

Oggetto del Contratto :

Committente: Sasol Italy
APPALTATORE: _____

Data Verbale Consegna LAVORI :

Data Verbale Ultimazione LAVORI :

VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA N°.....

L'anno _____ il mese _____ il giorno _____ sono convenuti nel luogo dei LAVORI per la Committente i
Sigg.: _____

Il rappresentante dell'APPALTATORE Sig.:

_____ .

essendo l'opera ultimata come da "Verbale di ultimazione LAVORI" N° _____ , consegna la medesima al rappresentante del Committente il quale si riserva di accettare l'opera dopo che, essendo stati effettuati i collaudi contrattuali, questi abbiano avuto esito favorevole e si sia proceduto alla stesura del "Verbale di collaudo ed accettazione dell'opera" relativo.

Data __/__/__

L'APPALTATORE

Sasol Italy

ALLEGATO 5. VERBALE DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELL'OPERA

Sasol Italy S.p.A.
STABILIMENTO di

N° Contratto : _____

Oggetto del Contratto :

Committente: Sasol Italy

APPALTATORE: _____

Data Verbale Consegna LAVORI :

Data Verbale Ultimazione LAVORI :

VERBALE DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE DELL'OPERA N°.....

L'anno _____ il mese _____ il giorno _____ sono convenuti nel luogo dei LAVORI per il Committente i
Sigg.: _____
e per l'APPALTATORE i Sigg.: _____

Premesso e considerato :

- che è stata accertata la regolarità della contabilità dei LAVORI e che è stata firmata senza alcuna riserva;
- che i prezzi applicati sono quelli di Contratto e rispondenti al tipo di lavoro eseguito.

Constatato:

- che sono trascorsi i termini contrattualmente stabiliti;
- che l'APPALTATORE ha provveduto all'asportazione di tutti i rifiuti dallo stesso prodotti durante lo svolgimento dell'attività prevista dal Contratto e dei materiali di risulta dell'APPALTATORE stesso.

Sulla scorta dei disegni e degli atti contabili vengono ispezionati i LAVORI eseguiti e si accerta che sono stati compiuti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed ai disegni stessi.

In base a quanto sopraddetto si stabilisce pertanto che il collaudo ha dato esito positivo e il Committente può procedere all'accettazione dell'opera.

Il Committente rilascia inoltre benestare di liberazione in presenza di fideiussione bancaria di cui all'ART. 4.8

Data __/__/__

L'APPALTATORE

Sasol Italy

ALLEGATO 6. Nomina del Supervisore ai LAVORI

Spett.

Oggetto : Contratto n°: _____

Nomina del Supervisore ai LAVORI per conto di Sasol Italy

Ai sensi dell'ART. 2.5del Capitolato Generale D'Oneri richiamato in contratto, con la presente Vi notificiamo di aver delegato

(l'Azienda _____ rappresentata da)

il Sig. _____ , nato a _____ , il
_____, telefono _____ , a rappresentarci con il compito di curare
il rispetto delle disposizioni contrattuali e dei programmi concordati con Voi.

In particolare, controlla la qualità e la quantità dei materiali impiegati, lo svolgimento e lo stato di avanzamento LAVORI, la perfetta esecuzione, denuncia i difetti dei LAVORI stessi, i ritardi di esecuzione e le eventuali inadempienze riscontrate, firma i Giornale dei LAVORI fermo restando che l'organizzazione del lavoro e la relativa e totale responsabilità spetta a Voi, APPALTATORE del lavoro medesimo .

Data __/__/__

Sasol Italy S.p.A.

ALLEGATO 7. Nomina del Direttore dei LAVORI

Sasol Italy S.p.A.
STABILIMENTO di

Oggetto: Contratto n° _____

Nomina del Direttore dei LAVORI c/o Vs. STABILIMENTO di

Ai sensi dell'ART. 2.4 del Capitolato Generale d'Oneri richiamato in contratto, con la presente Vi notificiamo di aver nominato Direttore dei LAVORI il

Sig. _____ nato a _____ il
_____, il quale quando non è in cantiere è reperibile telefonando al n°
_____ rispondente a _____.

Data __/__/__

Il Direttore de LAVORI

L'APPALTATORE

ALLEGATO 8. Nomina del Capo Cantiere

Sasol Italy S.p.A.
STABILIMENTO di

Oggetto: Contratto n° _____

Nomina del Capo Cantiere c/o Vs. STABILIMENTO di

Ai sensi dell'ART. 2.3 del Capitolato Generale d'Oneri richiamato in contratto, con la presente Vi notificiamo di aver nominato Capo Cantiere il

Sig. _____ nato a _____ il
_____, il quale è sempre reperibile in cantiere; in sua assenza assume la funzione pro-tempore
il Sig. _____ nato a _____ il
_____.

Data __/__/__

Il Capo Cantiere

L'APPALTATORE

ALLEGATO 9. Bozza CONTRATTO DI COMODATO

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

SASOL ITALY S.P.A.

("Comodante")

E

_____ ("Comodataria")

AREA SITA ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO DI AUGUSTA – CONTRADA MARCELLINO – AUGUSTA (SR)

Indice

- 1 PREMESSE ED ALLEGATI**
- 2. OGGETTO**
- 3. DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA**
- 4. ASSENZA DI CORRISPETTIVO ED ONERI ACCESSORI**
- 5. DURATA**
- 6. OBBLIGO DI CUSTODIA DELL'AREA ED ESONERI DA RESPONSABILITÀ**
- 7. ALTRI OBBLIGHI ED AUTORIZZAZIONI**

- 8. ASSICURAZIONE**
- 9. DIVIETO DI CESSIONE DELL'AREA E DEL CONTRATTO**
- 10. SPESE**
- 11. DIRITTO DI ACCESSO**
- 12. COMUNICAZIONI**
- 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 14. MODELLO ORGANIZZATIVO**
- 15. FORO COMPETENTE**
- 16. NORMATIVA APPLICABILE**
- 17. INTERO ACCORDO**

ALLEGATO A: PLANIMETRIA CATASTALE DELL'AREA

ALLEGATO B: PLANIMETRIA D'INSIEME DELL'AREA

ALLEGATO C: PLANIMETRIA DELL'AREA – LOTTO F

ALLEGATO D: VERBALE DI CONSEGNA AREA

CONTRATTO DI COMODATO

Il presente contratto di comodato, redatto in triplice originale, da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

Sasol Italy S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Enrico Forlanini, 23, codice fiscale e Registro Imprese di Milano n. 00805450152, Partita IVA 04758570826 ivi rappresentata _____, nella Sua qualità di Procuratore Speciale, munito dei debiti poteri e domiciliato per la carica come sopra (di seguito la “Comodante” o “Sasol”).

E

_____, con sede legale in [...], [...], capitale sociale euro [...], codice fiscale e Partita IVA [...], e Registro Imprese REA, [...], in persona di [...], nella sua qualità di [...], munito dei debiti poteri per la carica come sopra (qui di seguito la “Comodataria”).

(di seguito singolarmente la “Parte”, congiuntamente le “Parti”)

PREMESSO CHE:

La Comodante è proprietaria di uno STABILIMENTO industriale sito in Augusta (SR), Contrada Marcellino (qui di seguito lo “STABILIMENTO”), nonché dell’area di circa _____ m2, identificata come lotto ____ nella Planimetria che si allega alla presente scrittura (Sub 1), catastalmente descritta al Foglio n. ____ – Particella ____ (di seguito, l’ “Area”);

è stato sottoscritto tra Sasol Italy S.p.A. e _____:

un contratto di appalto in data _____ (qui di seguito: il “Contratto di Appalto”) con decorrenza dal _____, avente ad oggetto _____ presso il predetto STABILIMENTO;

La Comodataria ha espressamente chiesto a Sasol di consentire il temporaneo utilizzo dell’Area per l’esecuzione di lavorazioni e/o depositi accessori all’esecuzione dei LAVORI in oggetto al Contratto di Appalto, occupando la stessa con il proprio personale e beni;

Sasol è disponibile a concedere in comodato gratuito l’Area alla Comodataria, nei limiti ed alle condizioni come sotto specificati, al fine di consentire l’esecuzione di lavorazioni e/o depositi accessori all’esecuzione dei LAVORI in oggetto al Contratto di Appalto.

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di Comodato (qui di seguito il “Contratto”).

2. OGGETTO

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Comodante concede in Comodato alla Comodataria, che accetta, l’Area, come sopra definita, secondo i termini e le condizioni di seguito menzionate in dettaglio.

L’Area è concessa in Comodato al fine di consentire l’effettuazione delle lavorazioni e/o depositi definiti in Premesse nelle more dell’efficacia del Contratto di Appalto.

La Comodataria ha già effettuato sopralluoghi nell’Area e pertanto dichiara di conoscere perfettamente - e di approvare - lo stato di fatto dell’Area, come risulta dall’allegato verbale di Consegna di cui al presente articolo (il “Verbale di Consegna”), ivi espressamente inclusi lo stato urbanistico e catastale della stessa, lo stato di idoneità, adeguatezza ed obsolescenza degli impianti e dei sistemi accessori dell’Area. In considerazione di quanto sopra, la Comodataria rinuncia sin d’ora a far valere, nei confronti del Comodante, qualsiasi diritto, azione e/o eccezione fondati sullo stato di fatto

dell'Area e/ fatto risultante dal Verbale di Consegna di cui al successivo ART. 2.8 che sarà sottoscritto dalle Parti e formerà parte integrante e sostanziale del presente Comodato.

3. DESTINAZIONE D'USO DELL'AREA

Le Parti convengono che l'Area dovrà essere destinata esclusivamente alle lavorazioni o al deposito di accessori atte all'esecuzione dei LAVORI in oggetto al Contratto di Appalto, con espresso divieto per la Comodataria di mutare – di fatto o di diritto – detta destinazione d'uso (quand'anche la nuova destinazione d'uso sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti), senza il consenso scritto della Comodante, consenso scritto che dovrà avere la forma scritta *ad substantiam*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1352 c.c.

La Comodataria dichiara di aver esaminato l'Area e dichiara di averla trovata adatta alle proprie esigenze, anche in relazione alle proprie finalità di utilizzo.

4. ASSENZA DI CORRISPETTIVO ED ONERI ACCESSORI

Le Parti convengono che l'Area è concessa, per tutto il periodo di validità del presente Contratto, in Comodato a titolo gratuito conformemente a quanto previsto dal Codice Civile per questo tipo di contratto.

Saranno a carico della Comodataria tutti gli oneri accessori quali, a titolo meramente esemplificativo, spese per forniture di elettricità, acqua, gas, tasse di smaltimento rifiuti, costi di pulizia, costi di sicurezza e vigilanza, costi di custodia di tutte le aree pertinenziali dell'Area (qui di seguito, gli "Oneri Accessori").

Se richiesto dalle applicabili leggi e regolamenti in materia, la Comodataria si impegna, conformemente alla vigente normativa fiscale, a dichiarare l'inizio del possesso dell'immobile ai fini del pagamento della Tariffa Rifiuti o Tares presentando apposita denuncia presso il Comune di riferimento ed a trasmetterne copia alla Comodante entro 30 giorni dalla denuncia medesima.

5. DURATA

Il Comodato decorrerà dalla data del [...] e terminerà alla data del [...].

Il Comodato, subordinato alla stipula ed alla efficacia del Contratto di Appalto, terminerà e perderà automaticamente efficacia, alla data indicata, senza necessità di disdetta alcuna, alla data di scadenza dello stesso.

6. OBBLIGO DI CUSTODIA DELL'AREA ED ESONERI DA RESPONSABILITÀ

La Comodataria è costituita custode dell'Area e delle sue pertinenze. Pertanto tutti gli oneri, rischi e responsabilità – civili, penali e/o amministrativi – inerenti e conseguenti alla disponibilità dell'Area, così come all'esercizio nella stessa dell'attività della Comodataria, faranno, dunque, carico alla Comodataria stessa, la quale si impegna a tenere manlevata ed indenne la Comodante da eventuali pretese, anche di terzi, danni e/o spese. Inoltre, la Comodante resta espressamente esonerata da ogni responsabilità per danni da rotture e manomissioni per furto, restando a carico della Comodataria ogni alea in relazione a detti eventi.

7. ALTRI OBBLIGHI ED AUTORIZZAZIONI

La Comodataria si obbliga ad eseguire i LAVORI di adattamento dell'Area alla propria attività sotto la propria responsabilità e a proprie cura e spese, a regola d'arte e con la dovuta diligenza, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché ad ottenere a propria cura e spese tutti i permessi e le concessioni necessarie e a sostenere le spese di ordinaria manutenzione dell'Area per le porzioni di competenza, e solo con il consenso anticipato scritto della Comodante.

8. ASSICURAZIONE

La Comodataria s'impegna a stipulare e mantenere in pieno vigore – corrispondendo tempestivamente tutti i premi pattuiti – una polizza assicurativa "All Risks" che comprenda:

tutti i danni dell'Area, connessi all'uso dello stesso da parte della Comodataria.

la responsabilità civile verso terzi, inclusi, senza limitazioni, la Comodante ed il personale dipendente della Comodataria.

La polizza assicurativa dovrà essere stipulata tra la Comodataria e primaria compagnia assicurativa. Copia di detta polizza assicurativa dovrà essere consegnata alla Comodante entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto.

La polizza assicurativa dovrà – tra l'altro – prevedere le seguenti pattuizioni essenziali:

- un indennizzo adeguato al valore dell'Area, con tutte le relative pertinenze ed accessori;

- l'indicazione della Comodante quale beneficiario dell'indennizzo della polizza assicurativa.

9. DIVIETO DI CESSIONE DELL'AREA E DEL CONTRATTO

E' espressamente esclusa per la Comodataria la facoltà di cedere o concedere a qualsiasi titolo a terzi, in tutto o in parte, l'Area o di cedere il Contratto.

10. SPESE

Le spese relative alla registrazione del presente Contratto sono totalmente a carico della Comodataria.

11. DIRITTO DI ACCESSO

In qualsiasi momento la Comodante potrà accedere all'Area, anche a mezzo di propri incaricati, al fine di verificare lo stato della stessa e l'osservanza, da parte della Comodataria, degli obblighi tutti su di essa incombenti previo espresso accordo con la Comodataria in merito a giorni ed orari delle visite.

12. COMUNICAZIONI

A tutti gli effetti del presente Contratto ed ai fini della notifica di qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale, ciascuna delle Parti elegge domicilio all'indirizzo di seguito indicato:

quanto alla Comodataria:

[...] [...]

Tel: [...]

Fax:[...]

PEC: [...]

quanto alla Comodante:

Sasol Italy S.p.A.

STABILIMENTO di Augusta (SR)

Marcellino s.n. C.P. 119

96011 Augusta (SR) Tel: 0931

988 111

PEC: qse.augusta@sasolitaly.telecompost.it

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, comunque connessi con il Contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità amministrative e gestionali inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del Contratto, per le medesime finalità.

Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196.

14. MODELLO ORGANIZZATIVO

14.1 La Comodante nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di seguito il "**Modello Organizzativo**"), quale insieme di valori di etica aziendale che la Comodataria riconosce, accetta e condivide, il cui rispetto consente, fra l'altro, di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

14.2 Tale Codice è pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://www.sasol.com/italy/corporate-governance/Il-Modello-231>

14.3 Il rispetto delle disposizioni del Modello Organizzativo da parte della Comodataria costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali nei confronti della Comodante.

14.4 A tutti gli effetti di legge, l'indicazione dell'indirizzo internet di cui sopra deve intendersi come equivalente ad intervenuta consegna del menzionato Modello Organizzativo, di cui la Comodataria dichiara di aver preso visione.

14.5 La Comodataria s'impegna, pertanto, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nel Modello Organizzativo della Comodante ed i protocolli ivi previsti. La violazione delle regole previste rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

14.6 La Comodataria manleva sin d'ora la Comodante per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione del Modello Organizzativo della comodante ed i protocolli ivi previsti da parte della Comodataria o di suoi eventuali collaboratori.

15. FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia nascente dal presente Contratto, è competente in Via esclusiva, il Foro di Milano.

16. NORMATIVA APPLICABILE

Quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo sarà regolato ai sensi degli artt. 1803 cod. civ. e ss.

17. INTERO ACCORDO

Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra la Comodante e la Comodataria, e sostituisce qualsiasi precedente trattativa, dichiarazione o accordo, sia scritti che verbali, relativi all'oggetto del presente Contratto.

Date e Luogo _____

LA COMODANTE

SASOL ITALY S.P.A.

FIRMA: [...]

QUALITÀ: PROCURATORE SPECIALE

LA COMODATARIA

[...]

FIRMA: _____

QUALITÀ: [...]

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., la comodataria dichiara di aver attentamente letto ed approvato singolarmente tutte le clausole del presente contratto e più specificatamente di approvare il contenuto degli articoli 3 (destinazione) – 5 (durata) – 6 (custodia dell'area ed esoneri da responsabilità) 7 (obblighi della Comodataria) – 9 (divieto di cessione dell'area e del contratto) – 10 (spese) – 15 (foro).

LA COMODATARIA

[...]FIRMA: _____ QUALITÀ: [...]

ALLEGATO 10. Nomina del Supervisore per la Sicurezza

Sasol Italy S.p.A.
STABILIMENTO di

Oggetto: Contratto n° _____

Nomina del Supervisore per la Sicurezza c/o
Vs. STABILIMENTO di

Ai sensi dell'ART. 3.4 del Capitolato Generale d'Oneri richiamato in Contratto, con la presente Vi notificiamo di aver nominato Supervisore per la Sicurezza il

Sig. _____ nato a _____ il
_____, in qualità di dipendente/consulente della società _____; egli è
sempre reperibile, ed in sua assenza assume la funzione pro-tempore il Capo Cantiere.

Data __/__/__

Il Supervisore per
la Sicurezza.

L'APPALTATORE

ALLEGATO 11. Verbale Collaudo e Accettazione LAVORI

Sasol Italy S.p.A.
STABILIMENTO di

N° Contratto : _____

Oggetto del Contratto :

Committente: Sasol Italy
APPALTATORE: _____

Data Verbale Collaudo e Accettazione LAVORI :

:

VERBALE DI LIBERAZIONE N°

L'anno _____ il mese _____ il giorno _____ sono convenuti nel luogo dei LAVORI per il Committente i
Sigg.: _____
e per l'APPALTATORE i Sigg.: _____

Premesso:

- che in data è stato redatto il Verbale di Collaudo ed Accettazione Dell'Opera;
- che sono trascorsi i termini contrattualmente stabiliti;
- che l'opera/LAVORIO oggetto del Contratto non presenta alla data difetti imputabili all'APPALTATORE;

il Committente dichiara di rinunciare fin da adesso ad ogni pretesa relativamente al Contratto in oggetto, e rilascia
dichiarazione liberatoria relativamente alla garanzia fidejussoria rilasciata da
..... in data

Data __/__/__

L'APPALTATORE

Sasol Italy

ALLEGATO 12. Autocertificazione della comunicazione antimafia

Modello – comunicazione antimafia

Autocertificazione della comunicazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto, nato a..... e domiciliato..... codice fiscale....., nella qualità di legale rappresentante della..... con sede legale in.... capitale sociale Euro, iscritta al Registro delle Imprese dial n., codice fiscale e P. IVA, sotto la propria personale responsabilità,

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data

firma leggibile del dichiarante (*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

ALLEGATO 13. DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA OPERANTE IN AMBIENTI SOSPETTI

DICHIARAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA OPERANTE IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (D.P.R. n. 177 del 14/09/2011)

Con riferimento ai LAVORI in appalto/subappalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attività:

_____press
o il cantiere sito in _____, il
sottoscritto sig. _____ legale rappresentante della ditta
_____ con sede a _____/ lavoratore
autonomo, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000,

DICHIARA

di possedere i requisiti richiesti dal D.P.R. 177/2011 per lo svolgimento delle attività lavorative nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

In particolare:

- sono correttamente applicate le vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

- in cantiere saranno presenti:

Lavoratori con esperienza almeno triennale nei LAVORI in ambienti con sospetto di inquinamento (costituenti almeno il 30% della squadra di lavoro):

Funzione (preposto/lavoratore)	Nominativo	Data ultima formazione sugli ambienti con sospetto di inquinamento o confinati

Lavoratori con esperienza inferiore a tre anni nei LAVORI in ambienti con sospetto di inquinamento:

Funzione (preposto/lavoratore)	Nominativo	Data ultima formazione sugli ambienti con sospetto di inquinamento o confinati

-sono state effettuate le attività di informazione e formazione di tutto il personale, nonché di aggiornamento, specificamente mirate alla conoscenza dei fattori di rischio propri delle attività svolte in ambienti sospetti di inquinamento, con relativa prova di verifica di apprendimento (si veda in allegato attestati di formazione);

- sono state effettuate le attività di addestramento di tutto il personale relativamente all'applicazione delle opportune procedure di sicurezza;

- i lavoratori sono in possesso e sono stati addestrati all'uso corretto di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento. In particolare, durante le lavorazioni saranno utilizzati:

- Autorespiratore
- Maschere filtranti
- Rilevatori di esplosività
- Rilevatori di ossigeno
- Sistemi di recupero operatori
- _____
- _____

- si rispettano le vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva (si veda DURC in allegato);

- si applica integralmente la parte economica e normativa del CCNL relativo al settore _____, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo;

Inoltre si precisa che:

- qualsiasi subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato espressamente dal committente e certificato ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/2003;

- durante tutte le fasi delle lavorazioni sarà adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare e/o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco (si veda procedura allegata).

Infine, si ricorda al committente che:

- prima dell'accesso in cantiere i lavoratori dovranno essere dettagliatamente informati dal committente sulle caratteristiche dei luoghi, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli

ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- si resta in attesa di comunicazione del nominativo del rappresentante del datore di lavoro committente per i LAVORI presso il cantiere in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 177/2011.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato al momento della consegna.

Il, ____/____/____

Firma Datore di lavoro/ lavoratore autonomo

ALLEGATO 14. Informativa ai clienti e fornitori art. 13 Regolamento UE 679/2016

In considerazione di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Sasol Italy informa i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento in accordo alle disposizioni legislative del suddetto Regolamento e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. Il trattamento dei dati personali, pertanto, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è Sasol Italy S.p.A. con sede legale in Viale Enrico Forlanini 23, 20134 Milano. Indirizzo PEC di contatto sasol.italy@sasolitaly.telecompost.it e mail di contatto privacy@sasol.com

Oggetto e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento, obblighi contrattuali, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Periodo di conservazione dei dati

Il titolare del trattamento conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del titolare del trattamento;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

Trasferimento dei dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. La comunicazione o la trasmissione dei dati in Paesi extra-Europei avverrà nella sola misura in cui sia necessario per le finalità citate nella presente informativa, salvaguardando i principi di equivalenza e adeguatezza, dandone preventiva comunicazione alla parte interessata. Il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

Diritti degli interessati

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all'interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di:

- Accesso ai dati (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica dei dati (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione dei dati (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione al trattamento dei dati (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Portabilità dei dati, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);
- Proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).

L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all'indirizzo sasol.italy@sasolitaly.telecompost.it, oppure tramite mail all'indirizzo privacy@sasol.com o raccomandata a/r all'indirizzo Sasol Italy, Viale Enrico Forlanini 23, 20134 Milano (MI).

ALLEGATO 15. LETTERA DI GARANZIA

LETTERA DI GARANZIA

Spett.le

SASOL Italy S.p.A.

Premesso,

1. che con il contratto n. _____ firmato in data _____ avete affidato alla Società _____, (qui di seguito chiamata APPALTATORE) la _____ (qui di seguito chiamato 'CONTRATTO')
2. Che il prezzo contrattuale per la fornitura della società _____ come da Art. N° ____ del CONTRATTO è ammontante a € _____ (in lettere: Euro _____)
3. Che in base alle condizioni di pagamento contrattuali previste come da Art. N° ____ del CONTRATTO dovete eseguire a favore della _____ un pagamento di € _____ = (in lettere: Euro _____) quale ____ % di _____.
4. Che la _____ si è impegnata a prestare una garanzia bancaria di pari importo a copertura di _____ come previsto dal CONTRATTO

Tutto ciò premesso,

noi _____ S.p.A. - Filiale _____, con la presente ci impegniamo irrevocabilmente a pagarVi, ogni importo o importi fino all'ammontare massimo di _____ (in lettere: Euro _____) al ricevimento della prima Vostra domanda corredata da una Vostra attestazione – indifferentemente contenuta nella stessa domanda o in separato documento da Voi sottoscritto che accompagni o identifichi la domanda – indicante in quali aspetti L'APPALTATORE non ha adempiuto alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto.

Ogni richiesta di pagamento deve essere effettuata:

- per iscritto a mezzo raccomandata o corriere; a fini di identificazione, la Vostra domanda e la dichiarazione di supporto devono contenere o essere accompagnate da una conferma sottoscritta dalla Vostra banca attestante che la stessa banca ha verificato le Vostre firme ivi apposte; o
- con messaggio SWIFT autenticato tramite una delle nostre banche corrispondenti che confermi che l'originale della richiesta e la dichiarazione di supporto sono stati inviati alla nostra Filiale di _____ a mezzo raccomandata o corriere e che la stessa banca ha verificato le Vostre firme ivi apposte; (la "Forma della Presentazione").

Ogni richiesta di pagamento (insieme con la dichiarazione di supporto e la conferma della banca) o comunicazione in ordine alla presente dovrà essere indirizzata alla nostra Filiale di _____, _____ (il "Luogo di Presentazione").

La presente garanzia è valida fino al ____/____/____ (la "Data di Scadenza") e scade interamente ed automaticamente se non riceviamo la Vostra domanda scritta di pagamento, nella Forma di Presentazione, al Luogo di Presentazione entro la Data di Scadenza.

La presente garanzia è soggetta alle Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG), Revisione 2010, Pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale n. 758. Ogni questione non regolata da tali norme sarà regolata dalla legge Italiana.

Qualsiasi controversia sarà sottoposta alla giurisdizione Italiana.

ALLEGATO 16. Draft procedura VARIANTE

Draft procedura VARIANTE

1. SCOPO

Scopo di questo allegato è definire la procedura per l'esecuzione di una VARIANTE.

Tutte le fasi che costituiscono l'iter della VARIANTE saranno formalizzate per iscritto tra il Direttore di Progetto, così come definito e nominato nella Procedura di Coordinamento (P.C.), del COMMITTENTE ed il Direttore di Progetto, così come definito e nominato nella Procedura di Coordinamento (P.C.), dell'ASSUNTORE.

2. OBIETTIVI

Gli obiettivi principali che questa procedura si propone sono:

- dare corso immediato alla valutazione della VARIANTE richiesta e successivamente mettere in atto quanto previsto dalla VARIANTE;
- stabilire in modo inequivocabile le modalità tecniche di esecuzione della VARIANTE e la eventuale influenza sul programma e sulle garanzie;
- dare corso all'azione amministrativa di fatturazione;
- conservare tutti i documenti relativi alla VARIANTE per ogni eventuale riscontro tecnico e/o amministrativo.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE

3.1 Richiesta di VARIANTE

La richiesta di VARIANTE dovrà, per norma, pervenire dal Direttore di Progetto del COMMITTENTE con una comunicazione scritta al Direttore di Progetto dell'ASSUNTORE.

Anche il Direttore di Progetto dell'ASSUNTORE può avanzare richiesta di VARIANTE al COMMITTENTE qualora riscontri che vengono richiesti all'ASSUNTORE forniture o servizi non facenti parte dello scopo del lavoro dell'ASSUNTORE stesso. Qualora, infatti, nel corso della realizzazione dell'IMPIANTO, l'ASSUNTORE ritenesse che una qualsiasi istruzione, interpretazione o decisione da parte del COMMITTENTE, possa avere un impatto sulle sue prestazioni e possa configurarsi come una VARIANTE allo scopo del LAVORO, prima di procedere all'esecuzione del lavoro affetto da quanto sopra, ne dovrà dare comunicazione scritta al COMMITTENTE. Se il COMMITTENTE è d'accordo che tali istruzioni, interpretazioni o decisioni costituiscono una VARIANTE, autorizzerà tale VARIANTE in accordo alla presente procedura.

3.2 Valutazione della VARIANTE

Nel più breve tempo possibile dal ricevimento della richiesta, l'ASSUNTORE preparerà una valutazione preliminare del valore della VARIANTE e la invierà al COMMITTENTE. In tale stima preliminare saranno indicati il valore delle prestazioni e dei materiali che l'ASSUNTORE dovrà fornire a fronte della VARIANTE. Sulla base della valutazione preliminare il COMMITTENTE deciderà se :

- Richiedere una valutazione più dettagliata della VARIANTE;
- non proseguire con la VARIANTE;
- proseguire subito con la VARIANTE;

e lo notificherà all'ASSUNTORE entro 7 giorni dal ricevimento.

Il COMMITTENTE potrà, se lo ritiene utile, richiedere all'ASSUNTORE fin dall'inizio una valutazione dettagliata della VARIANTE by-passando la stima preliminare.

Nel caso in cui il COMMITTENTE decida di proseguire con una valutazione più dettagliata della VARIANTE o chiedi dall'inizio una valutazione dettagliata della VARIANTE, l'ASSUNTORE preparerà nei tempi tecnici necessari la valutazione dettagliata che includerà i seguenti dati:

- ore richieste in connessione con la VARIANTE per le prestazioni dell'ASSUNTORE e la loro valorizzazione, incluse le ore per la preparazione della VARIANTE stessa;
- valore di apparecchiature e materiali necessari;
- costo dei montaggi e giorni-uomo richiesti dall'ASSUNTORE per le prestazioni in cantiere e loro valorizzazione.

La valutazione dettagliata della VARIANTE dovrà inoltre indicare eventuali influenze sul programma generale dei lavori e sulle garanzie.

L'ASSUNTORE dovrà, comunque, fare il possibile per contenere i tempi di realizzazione all'interno di quelli contrattuali. La valutazione dettagliata sarà presentata al COMMITTENTE, che deciderà entro e non oltre sette giorni se:

- non proseguire con la VARIANTE;
- proseguire con la VARIANTE.

Nel caso in cui il COMMITTENTE decida di non dare corso alla VARIANTE, l'ASSUNTORE interromperà ogni eventuale azione in corso e le spese sostenute per la preparazione della valutazione dettagliata costituiranno essi stessi VARIANTE.

Nel caso invece in cui il COMMITTENTE decida di dare corso alla VARIANTE, ne darà comunicazione scritta all'ASSUNTORE e si procederà alla formalizzazione della VARIANTE.

In casi particolari, in cui risulti difficoltosa la valutazione dettagliata della VARIANTE, il COMMITTENTE, su richiesta documentata dell'ASSUNTORE, può acconsentire ugualmente di dare corso alla VARIANTE e alla sua formalizzazione, effettuandone la valutazione economica successivamente sulla base dei consuntivi dettagliati di prestazioni, materiali e montaggi forniti dall'ASSUNTORE al completamento del lavoro e di quanto stabilito all'art. __ del Contratto.

3.3 Formalizzazione della VARIANTE

Nel caso che il COMMITTENTE decida di dare corso alla VARIANTE ne darà comunicazione scritta all'ASSUNTORE. Immediatamente dopo, si procederà alla formalizzazione scritta della VARIANTE specificando:

- l'oggetto concordato della VARIANTE;
- il compenso richiesto dall'ASSUNTORE per la VARIANTE, suddiviso per servizi di sede, materiali, montaggi/costruzioni e supervisione in cantiere. In alternativa può, invece, essere formalizzata la decisione di procedere successivamente alla valorizzazione della variante sulla base dei costi sostenuti e documentati, come stabilito al punto precedente;
- l'influenza sul programma generale del lavoro e sulle garanzie contrattuali.

4. ORDINE DI VARIANTE

Periodicamente e comunque ogni volta che l'ammontare delle VARIANTI formalizzate dovesse raggiungere un valore pari allo __% del valore globale del contratto, COMMITTENTE e ASSUNTORE si incontreranno per pattuire il compenso finale per la(la) VARIANTE(I) e formalizzare l' "Ordine di VARIANTE" secondo l'art. __ del CONTRATTO.

5. REMUNERAZIONE DELLA VARIANTE

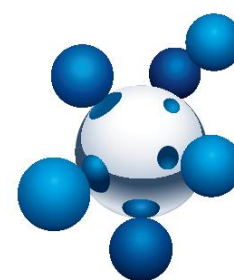
La remunerazione della(e) VARIANTE(I) sarà regolata sulla base della presente procedura e di quanto previsto all'art. __ del CONTRATTO.

6. DOCUMENTAZIONE

L'ASSUNTORE dovrà numerare e registrare ogni richiesta di VARIANTE, monitorarne l'iter fino all'emissione dell'Ordine di VARIANTE, fornire un prospetto riassuntivo della situazione VARIANTI, allegandolo al rapporto mensile del progetto e conservare, per ogni successivo riscontro, tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa relativa a ciascuna VARIANTE.

LE REGOLE SALVAVITA DI SASOL

Zero infortuni seguendo le Regole salvavita



SASOL



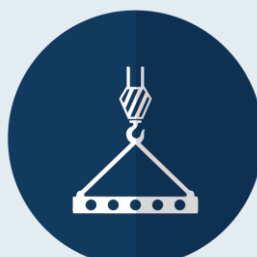
Rispettare sempre i requisiti di protezione anticaduta quando si **LAVORA IN QUOTA**



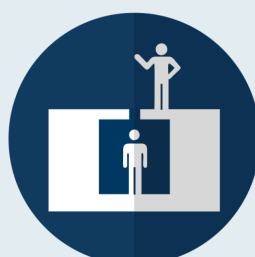
Osservare tutte le norme di circolazione durante la guida e gli spostamenti a piedi per garantire la **SICUREZZA STRADALE**



Ottenere il **PERMESSO DI LAVORO** prima di iniziare un'attività



Rispettare tutte le precauzioni e valutare continuamente i rischi durante le **OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO**



Ottenere un permesso di lavoro valido prima di entrare in uno **SPAZIO CONFINATO**



Tenere le **FONTI DI ACCENSIONE** fuori dalle aree con **MATERIALE INFIAMMABILE**. Interrompere il lavoro e segnalare se è stata rilevata esplosività superior all'1%



Seguire la procedura di **BLOCCO E ISOLAMENTO** prima di iniziare il lavoro



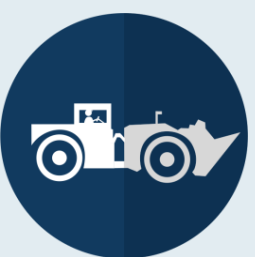
Indossare correttamente i **DPI**



È vietato l'accesso al luogo di lavoro sotto l'effetto di **ALCOOL O SOSTANZE STUPEFACENTI**.



SEGUIRE LE PROCEDURE prescritte prima, durante e alla fine della propria attività



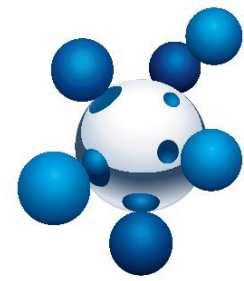
Mantenere una distanza di sicurezza dai **MEZZI OPERATIVI IN FUNZIONE**



SCAVO/CADUTA DI TERRA
Rispettare i requisiti del permesso di scavo

REGOLE SALVAVITA

- Queste regole sono per la vostra sicurezza e devono essere rispettate per prevenire infortuni e salvare vite umane
- La sicurezza è la nostra massima priorità, il mancato rispetto di queste regole richiederà un'azione correttiva
- Ogni regola salvavita presenta un elenco di comportamenti che fanno parte delle nostre policy, procedure e prassi esistenti
- Queste regole si applicano a tutti i dipendenti, fornitori di servizi e visitatori che lavorano o visitano un sito Sasol



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

LAVORO IN QUOTA

Queste regole devono essere applicate quando il lavoro viene eseguito in quota e dove c'è il rischio di caduta di persone o attrezzature dall'alto

Persone competenti:

- Ogni membro della squadra che sta per eseguire un lavoro in quota deve essere format e competente per tale attività
- Dove applicabile, un tecnico competente deve elaborare un piano di protezione anticaduta
- Solo i ponteggiisti competenti e formati possono montare, smontare o modificare un ponteggio

Attrezzature adatte allo scopo:

- Ispezionare imbracature e cordini prima dell'uso
- Installare line vita ove necessario e ispezionarli prima dell'uso
- Ripristinare corrimano e griglie su piattaforme sopraelevate al termine dei lavori
- In quota utilizzare contenitori adeguati per gli oggetti sfusi in modo da evitare che cadano ai livelli inferiori

Prassi di lavoro sicure:

- Fissare tutti gli utensili e le attrezzature ai cordini o riporli in contenitori durante il lavoro in quota
- Utilizzare solo corde di manila giuntate e sacchetti di tela per sollevare o abbassare l'attrezzatura fino a un massimo di 20 kg

Ambiente di lavoro controllato

- Assicurarsi che siano presenti efficaci barriere e segnaletica adeguata quando si lavora in quota e considerare la zona di caduta sottostante
- Installare barriere solide e adeguate in corrispondenza di spazi vuoti nei grigliati, nei pavimenti o dove sono stati rimossi i corrimano
- Prima di accettare il certificato di consegna, i ponteggi appositamente progettati (ad es. i ponteggi sospesi) devono essere certificati da un ingegnere competente
- Installare piastre di sostegno, corrimano e protezioni intermedie (al ginocchio)
- Le scale di accesso di tutti i ponteggi di altezza superiore a 2 metri devono interne

INTENTO

Tutelare la vita e la sicurezza dei lavoratori che eseguono lavori in quota



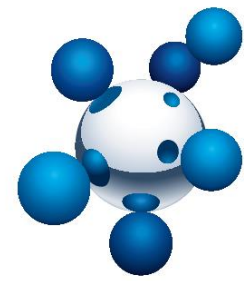
Impegno nei confronti di me stesso e del mio team:

Impegno nei confronti di me stesso:

- Parteciperò a tutti i corsi di formazione e mi assumerò la responsabilità della mia competenza per ispezionare, testare, mantenere e utilizzare la mia imbragatura e i miei dispositivi anticaduta
- Aderirò a tutti i requisiti previsti per i lavori in quota

Impegno nei confronti dei membri del mio team:

- Informerò il mio superiore qualora le mie condizioni mediche possano mettere a rischio me stesso o i membri della squadra
- Lavorerò unicamente su impalcature agibili
- Utilizzerò i punti di accesso corretti quando lavorerò su un ponteggio
- Chiuderò la botola quando lavorerò su una piattaforma di un ponteggio



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

Osservare le regole del traffico per garantire la SICUREZZA STRADALE

Si tratta di regole che dobbiamo rispettare per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada

Persone competenti:

- I conducenti devono essere in possesso di una patente di guida valida per i tipi di veicoli che conducono

Attrezzature adatte allo scopo:

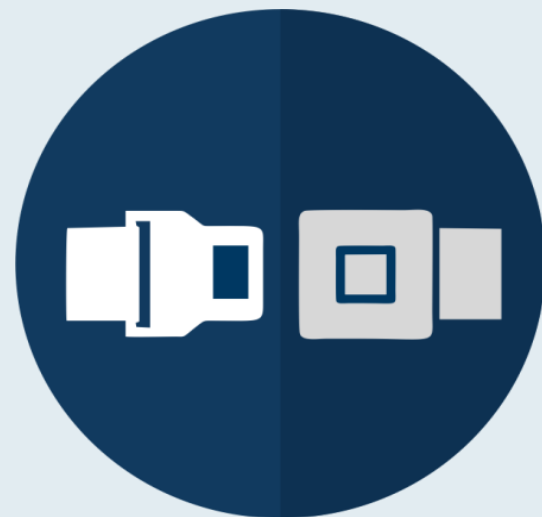
- I veicoli devono essere muniti carta di circolazione ed aver superato la revisione
- I veicoli da cantiere devono essere conformi ai necessari controlli e requisiti di sicurezza

Prassi di lavoro sicure:

- Tutte le attrezzature legate ai veicoli, ad esempio rimorchi, generatori, compressori, ecc., devono essere fissate in modo da non staccarsi durante la guida
- Le chiavi di tutti i veicoli aziendali (trattori, gru mobili, carrelli elevatori, veicoli commerciali leggeri e autobus) devono essere controllate per impedire l'accesso non autorizzato
- Utilizzare il cellulare solo se si è parcheggiati in un luogo sicuro
- Pedoni - Utilizzare il cellulare solo se si è fermi in un luogo sicuro
- Nessun passeggero può essere trasportato sul retro di un veicolo commerciale leggero se non è stato progettato per un trasporto sicuro di persone

INTENTO

Garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada



Impegno nei confronti di me stesso e del mio team:

IN QUALITÀ DI CONDUCENTE MI IMPEGNO A

- Rispettare tutte le regole della strada
- Rispettare il limite di velocità
- Utilizzare la cintura di sicurezza durante la guida e fare in modo che anche i passeggeri la utilizzino
- Mantenere le distanze di sicurezza
- Evitare di sovraccaricare i veicoli
- Segnalare una guida sconsiderata e negligente
- Sorpassare solo quando è consentito e sicuro
- Dare la precedenza ai pedoni che attraversano la strada. Mi fermerò per farli passare!
- Mettermi alla guida di un veicolo solo se mi sento bene e sono riposato

IN QUALITÀ DI PEDONE MI IMPEGNO A

- Attraversare la strada solo se è sicuro farlo
- Fermarmi, guardare a destra, a sinistra e ancora a destra prima di attraversare
- Camminare veloce senza correre quando attraverso la strada



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

Rispettare i requisiti del PERMESSO DI LAVORO (PdL)

Si tratta di regole da rispettare per prevenire incidenti legati alla sicurezza di processo durante lo svolgimento del lavoro in aree operative

Persone competenti:

- Solo personale formato e autorizzato può rilasciare o ricevere un permesso di lavoro
- Tutti i membri della squadra che svolgono un'attività devono comprendere i rischi di processo coinvolti e come sono stati eliminati o controllati
- I membri della squadra che conducono i test sui gas devono essere competenti

Attrezzature adatte allo scopo:

- I rilevatori di gas devono essere calibrati, sottoposti a manutenzione e idonei all'uso

Prassi di lavoro sicure:

- Tutti i rischi di processo devono essere stati identificati ed eliminati o controllati
- L'attrezzatura e l'ambiente circostante devono essere resi sicuri prima dell'inizio dei lavori
- Assicurarsi che colui che rilascia il permesso, colui che lo riceve e l'esecutore del lavoro discutano tutti i pericoli che possono essere introdotti durante l'esecuzione dell'attività prima dell'inizio dei lavori

Ambiente di lavoro controllato:

- Il monitoraggio dei gas viene effettuato in base ai requisiti del permesso
- Le diverse fonti di energia sono isolate e bloccate
- L'ubicazione, il nome e la sigla delle attrezzature su cui lavorare sono chiaramente indicati nel permesso

INTENTO

Eliminare o controllare i rischi per la sicurezza legati al processo durante il lavoro nelle aree operative



Impegno nei confronti di me stesso e del mio team:

Impegno nei confronti di me stesso:

- Ottengo il permesso di lavoro prima di procedere con qualsiasi attività in un'area operativa
- Lavoro unicamente con un permesso valido
- Lavoro solo su attrezzature identificate (item).
- Mi assicuro che il numero dell'item sull'etichetta corrisponda al numero sul permesso di lavoro

Impegno nei confronti dei membri del mio team:

- Comunico con gli altri membri della squadra che sono coinvolti o che possono essere interessati dalle mie azioni
- Rimango attento per individuare i rischi che devono essere affrontati prima di poter continuare a svolgere l'attività



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

Controllare le OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO

Le regole per le operazioni di sollevamento assicurano che le attività di sollevamento e abbassamento dei carichi possano essere svolte in modo sicuro ed efficace

Persone competenti:

- I membri della squadra che eseguono operazioni di sollevamento meccanico devono essere competenti
- Le persone che eseguono attività di sollevamento devono aver ricevuto la necessaria formazione su come compilare la check-list di controllo pre-sollevamento
- Solo i gruisti con la capacità e l'esperienza necessarie possono eseguire sollevamenti critici

Attrezzature adatte allo scopo:

- Tutti i dispositivi e le attrezzature di sollevamento (ad es. gru, tiranti, funi, grilli, ecc.) devono essere registrati, ispezionati e certificate come idonei all'uso
- Quando si effettua un aggancio meccanico (grillo) ad un manicotti/golfare questo deve essere collegato alla fune.
- Tutti gli operatori devono effettuare ispezioni visive continue su tutti i dispositivi e le attrezzature di sollevamento per rilevare eventuali difetti

Prassi di lavoro sicure:

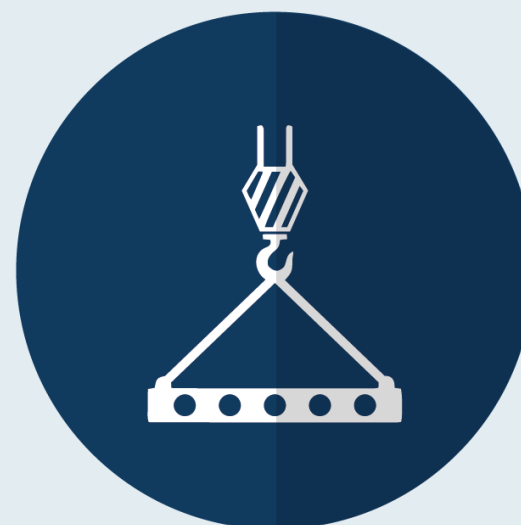
- Assicurarsi che per il sollevamento di attrezzature o utensili si utilizzino solo fasce, funi o catene certificate
- È possibile utilizzare una corda per sollevare o abbassare un carico solo se questo pesa meno di 20 kg

Ambiente di lavoro controllato:

- Gestire efficacemente l'accesso all'area con barriere fisiche dove è praticamente possibile
- Assicurarsi che gli stabilizzatori delle gru mobili siano completamente estesi e posizionati su un terreno solido utilizzando solo le apposite piastre

INTENTO

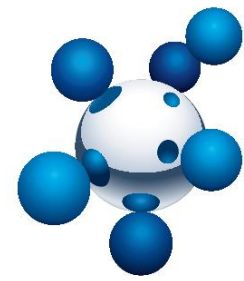
Garantire che il sollevamento e l'abbassamento meccanici e manuali delle attrezzature possano essere effettuati in sicurezza senza causare danni alle persone o alle attrezzature



Impegno nei confronti di me stesso e del mio team:

Impegno nei confronti dei membri del mio team:

- Ci assicuriamo che nessuno si trovi sotto un carico sospeso
- Non toccheremo un carico sospeso, ma utilizzeremo, funi di sicurezza o aste telescopiche per manovrare il carico
- Ci assicuriamo che il carico rientri nella capacità di sollevamento massima di sicurezza dell'attrezzatura di sollevamento.
- Arresteremo il sollevamento quando fatteremo a livellare o a stabilizzare il carico e chiederemo assistenza.



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

Controllare gli SPAZI CONFINATI

Le regole di accesso a spazi confinati garantiscono che i membri della squadra non siano esposti ad atmosfere con carenza di ossigeno non compatibile con la vita o a prodotti che potrebbero causare incidenti mortali.

Persone competenti:

- Solo i membri della squadra che sono stati addestrati all'uso di una maschera a rifornimento di aria possono eseguire ingressi in spazi confinati
- Per i lavori in spazi confinati in cui è necessario l'utilizzo di scale flessibili ed imbragatura (lavoro in quota), i membri della squadra devono aver ricevuto una formazione anche per lavori in quota.

Attrezzature adatte allo scopo:

- Assicurarsi che tutti gli apparecchi a rifornimento d'aria siano ispezionati e adatti all'uso
- Ispezionare e accertarsi che le imbragature siano in buone condizioni di lavoro

Prassi di lavoro sicure:

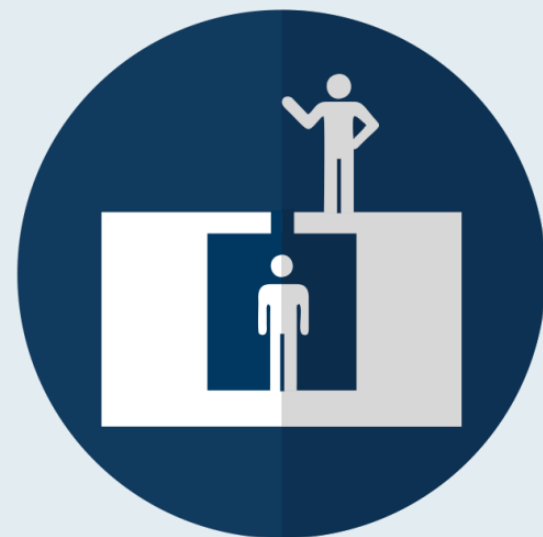
- Assicurarsi di essere idonei fisicamente a lavorare in uno spazio confinato
- Indossare i DPI adeguati al compito da svolgere e ai possibili rischi chimici
- Eseguire il test dei gas prima di iniziare il lavoro e in caso di interruzione
- Monitorare l'atmosfera dello spazio confinato: ossigeno e/o limite inferiore di esplosività (LEL) come specificato nel permesso di lavoro
- Assicurarsi che l'illuminazione sia adeguata
- Liberare le superfici di lavoro da eventuali oggetti che possano causare scivolamenti o inciampi

Ambiente di lavoro controllato:

- Firmare il registro prima dell'ingresso e all'uscita dallo spazio confinato
- Formare una barriera all'ingresso dello spazio confinato quando non è in corso alcun lavoro
- Assicurarsi che l'area intorno al punto di ingresso sia sgombra da ostacoli
- Garantire sempre la disponibilità di un'assistenza continua (uomo al passo d'uomo)
- Garantire la sicurezza delle vie di accesso e di fuga

INTENTO

Controllare e prevenire l'esposizione dei dipendenti ad atmosfere con carenza di ossigeno non compatibile con la vita o l'esposizione a sostanze chimiche pericolose



Impegno nei confronti di me stesso e del mio team:

Impegno nei confronti di me stesso:

- Entrerò in uno spazio confinato quando saprò che c'è un permesso di lavoro valido
- Parteciperò alla valutazione del rischio prima dell'attività e rispetterò tutte le misure di controllo
- Comprendo le condizioni in cui si svolgerà il lavoro
- Sono competente a svolgere il lavoro
- Sono idoneo fisicamente e mi sento bene
- Indosserò i DPI corretti

Impegno nei confronti dei membri del mio team:

- Entrerò in uno spazio confinato solo se è presente un'assistenza continua (uomo al passo d'uomo)

NON PRENDERÒ MAI UNA SCORCIATOIA



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

Controllare le FONTI DI ACCENSIONE

Queste regole garantiranno che le fonti di accensione siano controllate per prevenire incendi ed esplosioni

Attrezzature adatte allo scopo:

Assicurarsi che l'equipaggiamento di emergenza sia sempre sottoposto a manutenzione, ispezionato e in buone condizioni di lavoro

Prassi di lavoro sicure:

- Mantenere le condizioni del permesso di lavoro a caldo e gestire i rischi dell'attività, ad es. coperture ignifughe, mantenere bagnato, test dei gas, copertura degli scarichi, ecc.
- Identificare, fornire e utilizzare i punti di messa a terra corretti laddove le apparecchiature devono essere collegate a terra
- Assicurare che l'accesso dei veicoli nelle aree classificate ATEX sia controllato
- Assicurare che tutti i generatori siano spenti e che le bombole di gas siano chiuse quando non sono in uso

Ambiente di lavoro controllato:

- Gestire e controllare tutti i pericoli in presenza di fonti di accensione per evitare che i materiali combustibili si infiammino. Ciò si applica al funzionamento normale e anomalo dell'impianto, comprese le attività di messa in servizio o dismissione.

INTENTO

Controllare e prevenire il contatto delle fonti di accensione con prodotti e atmosfere infiammabili



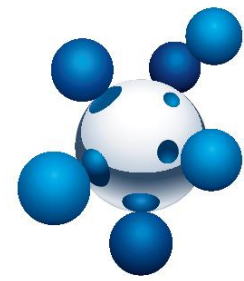
Impegno nei confronti di me stesso e del mio team:

Impegno nei confronti di me stesso:

- Utilizzerò fonti di accensione solo al di fuori di aree infiammabili
- Quando dovrò portare fonti di accensione all'interno di aree infiammabili, lo farò solo sotto stretto controllo procedurale
- Effettuerò un lavoro a caldo solo se sono competente ed avrò l'autorizzazione (permesso di lavoro)
- Utilizzerò solo gli utensili o le attrezzature corrette per le aree classificate e mi assicurerò che siano in buone condizioni prima di utilizzarli

Impegno nei confronti dei membri del mio team:

- Fumerò solo in aree designate



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

Seguire le procedure di BLOCCO e ISOLAMENTO

Queste regole garantiranno che il personale non sia esposto ad alcun rischio elettrico, meccanico, idraulico o chimico durante lo svolgimento del lavoro

Persone competenti:

- Assicurarsi che una persona competente e autorizzata effettui il blocco e l'isolamento
- Solo i membri autorizzati e competenti della squadra possono rimettere in servizio le apparecchiature

Attrezzature adatte allo scopo:

- Assicurarsi che tutti i dipendenti interessati siano equipaggiati con dispositivi di blocco approvati. (lucchetti, etichette e forbici)

Prassi di lavoro sicure:

- Prima di iniziare a lavorare su un'apparecchiatura isolata, verificare che l'isolamento sia efficace e che sia sicuro lavorare sull'apparecchiatura (test in campo)
- Utilizzare i DPI corretti quando si eseguono operazioni di blocco e isolamento e durante il collaudo dell'apparecchiatura
- Compilare i registri di blocco e isolamento una volta completata l'attività

Ambiente di lavoro controllato:

- Rispettare la procedura di blocco e isolamento
- Durante la commutazione, assicurarsi che il personale non autorizzato non sia presente nell'area di lavoro
- Seguire le procedure/buone prassi per le aperture iniziali di linee ed apparecchiature che sono state opportunamente isolate (con PdL dedicato) per prevenire l'esposizione dei membri della squadra

INTENTO

Controllare e prevenire l'esposizione del personale a fonti di energia (meccaniche, elettriche, idrauliche) o a gas o sostanze chimiche pericolose



Impegno nei confronti di me stesso e del mio team:

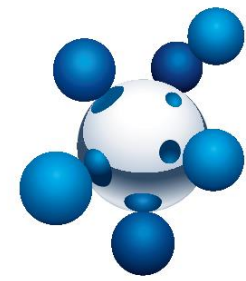
Impegno nei confronti di me stesso:

Lavorerò solo su apparecchiature di processo elettriche e meccaniche dove c'è un rischio di esposizione all'energia se:

- sono addestrato e competente
- sono certo di seguire le più recenti procedure di blocco e isolamento
- sono assolutamente sicuro che lavorerò sull'apparecchiatura corretta
- sono assolutamente certo che l'apparecchiatura sia stata messa in sicurezza

Impegno nei confronti dei membri del mio team:

- So che l'apparecchiatura è stata identificata da una persona autorizzata
- Non prenderò una scorciatoia quando effettuerò il blocco e l'isolamento poiché so che questo metterebbe a rischio me e i membri della mia squadra



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

Indossare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) corretti

Queste regole garantiranno che i membri della squadra utilizzino, conservino e smaltiscano correttamente i DPI per proteggersi dai pericoli sul posto di lavoro

Persone competenti:

- Assicurarsi che tutti coloro che partecipano a un'attività (Sasol o impresa esterna) siano stati addestrati al corretto uso, ispezione, limitazioni, conservazione e manutenzione dei DPI

Attrezzature adatte allo scopo:

- Ispezionare tutti i DPI prima di iniziare il lavoro per accertarsi che siano in buone condizioni e si adattino correttamente (ad es. maschere).

Prassi di lavoro sicure:

- Comprendere quali sono i requisiti dei DPI prima di iniziare un lavoro
- Assicurarsi che nella valutazione del rischio dell'attività siano indicati i DPI specifici
- Utilizzare i DPI secondo le loro specifiche e limitazioni

Ambiente di lavoro controllato:

- Smaltire correttamente i DPI contaminati negli appositi contenitori
- Utilizzare solo DPI approvati e conformi ai relativi standard di qualità (ISO, ANSI, ecc.).

INTENTO

Proteggere il personale dai pericoli sul posto di lavoro



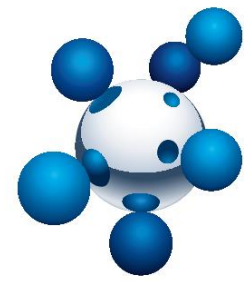
Impegno nei confronti di me stesso e del mio team:

Impegno nei confronti di me stesso:

- Uso i DPI quando necessario per proteggermi dai pericoli sul posto di lavoro
- Indosso i DPI corretti per tutta la durata del lavoro
- Indosso correttamente i DPI

Impegno nei confronti dei membri del mio team:

- Interrompo un collega se vedo che non indossa il DPI corretto



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI sono vietati

Queste regole garantiranno che al personale sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti sia impedito di entrare in un luogo di lavoro. Ciò garantirà che il personale sia attento a svolgere il lavoro e a utilizzare le apparecchiature in modo sicuro

Prassi di lavoro sicure:

- Essere sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e alcool è severamente proibito sul luogo di lavoro

Ambiente di lavoro controllato:

- Informare il proprio responsabile sull'uso di farmaci prescritti e possibili effetti avversi che potrebbero avere

INTENTO

Evitare che membri del team sotto l'effetto di sostanze stupefacenti entrino nel luogo di lavoro e causino incidenti



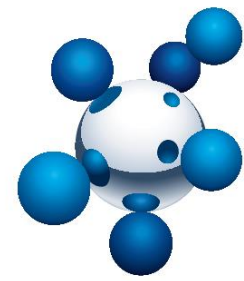
Impegno nei confronti di me stesso e del mio team:

Impegno nei confronti di me stesso:

- Arriverò al lavoro sobrio e in forma per lavorare
- Non avrò alcool o sostanze stupefacenti in mio possesso quando entrerò nei locali di Sasol
- Non comprerò né venderò alcolici o droghe sul posto di lavoro

Impegno nei confronti dei membri del mio team:

- Se sospetterò che qualcuno sia sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alcool, lo segnalerò - la vita di qualcuno può dipendere da questo



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

SEGUIRE LE PROCEDURE

Queste regole garantiranno che il personale rispetti le procedure pertinenti nell'interesse della salute e della sicurezza durante lo svolgimento dei lavori in un sito Sasol

Persone competenti:

- I membri della squadra e i supervisor devono assicurarsi di ricevere istruzioni o formazione sulle procedure pertinenti che consentano loro di comprendere i pericoli connessi alle loro mansioni
- Rispettare queste procedure

Procedure e istruzioni adatte allo scopo:

- Mettere a disposizione dei membri della squadra procedure operative e di lavoro sicure e altre procedure critiche per la sicurezza (ad esempio, messa in servizio e dismissione, messa in sicurezza).
- Queste importanti procedure e istruzioni devono includere le regole e i controlli preventivi necessari per svolgere il lavoro in sicurezza
- Segnalare istruzioni e procedure poco pratiche e non sicure al proprio responsabile

INTENTO

Sensibilizzare il personale sull'importanza di rispettare le procedure per prevenire infortuni gravi e decessi



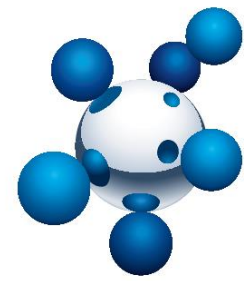
Impegno nei confronti di me stesso e del mio team:

Impegno nei confronti di me stesso:

- Rispetterò sempre tutte le fasi di un compito o di un'attività previste da una procedura
- Non prenderò mai una scorciatoia
- Mi assicurerò di essere addestrato sulle ultime procedure approvate
- Mi assicurerò di conoscere e seguire le procedure specifiche del luogo di lavoro
- Compilerò adeguatamente le check-list prescritte

Impegno nei confronti dei membri del mio team:

- Impedirò ai membri del team di prendere scorciatoie



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

Mantenere una distanza di sicurezza dai **MEZZI OPERATIVI** in funzione

Queste regole garantiranno che il personale non sia esposto ad alcun rischio durante il funzionamento o il lavoro intorno a mezzi operativi

Persone competenti:

- Solo il personale autorizzato e dotato di idonea patente può utilizzare mezzi operativi

Attrezzature adatte allo scopo:

- Assicurarsi che i mezzi operative siano equipaggiati con sistemi frenanti di sicurezza appropriati
- Effettuare la manutenzione e ispezionare i mezzi operative secondo un programma di manutenzione definito
- I mezzi operative devono essere visibili e udibili (ad es. luci, clacson e allarmi di retromarcia).

Prassi di lavoro sicure:

- Effettuare ispezioni pre-utilizzo dei mezzi operative prima di utilizzarli
- L'operatore deve testare i freni dei mezzi operative come parte delle ispezioni pre-utilizzo.
- Seguire tutte le procedure di aggancio e traino previste

Ambiente di lavoro controllato:

- Quando non vengono utilizzate, i mezzi operative devono essere spenti
- Garantire la disponibilità di attrezzature e procedure adeguate per la risposta alle emergenze

INTENTO

Prevenire infortuni al personale durante l'uso di mezzi operativi



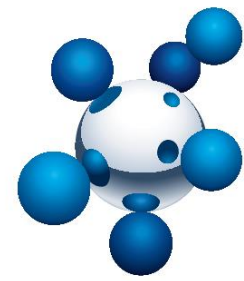
Impegno nei confronti di me stesso e dei membri del mio team:

Impegno nei confronti di me stesso:

- Terrò sempre una distanza di sicurezza dai mezzi operativi in funzione

Impegno in qualità di operatore di mezzi operativi nei confronti dei membri del mio team:

- Mi assicurerò che altre persone nella zona siano a conoscenza del movimento dei mezzi operativi



SASOL

REGOLE SALVAVITA

Scelgo di attenermi alle nostre Regole salvavita

SCAVI

Queste regole garantiranno che il personale non sia esposto ad alcun rischio durante il lavoro su o intorno agli scavi

Persone competenti:

- Assicurarsi che una persona competente e autorizzata sovrintenda in ogni momento ai lavori di scavo

Attrezzature adatte allo scopo:

- Assicurarsi che vengano utilizzati gli utensili, le attrezzature e i macchinari corretti e approvati a seconda del tipo di scavo

Prassi di lavoro sicure:

- Identificare e contrassegnare tutti i cavi elettrici, i tubi fognari, i tubi del gas e dell'acqua prima di iniziare lo scavo
- Ottenere il relativo permesso di scavo prima di eseguire qualsiasi lavoro di scavo

Ambiente di lavoro controllato:

- Costruire barriere intorno agli scavi secondo gli standard di costruzione
- Contrassegnare e comunicare chiaramente a tutto il personale le vie di ingresso e di fuga
- Puntellare o inclinare le pareti dello scavo o contenerle meccanicamente se si opera ad una profondità superiore a 1,5 metri
- Mantenere i materiali ad almeno 1 metro dai bordi dello scavo

INTENTO

Fornire prassi di lavoro sicure da seguire negli scavi per garantire un ambiente di lavoro sicuro



Impegno nei confronti di me stesso e dei membri del mio team:

Impegno nei confronti di me stesso:

- Rispetterò in ogni momento i requisiti del permesso di scavo
- Comunicherò i requisiti del permesso di scavo a tutto il personale interessato

Impegno nei confronti dei membri del mio team:

- Interromperò immediatamente tutti i lavori di scavo se un supervisore impartirà l'ordine
- Non volterò mai le spalle alle macchine da scavo mentre sono in funzione